

Spett.le
A.C. PAVIA S.r.l.
Via Alzaia, 137
27100 Pavia

Il Procuratore Federale,

vista la relazione di questo Ufficio e i relativi allegati;

vista la documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime;

considerato che l'attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di quella già svolta dal medesimo organo inquirente, nell'ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale questo Ufficio ha proceduto rispettivamente in data 25 luglio 2011 e in data 8 maggio 2012 al deferimento di numerosi soggetti appartenenti al mondo del calcio (def. n. 603/1615pf10-11/SP/blp e def. n. 8011/33pf11-12/SP/blp).

rilevato che, contestualmente al richiamato deferimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp, è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 8012/33pf11-12/SP/ac dell'8/05/2012, con il quale è stata disposta la formazione di un ulteriore fascicolo con l'estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 33pf11-12 e l'apertura di un nuovo procedimento (n. 1075pf11-12), nell'ambito del quale poter valutare le posizioni di soggetti, per i quali gli elementi all'epoca raccolti non avevano consentito di individuare con certezza le relative responsabilità anche, in ipotesi, a titolo di concorso con altri soggetti già deferiti, e nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di eventuali elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico (rientrando nell'"oggetto sociale" dell'associazione contestata sia in sede penale che disciplinare) rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento, che potessero emergere nel corso delle successive indagini penali tuttora in corso, aventi ad oggetto, fra l'altro, un'associazione per delinquere finalizzata ad illeciti perpetrati nel mondo del calcio;

rilevato, altresì, che questo Ufficio, con istanza depositata il 16 maggio 2012, richiedeva all'Onorevole Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, di concedere, ai sensi dell'art. 32, comma 11 del C.G.S., la proroga dei termini di indagine del presente procedimento, originato dallo stralcio sopra indicato;

che, con C.U. 282/CGF del 5 giugno 2012, la Sezione Consultiva della C.G.F. concedeva la proroga del termine delle indagini *de quibus*;

rilevato che, anche nel presente procedimento, la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l'altro, nell'analisi e nell'approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell'audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti.

accertato, anche in questo caso, il coinvolgimento di tesserati della F.I.G.C. e soggetti appartenenti all'ordinamento federale, dei quali alcuni si sono associati al fine di commettere più reati di frode in manifestazione sportiva e, altri, hanno effettuato scommesse e concorso con altre persone, tesserate e non, nel compimento di atti finalizzati al raggiungimento di risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento delle partite di calcio, come ricavabile dagli atti acquisiti dall'Autorità giudiziaria e dalle indagini disciplinari espletate,

alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue:

I - MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

L'attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dalle quattro ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. di Cremona, e consistenti, fra l'altro, nelle attività di P.G. espletate, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonché in sede di audizione innanzi a questo Ufficio.

Tutte le suddette fonti e risultanze probatorie sono indicate soltanto in modo esemplificativo, e nel presente provvedimento, in considerazione della sua natura, verranno citati e specificamente indicati soltanto gli elementi di prova più rilevanti e significativi, facendosi espresso rinvio alla relazione redatta da questo Ufficio, con particolare riferimento all'attività di indagine e alle conseguenti risultanze istruttorie, e a tutti gli ulteriori atti di indagine ritualmente acquisiti al procedimento, tutti da intendersi integralmente richiamati e riportati nel presente provvedimento.

II - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO, ANCHE CON RIFERIMENTO AL PRECEDENTE GIUDICATO.

La presente attività di indagine ha evidenziato elementi di indubbia novità sotto il profilo fattuale, che confermano ed ampliano il già contestato sistema illustrato nell'atto di deferimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8/05/2012, che ha trovato riscontro nelle note decisioni degli Organi Giudicanti di I e II grado della F.I.G.C..

I fatti emersi ed oggetto del presente provvedimento rappresentano, senza dubbio, un *quid novi* rispetto a quelli contestati nel precedente procedimento disciplinare ed indubbiamente assumono una ulteriore ed autonoma connotazione illecita.

Così inquadrati e qualificati i nuovi elementi probatori, è necessario valutare gli stessi in considerazione del precedente deferimento e, soprattutto, delle decisioni che ne sono scaturite.

Gli stessi, difatti, hanno consentito sia di accertare la commissione di illeciti da parte di soggetti ulteriori rispetto a quelli deferiti nell'ambito del secondo filone di indagini, sia di ritenere rilevanti le posizioni di altri soggetti citati negli atti del precedente procedimento, e ciò sia in relazione a gare già esaminate sia con riferimento a nuove gare interessate dalle attività illecite.

Nel prendere atto delle precedenti decisioni, questa Procura Federale ritiene, quindi, che dai nuovi comportamenti evidenziati dagli elementi probatori sopravvenuti scaturiscono autonome

figure di illecito, non coperte da giudicato e che dette considerazioni devono valere ovviamente sia nei confronti delle persone fisiche che nei confronti delle società chiamate a rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Occorre, difatti, osservare che alla commissione di nuovi illeciti da parte di tesserati, anche se riferiti a gare oggetto di valutazione nei precedenti procedimenti, consegue necessariamente la responsabilità, diretta od oggettiva, delle società di appartenenza, non potendosi configurare in alcun modo, nel caso di specie, una violazione del principio del *ne bis in idem*, trattandosi di condotte e titoli di responsabilità differenti.

III - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

Per quanto attiene ai criteri di valutazione del materiale probatorio acquisito e delle evidenze, di natura logica e fattuale, emergenti dall'espletata istruttoria, questo Ufficio ritiene opportuno delineare qui di seguito un quadro generale e sistematico dei criteri ermeneutici in tema di valutazione della prova, già utilizzati per i precedenti deferimenti e la cui validità ha trovato piena conferma nelle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva.

Il materiale probatorio sul quale si fonda il presente provvedimento è costituito, fra l'altro, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate dai soggetti coinvolti innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed alla Procura Federale.

Per ciò che concerne, più specificatamente, le dichiarazioni accusatorie, questo Ufficio, nel valutare l'attendibilità dei dichiaranti e la veridicità delle circostanze da essi riferite ai fini della valutazione circa la sussistenza di responsabilità di altri, ha individuato molteplici riscontri, consistenti principalmente nelle convergenti dichiarazioni di altri compartecipi e in elementi di natura logica.

Non appare, in questa sede, fuor di luogo ribadire i principi affermati dalla Corte di Cassazione circa la validità di riscontri di carattere logico alle dichiarazioni di un chiamante in correità per fondare l'affermazione di responsabilità di altri.

III.A - VALORE DELLE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE

La Corte, nella recente pronuncia della VI Sezione Penale n. 41352 del 23.11.2010 ha affermato, sulla scorta di un proprio consolidato orientamento, che *"in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192 c.p.p., comma 3 possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni"*. (Conformi: Cass. Sez. VI, Sentenza n. 1472 del

2.11.1998 – dep. 4.02.1999, Rv. 213446; Cass. 24.1.1991, n. 231 – dep. In data 23.4.1991, RV 187035.).

Quindi, alla luce di dette decisioni, si devono ritenere elementi di riscontro a supporto della piena veridicità delle dichiarazioni accusatorie: 1) altre chiamate in correità; 2) partecipazione all'associazione da parte di alcuni dei chiamati in correità; 3) voci correnti in ambienti molto ristretti (come da Cassazione di seguito indicata); 4) molteplici istanze di patteggiamento, anche con applicazione dell'art. 24 del CGS, acquisite a seguito di dichiarazioni accusatorie; 5) riscontri emergenti dall'attività di P.G., come risultante dagli atti acquisiti, in particolare contatti telefonici particolarmente significativi e presenze altri partecipanti sodalizio nei luoghi di disputa delle gare e nei ritiri delle squadre.

Con riferimento al primo elemento, ovvero le chiamate in condotte illecite della medesima natura rispetto a quelle riferite dal collaborante, operata da altri soggetti, sia pure in ipotesi, riguardo ad altre partite, questo Ufficio ritiene molto utile ai fini del decidere riportare uno schema sintetico dal quale risultano tutte le accuse e le citazioni con riferimento a vicende di interesse, formulate a carico di tesserati nominati nel presente procedimento, la cui posizione è stata già definita o è valutata nel presente provvedimento ovvero sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel procedimento conseguente allo stralcio operato contestualmente al presente atto.

Tale dato riscontra in modo univoco ed incontestabile le chiamate a carico di soggetti nei cui confronti siano, per l'appunto, operate ulteriori dichiarazioni accusatorie, alla luce dei principi enunciati in subiecta materia dalla Suprema Corte, come sopra richiamati.

Proc. 33 e pf 11 12 Elenco dei tesserati e relative citazioni				
n	Tesserato	citato da	Partita	data
10	ACERBIS Paolo	Gervasoni	TORINO - GROSSETO	16/01/2010
		Conteh	TORINO - GROSSETO	16/01/2010
		Gervasoni	GALLIPOLI - GROSSETO	06/02/2010
		Gervasoni	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010
		Conteh	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Gervasoni	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Conteh	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010
		Mora	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010
		Carobbio	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Conteh	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Gervasoni	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Gervasoni	EMPOLI - GROSSETO	30/05/2010
99	ALBERTI Andrea	Gervasoni	CREMONESE - MONZA	27/10/2010
34	ANACLERIO Michele	Gervasoni	PIACENZA - MANTOVA	23/05/2009
		Gervasoni	VARESE - PIACENZA	29/05/2011
32	BELLAVISTA Antonio	Gervasoni	VERONA-BARI	21/05/2006
		Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007
27	BELLODI Mirko	Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
		De Falco	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
104	BENASSI Massimiliano	Gervasoni	LECCE - LAZIO	22/05/2011
93	BOMBARDINI Davide	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
90	CACIA Daniele	Gervasoni	VARESE - PIACENZA	29/05/2011

64	CAMILLUCCI Cristiano	Turati	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
54	CANNELLA Giuseppe	Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007
25	CAREMI Davide	Gervasoni	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Carobbio	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Conteh	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
55	CAZZOLA Umberto	Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007
2	CAROBBIO Filippo	Gervasoni	FROSINONE - ALBINOLEFFE	01/06/2008
		Gervasoni	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
		Narciso	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Ruopolo	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Cellini	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Conteh	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Gervasoni	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009
		Ruopolo	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Gervasoni	FROSINONE - ALBINOLEFFE	09/05/2009
		Gervasoni	TORINO - GROSSETO	16/01/2010
		Conteh	TORINO - GROSSETO	16/01/2010
		Gervasoni	GALLIPOLI - GROSSETO	06/02/2010
		Gervasoni	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010
		Conteh	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Gervasoni	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Conteh	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PADOVA	23/05/2010
		Conteh	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Gervasoni	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Gervasoni	REGGINA - ALBINOLEFFE	30/05/2010
		Gervasoni	EMPOLI - GROSSETO	30/05/2010
		Gervasoni	SIENA - VARESE	21/05/2011
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
		Gervasoni	NOVARA - ASCOLI	02/04/2011
		Gervasoni	NOVARA-PIACENZA	16/04/2011
Carobbio	NOVARA - SIENA	01/05/2011		
7	CASSANO Mario	Gervasoni	PIACENZA - MANTOVA	23/05/2009
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010
		Gervasoni	SIENA - PIACENZA	19/02/2011
		Carobbio	SIENA - PIACENZA	19/02/2011
		Santoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Gervasoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Doni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Conteh	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Gervasoni	VARESE - PIACENZA	29/05/2011
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
18	CATINALI Edoardo	De Falco	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010
		Gervasoni	SIENA - PIACENZA	19/02/2011
		Carobbio	SIENA - PIACENZA	19/02/2011
		Gervasoni	VARESE - PIACENZA	29/05/2011
14	CELLINI Marco	Gervasoni	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Carobbio	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Ruopolo	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Narciso	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Conteh	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
13	COLACONE Roberto	Gervasoni	ALBINOLEFFE - ANCONA	30/05/2009
		Turati	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
		De Falco	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010

		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
24	COMAZZI Alberto	Gervasoni	VERONA-BARI	21/05/2006
		Gervasoni	ANCONA - ALBINOLEFFE	17/01/2009
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - ANCONA	30/05/2009
63	CONSONNI Luigi	Conteh	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
4	CONTEH Kewullay	Gervasoni	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Carobbio	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Ruopolo	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Narciso	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Cellini	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Carobbio	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Carobbio	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Santoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
Doni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011		
82	CONTE Antonio	Carobbio	NOVARA - SIENA	01/05/2011
95	COPPOLA Nando	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
59	COSER Achille	Gervasoni	FROSINONE - ALBINOLEFFE	09/05/2009
67	CRISTANTE Filippo	Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
62	DA COSTA Junior	Carobbio	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
103	DAINELLI Dario	Trib. Riesame	LAZIO - GENOA	14/05/2011
30	DE FALCO Andrea	Turati	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010
69	DE FALCO Franco	Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010
36	DE LUCIA Alfonso	Gervasoni	ATALANTA - LIVORNO	26/11/2010
		Gervasoni	LIVORNO-PIACENZA	14/05/2011
23	DONI Cristiano	Santoni	ASCOLI - ATALANTA	12/03/2011
		Ord. 9.12.2011 Gip	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Gervasoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - ATALANTA	16/05/2011
83	DRASCEK Davide	Carobbio	NOVARA - SIENA	01/05/2011
37	ESPOSITO Marco	Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007
		Gervasoni	SALERNITANA - MANTOVA	01/05/2010
96	FAGGIANO Daniele	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
51	FARINA Simone	Zamperini	CESENA-GUBBIO	30/05/2011
57	FERRARI Nicola	Gervasoni	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
17	FISSORE Riccardo	Carobbio	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010
		Gervasoni	EMPOLI - MANTOVA	23/03/2010
		Gervasoni	BRESCIA - MANTOVA	02/04/2010
		Gervasoni	CITTADELLA - MANTOVA	24/04/2010
45	FIUZZI Luca	Gervasoni	CREMONESE - MONZA	27/10/2010
		Gervasoni	PISA - MONZA	08/12/2010
50	FONTANA Alberto	Gervasoni	CHIEVO-NOVARA	30/11/2010
71	GARILLI Fabrizio	Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010
33	GARLINI Ruben	Gervasoni	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
		Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
78	GAZZOLA Marcello	Gervasoni	NOVARA - ASCOLI	02/04/2011
1	GERVASONI Carlo	Carobbio	FROSINONE - ALBINOLEFFE	01/06/2008
		Ruopolo	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
		Carobbio	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Ruopolo	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009

		Narciso	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Cellini	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Conteh	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Carobbio	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009	
		Narciso	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009	
		Ruopolo	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009	
		Carobbio	FROSINONE - ALBINOLEFFE	09/05/2009	
		Ruopolo	FROSINONE - ALBINOLEFFE	09/05/2009	
		Carobbio	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010	
		Pellicori	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010	
		Pellicori	BRESCIA - MANTOVA	02/04/2010	
		Narciso	MANTOVA - MODENA	08/05/2010	
		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		Carobbio	SIENA - PIACENZA	19/02/2011	
		Santoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011	
		Doni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011	
		Carobbio	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011	
		Cassano	PIACENZA - PESCARA	09/04/2011	
85	GHELLER Navillo	Carobbio	NOVARA - SIENA	01/05/2011	
56	GRITTI Matteo	Carobbio	FROSINONE - ALBINOLEFFE	01/06/2008	
75	GUZMAN Gaetan	Doni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011	
39	IACONI Andrea	Carobbio	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010	
		Conteh	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010	
100	IACOPINO Vincenzo	Gervasoni	CREMONESE - MONZA	27/10/2010	
35	ITALIANO Vincenzo	Carobbio	PADOVA - GROSSETO	23/03/2010	
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PADOVA	23/05/2010	
11	JOB IYOCK Thomas Herve	Gervasoni	TORINO - GROSSETO	16/01/2010	
		Conteh	TORINO - GROSSETO	16/01/2010	
		Gervasoni	GALLIPOLI - GROSSETO	06/02/2010	
		Gervasoni	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010	
		Gervasoni	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010	
		Gervasoni	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010	
		Gervasoni	EMPOLI - GROSSETO	30/05/2010	
9	JOELSON José	Gervasoni	TORINO - GROSSETO	16/01/2010	
		Conteh	TORINO - GROSSETO	16/01/2010	
		Gervasoni	GALLIPOLI - GROSSETO	06/02/2010	
		Gervasoni	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010	
		Carobbio	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010	
		Conteh	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010	
		Gervasoni	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010	
		Carobbio	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010	
		Conteh	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010	
		Gervasoni	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010	
		Gervasoni	EMPOLI - GROSSETO	30/05/2010	
26	LOCATELLI Thomas	Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		De Falco	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
80	LUCCHESI Fabrizio	Ord. 9.12.2011	Gip	PIACENZA - PESCARA	09/04/2011
77	LUCIANO S. Oliveira	Gervasoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011	
70	MADONNA Armando	Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010	
60	MAGALINI Giuseppe	Gervasoni	PIACENZA - MANTOVA	23/05/2009	
66	MAGALINI Giuseppe	Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
74	MARILUNGO Guido	Micolucci	ASCOLI - ATALANTA	12/03/2011	

16	MASTRONUNZIO Salvatore	Gervasoni	ANCONA - ALBINOLEFFE	17/01/2009	
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - ANCONA	30/05/2009	
		Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		De Falco	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
101	MAURI Stefano	Gervasoni	LAZIO - GENOA	14/05/2011	
		Gervasoni	LECCE - LAZIO	22/05/2011	
73	MEZZAROMA Massimo	Gervasoni	MODENA - SIENA	26/02/2011	
3	MICOLUCCI Vittorio	Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007	
		Gervasoni	SIENA - ASCOLI	11/12/2010	
		Gervasoni	MODENA - ASCOLI	22/01/2011	
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - ASCOLI	29/01/2011	
		Gervasoni	LIVORNO - ASCOLI	25/02/2011	
		Santoni	ASCOLI - ATALANTA	12/03/2011	
		Doni	ASCOLI - ATALANTA	12/03/2011	
		Gervasoni	NOVARA - ASCOLI	02/04/2011	
		Pederzoli	ASCOLI - SASSUOLO	09/04/2011	
102	MILANETTO Omar	Gervasoni	LAZIO - GENOA	14/05/2011	
65	MORA Nicola	Conteh	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010	
6	NARCISO Antonio	Gervasoni	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Carobbio	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Ruopolo	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Cellini	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Conteh	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009	
		Gervasoni	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009	
		Carobbio	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009	
		Gervasoni	MANTOVA - MODENA	08/05/2010	
21	NASSI Maurizio	Gervasoni	ANCONA - ALBINOLEFFE	17/01/2009	
		Gervasoni	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		De Falco	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
		Cristante	ANCONA - MANTOVA	30/05/2010	
79	NICCO Gianluca	Gervasoni	PIACENZA - PESCARA	09/04/2011	
19	PAOLONI Marco	Gervasoni	ATALANTA - LIVORNO	26/11/2010	
		Gervasoni	NOVARA-CREMONESE	25/04/2010	
		Gervasoni	CREMONESE - SPEZIA	17/10/2010	
		Gervasoni	MONZA - CREMONESE	21/11/2010	
		Gervasoni	CREMONESE - MONZA	27/10/2010	
15	PASSONI Dario	Gervasoni	PIACENZA - MANTOVA	23/05/2009	
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010	
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - ATALANTA	16/05/2011	
		Gervasoni	PIACENZA - ALBINOLEFFE	21/05/2011	
		Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011	
52	PEDERZOLI Alex	Micolucci	VERONA-BARI	21/05/2006	
81	PEDERZOLI Alex	Micolucci	ASCOLI - SASSUOLO	09/04/2011	
12	PELLICORI Alessandro	Carobbio	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010	
		Gervasoni	EMPOLI - MANTOVA	23/03/2010	
		Gervasoni	BRESCIA - MANTOVA	02/04/2010	
		Gervasoni	CITTADELLA - MANTOVA	24/04/2010	
		Ord. 9.12.2011	Gip	CITTADELLA - MANTOVA	24/04/2010
		Gervasoni	SIENA - TORINO	07/05/2011	
76	PELLISIER Sergio	Gervasoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011	
97	PERINETTI Giorgio	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011	
72	PERNA Armando	Gervasoni	MODENA - SIENA	26/02/2011	

68	PERTICONE Romano	Gervasoni	ATALANTA - LIVORNO	26/11/2010
46	PESOLI Emanuele	Gervasoni	SIENA - VARESE	21/05/2011
		Gervasoni	VARESE - PIACENZA	29/05/2011
61	POLITO Ciro	Gervasoni	LIVORNO - GROSSETO	11/06/2009
22	POLONI Mirko	Gervasoni	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PADOVA	23/05/2010
		Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
28	RICKLER Cesare	Gervasoni	MANTOVA - MODENA	08/05/2010
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010
		Gervasoni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
105	ROSATI Antonio	Gervasoni	LECCE - LAZIO	22/05/2011
88	ROSATI Gianni	Tamburini	GROSSETO - REGGINA	15/05/2011
5	RUOPOLO Francesco	Gervasoni	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
		Gervasoni	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Carobbio	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Narciso	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Cellini	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Conteh	PISA - ALBINOLEFFE	07/03/2009
		Gervasoni	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009
		Carobbio	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009
		Carobbio	FROSINONE - ALBINOLEFFE	09/05/2009
Gervasoni	FROSINONE - ALBINOLEFFE	09/05/2009		
94	SALA Luigi	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
44	SANTONI Nicola	Doni	ATALANTA - PIACENZA	19/03/2011
		Doni	PADOVA - ATALANTA	26/03/2011
20	SANTORUVO Vincenzo	Gervasoni	VERONA-BARI	21/05/2006
		Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007
		Conteh	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010
		Mora	FROSINONE-GROSSETO	15/05/2010
47	SARTOR Luigi	Ord. 9.12.2011 Gip	BRESCIA - LECCE	27/02/2011
		Ord. 9.12.2011 Gip	INTER - LECCE	20/03/2011
31	SAVERINO Davide	Sommese	CREMONESE - REGGIANA	20/03/2011
		Gervasoni	CREMONESE - MONZA	27/10/2010
86	SBAFFO Alessandro	Gervasoni	LIVORNO-PIACENZA	14/05/2011
87	SCHIATTARELLA	Gervasoni	LIVORNO-PIACENZA	14/05/2011
38	SERAFINI Mattia	Gervasoni	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009
		Carobbio	SALERNITANA-ALBINOLEFFE	18/04/2009
49	SHALA Rijati	Gervasoni	CHIEVO-NOVARA	30/11/2010
53	SIBILANO Lorenzo	Gervasoni	VERONA-BARI	10/06/2007
41	SOMMESE Vincenzo	Gervasoni	SIENA - ASCOLI	11/12/2010
		Micolucci	SIENA - ASCOLI	11/12/2010
29	STEFANI Mirco	Gervasoni	MONZA - CREMONESE	21/11/2010
		Gervasoni	CREMONESE - MONZA	27/10/2010
		Gervasoni	PISA - MONZA	08/12/2010
91	STELLINI Cristian	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
40	SURRACO lame Juan	Turali	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Schiattarella	LIVORNO-PIACENZA	14/05/2011
43	TAMBURINI Juri	Gervasoni	MODENA - SIENA	26/02/2011
		Narciso	GROSSETO - REGGINA	15/05/2011
92	TERZI Caludio	Carobbio	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011

8	TURATI Marco	Gervasoni	ALBINOLEFFE - ANCONA	30/05/2009
		Gervasoni	TORINO - GROSSETO	16/01/2010
		Conteh	TORINO - GROSSETO	16/01/2010
		Gervasoni	GALLIPOLI - GROSSETO	06/02/2010
		Gervasoni	GROSSETO - MANTOVA	15/03/2010
		Carobbio	PADOVA - GROSSETO	23/03/2010
		Conteh	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Gervasoni	ANCONA - GROSSETO	30/04/2010
		Carobbio	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Conteh	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Gervasoni	GROSSETO - REGGINA	23/05/2010
		Gervasoni	EMPOLI - GROSSETO	30/05/2010
		Gervasoni	CROTONE - GROSSETO	21/05/2011
58	VANTAGGIATO Daniele	Gervasoni	RIMINI - ALBINOLEFFE	20/12/2008
48	VENTOLA Nicola	Gervasoni	CHIEVO-NOVARA	30/11/2010
84	VITIELLO Roberto	Carobbio	NOVARA - SIENA	01/05/2011
98	VITIELLO Roberto	Coppola	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
89	VOLPI Sergio	Gervasoni	VARESE - PIACENZA	29/05/2011
42	ZAMPERINI Alessandro	Gervasoni	ALBINOLEFFE - PIACENZA	20/12/2010
		Gervasoni	ALBINOLEFFE - SIENA	29/05/2011
		Gervasoni	LAZIO - GENOVA	14/05/2011
		Gervasoni	LECCE - LAZIO	22/05/2011

Si ritengono, altresì, utilizzabili quali riscontri probatori per l'affermazione di responsabilità le dichiarazioni eteroaccusatorie rese su circostanze apprese nell'ambito del sodalizio criminoso, ad esempio da altro complice, e derivanti, dunque, da un patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati. Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, difatti, le stesse non sono assimilabili né a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 c.p.p., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali l'art. 194, comma 3, c.p.p. prevede l'inutilizzabilità (Cass. Penale Sez. V n. 4977 del 8/10/2009, dep.8/2/2010).

III.B - PROVA DEL VINCOLO ASSOCIATIVO E VALORE PROBATORIO DELLA PARTECIPAZIONE AD ILLECITI ASSOCIATIVI.

Sulla stessa linea interpretativa si pone, altresì, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale secondo la quale "la prova di un fatto, specialmente in riferimento, come si è già detto, ad un illecito associativo può anche essere, e talvolta non può che essere, logica piuttosto che fattuale" (CGF 19.8.2011, C.U. n.47/CGF del 19.9.2011).

In proposito, in ordine alla prova della sussistenza dell'illecito associativo ex art. 9 C.G.S., la Procura Federale intende fare propri e richiamare i criteri di valutazione affermati in merito dalla Suprema Corte di Cassazione.

In particolare è pacifico che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti agli illeciti fine effettivamente realizzati influiscono sul giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione (Cass. Penale Sez. 5 n. 21919 del 4/5/10, dep. 8/6/10). La ripetuta commissione di illeciti-fine integra, difatti, per ciò stesso, gravi,

precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo (Cass. Penale Sez. 2 n. 5424 del 22/1/10, dep. 11/2/10; Cass. Penale, Sez. 2, 16.3.2010, n. 24194, dep. 23.6.2010).

Parimenti, e reciprocamente va osservato che il fatto che taluno occupi una posizione gerarchicamente dominante nell'ambito di un'associazione rileva ai fini della prova in ordine alla responsabilità del medesimo soggetto relativamente a specifici illeciti-fine, rientranti nell'ambito del programma associativo, di cui egli venga accusato da altro partecipe del sodalizio (Cass. Penale Sez. 1 n. 17886 del 30/3/04, dep. 16/4/04).

III.C - VOCI CORRENTI IN AMBIENTI RISTRETTI

Nel presente procedimento stessa valenza ed utilizzabilità probatoria si devono ritenere riconoscibili alle dichiarazioni aventi ad oggetto notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone, anche quando non sia identificata o identificabile la fonte di tale notizia, in altre parole le voci correnti nel pubblico. Tale valore probatorio è, infatti, attribuito a tale tipo di risultanze dalla stessa Suprema Corte, allorché siffatte notizie circolano all'interno di una comunità ristretta (Cass. Penale Sez. VI n. 31721 del 10/06/2008, dep. 29/07/2008; Cass. Penale Sez. I n. 3205 del 13/01/1999, dep. 9/03/1999; Cass. Penale Sez. I n. 11969 del 11/10/1994, dep. 28/11/1994).

E, invero, appare evidente che l'ambiente di una Società di calcio nonché quello degli appartenenti, tesserati e non, al sodalizio contestato nei precedenti deferimenti, allegati agli atti, si devono qualificare come comunità ristrette, i cui membri sono legati da particolari vincoli di colleganza, professionali e, talora, di convivenza, comunità in relazione alle quali appaiono pienamente applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte come sopra riportati.

IV - ESPRESSA RISERVA DI ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Va precisato, come peraltro noto e notorio, che il procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Cremona è tuttora in corso e, pertanto, si fa espressa riserva di integrazione del materiale probatorio anche nel corso del presente procedimento e di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, anche integrativi del presente deferimento, in conformità alle norme federali vigenti. Con riferimento a tale profilo si rappresenta che le contestazioni di cui al presente provvedimento riguardano specifici episodi e non si potranno, quindi, ritenere assorbenti di altri eventuali specifici episodi e fatti che, in ipotesi, dovessero venire alla luce a seguito di ulteriore attività di indagine statutale e/o disciplinare federale.

Si rileva, inoltre, che le gare e le posizioni di soggetti tesserati, oggetto di indagine sia in sede penale che disciplinare e che, comunque, dovessero risultare evidenziate dall'attività già espletata, ma non ricomprese nel presente provvedimento, non possono intendersi valutate da questo Ufficio, neanche nella prospettiva di irrilevanza cd. implicita, in quanto saranno oggetto di esame nell'ambito del procedimento di stralcio la cui apertura è stata disposta contestualmente all'adozione dell'odierno deferimento. Ciò anche alla luce della perdurante pendenza del procedimento penale, come sopra rilevato.

V – ESAME DELLE SINGOLE GARE

V.1 - GARA ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010 - s.s. 2009 - 2010 - Campionato di serie B - risultato finale 1 - 1

La gara in oggetto, terminata con il punteggio di 1-1 (vantaggio dell'Ancona nel primo tempo e pareggio del Grosseto a 4' dal termine), disputata alla quintultima giornata del campionato nazionale di Serie B della stagione sportiva 2009/2010 quando la squadra di casa era in una posizione di relativa tranquillità in classifica e il Grosseto era ancora in corsa per i play-off, ha già costituito oggetto di attenzione nell'ambito del procedimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp, ove, in particolare, si è pervenuti al deferimento dei seguenti soggetti:

- CAROBBIO Filippo, JOELSON Inacio Josè, ACERBIS Paolo Domenico, CONTEH Kewullay e TURATI Marco, all'epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, nonché IACONI ANDREA, all'epoca Direttore Sportivo della medesima Società, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati, non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo, i soli calciatori, denaro dai cosiddetti "Zingari".

Con l'aggravante, per tutti, di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest'ultima della posizione di Iaconi).

- CONSONNI Luigi e SARRI Maurizio, all'epoca dei fatti entrambi tesserati del GROSSETO, per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010;

- la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, TURATI, IACONI, CONSONNI e SARRI, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere;

- la società A.C. ANCONA S.P.A. per responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, C.G.S. per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.

Dagli atti di quel procedimento, infatti, ed in particolare delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati sia in sede di giustizia ordinaria che innanzi alla Procura federale, è emerso che la partita fu obiettivo di un accordo fra i tesserati delle due Società, che pattuirono un pareggio. Le trattative per l'accordo furono condotte dall'allora D.S. del Grosseto IACONI ANDREA e dai calciatori della stessa compagine TURATI Marco e JOELSON Inacio Josè con tesserati dell'Ancona all'epoca rimasti ignoti. Di tale illecita attività ebbero ad approfittare, al fine di trarne profitto con le scommesse, i cosiddetti "Zingari" che, avuta la "soffiata" da CAROBBIO Filippo, ebbero a compensare quest'ultimo e i suoi compagni di squadra ACERBIS Paolo Domenico, JOELSON Inacio Josè, CONTEH Kewullay e TURATI Marco con somme di denaro.

La ricostruzione dei fatti operata dal GIP del Tribunale di Cremona nell'ordinanza del 9.12.2011 e le dichiarazioni auto-etero accusatorie del calciatore Filippo CAROBBIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il Grosseto, in data 20.12.2011, in sede di interrogatorio di garanzia davanti al suddetto magistrato, permettevano, invero, di accertare che alcuni esponenti del cosiddetto gruppo di scommettitori degli "Zingari" avevano trovato alloggio, nei giorni immediatamente precedenti la disputa della gara, nell'albergo di Castelfidardo, ove si trovava in ritiro la compagine del Grosseto, e che gli stessi erano intervenuti, in pratica, su una partita il cui esito era stato già combinato dalle due Società.

Filippo CAROBBIO, sentito da questa Procura Federale in data 29.02.2012, così testualmente ricostruiva i fatti oggetto d'indagine " ... ci trovavamo in ritiro punitivo a Norcia e quindi avevamo assoluta necessità di non perdere la gara ed, in proposito, il nostro direttore sportivo, IACONI, incaricò TURATI e JOELSON a trattare con i calciatori dell'Ancona, il primo perché l'anno precedente aveva giocato proprio ad Ancona ed il secondo perché era amico del portiere anconetano, DA COSTA, entrambi brasiliani; i miei compagni andarono a parlare con l'Ancona promettendo una somma di denaro in cambio della vittoria; non ricordo se ero presente quando IACONI chiese ai miei compagni di andare, ma ero presente in altre occasioni durante le quali il direttore sportivo discorreva della circostanza e comunque il fatto mi venne anche ulteriormente confermato dai diretti interessati; ricordo peraltro che i miei compagni si recarono ad Ancona con un'auto messa a disposizione della società. I calciatori emissari raggiunsero l'accordo con gli avversari, ratificato dalla società che, tuttavia, prevedeva un pareggio, atteso che l'Ancona non voleva perdere la gara e quindi non veniva pattuita alcuna somma da corrispondere ... suppongo che l'iniziativa del DS IACONI nascesse dal fatto che la mia squadra ambiva all'accesso alla fase Play Off per il quale erano necessari quei tre punti, mentre l'Ancona non aveva più obiettivi da raggiungere ... comunicai l'accordo intercorso tra ANCONA – GROSSETO agli zingari ed in cambio dell'informazione mi venne corrisposta la somma di circa € 7.000,00, e così pure a CONTEH, anche se non prese parte alla gara, ed a JOELSON; in questa circostanza contattai io i miei compagni rappresentandogli tale opportunità; per le ulteriori modalità della gara mi riporto a quanto dichiarato nell'interrogatorio di garanzia; la gara finì 1-1".

Il calciatore del Grosseto Marco TURATI negava di essersi recato ad Ancona per trattare il risultato ma ammetteva numerosi contatti, telefonici e tramite social network, con i suoi ex compagni di squadra. Inacio Josè JOELSON, anch'egli all'epoca tesserato per il Grosseto, ammetteva di aver lasciato il ritiro della squadra ma solo al fine di curarsi a causa di un infortunio subito ma tale circostanza veniva puntualmente smentita dall'allenatore SARRI e dal DS IACONI che evidenziavano, al contrario, come durante il ritiro di Norcia non vi fosse stato alcun giocatore infortunato.

Il calciatore Kewullay CONTEH, sempre tesserato per il Grosseto, sentito da quest'Ufficio in data 13.04.2012, confermava in pieno la versione dei fatti fornita dal CAROBBIO, ammetteva il proprio coinvolgimento nella combine con percezione di denaro da parte degli "Zingari" e ribadiva l'assenza di TURATI durante la riunione tecnica riferendo di aver appreso da CAROBBIO che lo stesso si era recato ad Ancona al fine di concordare il risultato.

Tale quadro complessivo, qui riassunto per sommi capi, si è ritenuto dovesse, quindi, condurre al deferimento nei confronti dei soggetti dianzi indicati che, fatta eccezione per CONSONNI Luigi e SARRI Maurizio, sono stati tutti sanzionati dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18.06.2012 in quanto ritenuti responsabili di quanto loro ascritto. La decisione della C.D.N. è poi stata confermata dalla Corte di Giustizia Federale (C.U. 2/CGF del 6.07.2012).

Nell'ambito di tale precedente procedimento, peraltro, si era dovuto prendere atto del fatto che non era stato possibile acquisire alcun ulteriori elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento diretto, nell'attività tendente a realizzare l'alterazione della gara in esame, anche delle Società.

La nuova attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona, successiva al precedente deferimento da parte della Procura federale, dalla quale ha preso le mosse il presente procedimento, oltre che le successive audizioni svolte da quest'Ufficio, consentono, invece, di colmare i profili lacunosi sopra evidenziati, almeno con riferimento alle condotte antiregolamentari poste in essere dal Sig. Piero CAMILLI, Dirigente con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio) e da tesserati dell'Ancona che in precedenza non era stato possibile individuare e che ancora, in parte, sono rimasti sconosciuti.

E infatti, sulla base delle risultanze dell'attività ulteriore, svolta dalla A.G.O. di Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura federale, è risultato confermato che la partita fu obiettivo di un accordo fra i tesserati delle due Società, che pattuirono un pareggio. Le trattative per l'accordo furono condotte dall'allora D.S. del Grosseto IACONI Andrea previa autorizzazione del Sig. CAMILLI Piero e dai calciatori della stessa compagine TURATI Marco e JOELSON Inacio Josè con il tesserato dell'Ancona DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael e

probabilmente altri allo stato rimasti ignoti. Di tale illecita attività ebbero ad approfittare, al fine di trarne profitto con le scommesse, i cosiddetti "Zingari" che, avuta la "soffiata" da **CAROBPIO Filippo**, ebbero a compensare quest'ultimo e i suoi compagni di squadra **ACERBIS Paolo Domenico**, **JOELSON Inacio Josè**, **CONTEH Kewullay** e **TURATI Marco** con somme di denaro.

MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

<p>CAROBPIO Interrogatorio PM del 17.04.2012</p>	<p>Riferisce CAROBPIO al PM: <i>"Ricevo lettura delle dichiarazioni che fanno riferimento all'iniziativa del Direttore Sportivo IACONI del Grosseto, che incaricò TURATI e JOELSON di andare a trattare con i giocatori dell'Ancona, promettendo del denaro in cambio della vittoria. (...) Confermo in ogni caso tutte le dichiarazioni che ho rilasciato in Procura Federale".</i></p>
<p>ACERBIS Interrogatorio GIP(CR) del 29.05.2012</p>	<p>Sul tentativo di combine, ACERBIS dice: <i>"ANCONA-GROSSETO il Grosseto, inteso come società, voleva comprare la partita per accedere ai play-off, in realtà l'Ancona non fu d'accordo e la partita finì 1-1. CAROBPIO voleva far entrare nella scommessa gli "zingari", ma il giorno della partita mi disse che non si faceva nulla".</i></p>
<p>TURATI Interrogatorio GIP(CR) del 30.05.2012</p>	<p>TURATI riferisce al GIP: <i>"Ancona – Grosseto è una partita appunto del 2010 se non ricordo male (...) E niente, durante la settimana precedente a questa partita ricordo che ci intrattenemmo per l'intera settimana in ritiro tutta la squadra una sorta di ritiro punitivo e ricordo che, insomma, durante quella settimana ci fu soprattutto un pour parler fra di noi, fra compagni di squadra e come si fa di solito a fine campionato si fanno conti per vedere quanti punti si potevano fare da lì alla fine. E ricordo che durante quella settimana i miei compagni di squadra quelli un po' più vecchi insomma, CONSONNI, CAROBPIO con questi giocatori qui, mi dissero che con un punto noi potevamo rimanere in una buona media e mi chiesero più che altro informazioni tecniche, atletiche un po' su tutto, sui giocatori dell'Ancona (...) Sì, dove avevo giocato io. Io insomma, sentivo spesso i giocatori dell'Ancona per cui insomma detti diverse informazioni fino a che ricordo che un giorno ci fu una riunione in una camera dove eravamo sette o otto giocatori di noi.(...) G.I.P. - Voi eravate in un albergo a Norcia? TURATI - A Norcia. (...) Sì. E ricordo che lì ci fu, se non mi sbaglio Carobbio che disse... P.M. - Ecco, può indicare poi le persone presenti nelle vostre ... TURATI ... sì, sicuramente eravamo presenti io, CAROBPIO, CONSONNI, MORA, MELUCCI sicuramente questi, insomma. E ricordo appunto che ci disse, ci disse CAROBPIO che parlando con il nostro direttore sportivo IACONI insomma, per la nostra squadra poteva anche ed andare bene un punto, ed insomma disse: "magari quando arriviamo là allo stadio se c'è qualcuno che può conoscere qualche giocatore dell'Ancona, insomma per noi un punto potrebbe andare bene, penso anche per loro visto che sono salvi" ed insomma ... con un punto anche, anche per loro potrebbe andare tutto bene. Ricordo che il giorno seguente mi contattò JOELSON e mi disse: "guarda devo andare a fare una visita io, devo andare a fare una visita volevo chiederti se mi accompagnavi, visto che tu insomma conosci anche la strada" mi disse che doveva andare insomma ad Ancona, che poi non era ad Ancona era San Benedetto, insomma, zone del genere, e mi disse che tra le altre cose si doveva incontrare con il portiere dell'Ancona che era DA COSTA. Io lo accompagnai e mi ricordo che facemmo la strada e lui mi disse: "guarda, visto che il direttore ha comunque sia chiesto questo, se potevamo fare un punto su ordine del presidente io quasi quasi glielo chiedo a DA COSTA visto che è un mio amico" e gli dissi: "guarda, secondo me sbagli, perché comunque Angelo è un bravissimo ragazzo e"... e lui mi disse: "va bhè, ma se ci dobbiamo mettere d'accordo tanto lo devono sapere tutti". Io ricordo che non assistetti alla conversazione JOELSON – DA COSTA, perché quando ci incontrammo nelle zone di San Benedetto</i></p>

JOELSON mi disse: "guarda, tu rimani dentro l'autogrill che poi parlo io con Angelo".(...) E praticamente niente, ci incontrammo ed io Angelo lo vidi solo per un minuto dopo, perché quando uscì poi dall'autogrill loro avevano comunque parlato già, ebbi solo il tempo di salutare Angelo ed insomma, finì lì la cosa. Poi mi ricordo che sulla via del ritorno mi disse che appunto, gli aveva detto che comunque sia, il nostro presidente voleva, cioè voleva almeno pareggiare, insomma per rimanere in media play-off e lui negò insomma la sua disponibilità, disse: "no, guarda noi anche se, comunque sia siamo salvi con un punto io preferisco sempre giocare, per cui"... insomma, la cosa finì lì. Quando tornammo ricordo che, comunque sia, CAROBBIO chiese immediatamente a JOELSON se insomma, c'era questa disponibilità da parte del portiere dell'Ancona, JOELSON parlò e disse di no, insomma, sembrava che un po' la cosa dovesse finire lì. Poi invece ricordo che il giorno prima della partita si parlò comunque sempre del discorso di dire, quando si arriva, poi al campo per la partita si può comunque sia parlare lì. Io sinceramente poi quando arrivai al campo salutai mille persone, perché insomma conoscevo tutti, non so con chi possa nuovo o aver parlato i miei compagni, insomma, quelli un po' più vecchi, ma alla fine di tutto fu una partita regolare, insomma, devo essere sincero prendemmo quasi subito e poi ci riversammo in avanti pareggiammo verso la fine 1 - 1 e poi forse gli ultimi cinque minuti insomma, le squadre un po' si accontentarono si misero una da una parte ed una... (...) si misero un po' il cuore in pace. G.I.P. - Non... quindi, non ci sono state scommesse, non c'è stato niente? TURATI Che io sappia, no, nel senso poi...G.I.P. - Che lei sappia. TURATI ... leggendo l'ordinanza, leggendo un po' di cose mi sono reso conto che, insomma, qualche mio compagno può aver scommesso. P.M. - Ma qui si parla di soldi, lei ... TURATI No, mi diceva di, comunque sia chiarire che insomma il nostro direttore IACONI insomma, parlò con i giocatori più vecchi per cercare di combinare questo risultato. G.I.P. - Che però, rimase... TURATI Per quello che comunque so io, sì. G.I.P. - ... così senza un vero accordo? TURATI Sì, senza un vero accordo, alla fine, cioè ci fu più che altro un pour parler.

JOELSON
Interrogatorio
GIP (CR)
del
04.06.2012

JOELSON, rettificando quanto affermato in precedenza, dice: "Il primo episodio che sono in grado di raccontare è quello di ANCONA-GROSSETO. Faccio presente che il direttore sportivo IACONI mi disse che noi avevamo bisogno di vincere e che poteva essere utile che lo andassi a parlare con DA COSTA dell'Ancona in quanto brasiliano anche lui mentre poteva essere utile la presenza anche di TURATI che era un ex giocatore dell'Ancona. Questo discorso avvenne in camera d'albergo in Norcia prima di andare a quello di Castelfidardo. Mi disse tuttavia che per realizzare questo progetto voleva l'assenso del presidente CAMILLI. La mattina dopo ci disse che l'assenso era arrivato ci fece trovare la macchina dell'hotel e guidando io raggiungemmo un autogrill ove incontrammo il DA COSTA, che conoscevo di vista e che era con altri due giocatori dell'Ancona. Non so con esattezza chi abbia preso l'appuntamento di certo non io forse TURATI. Iniziai a parlare con DA COSTA e gli riferii quanto mi era stato chiesto di fare e cioè che se ci avessero lasciato vincere sarebbe stato loro corrisposta la somma di 30.000 euro. DA COSTA immediatamente però disse che non ne voleva sapere nonostante la somma fosse abbastanza importante in confronto al suo stipendio. Il no di DA COSTA fu molto secco e immediato. Tornammo a Norcia e riferimmo dell'esito del viaggio a IACONI. Aggiungo che anche se in realtà non ve ne era bisogno poiché di certo parecchi sapevano del senso del nostro viaggio ufficialmente il mio spostamento era dovuto ad un dolore che avevo alla caviglia e ad una visita che doveva fare. Nei giorni successivi ci spostammo in un altro hotel a Castelfidardo e il giorno prima della partita CAROBBIO mi chiese di salire nella camera di GEGIC che si presentò come "Palmiro" e che era accompagnato da un'altra persona più anziana. Mi fu proposto il risultato che prevedeva in sostanza la vittoria dell'ANCONA ma CAROBBIO fece presente a GEGIC che proporre la nostra sconfitta non era possibile. A quel punto il discorso

	<i>finì. A quel punto anche senza una combine come quelle di cui ho parlato di fatto entrambe le squadre si erano trovate d'accordo per un pareggio e giocammo tutti in quella direzione. Infatti il risultato finale fu di 1 -1".</i>
CONTEH Interrogatorio GIP (CR) del 04.06.2012	<i>Sulla partita CONTEH dice: "Per quanto concerne ANCONA - GROSSETO praticamente le squadre erano d'accordo per il pareggio che serviva ad entrambe le squadre. Io però non giocai quella partita. Parlammo noi della squadra in pratica tutti insieme comunque certamente i più anziani che ho citato compreso il capitano CONSONNI dopo pranzo il giorno prima della partita e alla sera CAROBBIO mi diede 6.000 euro. In realtà non so da chi provenissero i soldi se dagli stranieri che avevo visto nella precedenti occasioni o. da qualcun altro. Come ho detto io non ho giocato e nel secondo tempo mentre ero in panchina sentii l'allenatore SARRI preoccuparsi perché stavamo perdendo e si doveva pareggiare. In effetti pareggiammo negli ultimi minuti"</i>
IACONI Audizione del 08.06.2012	<i>Il DS IACONI spontaneamente dichiara: "In relazione alla gara ANCONA - GROSSETO, ricordo che in società c'era un clima molto pesante, in quanto avevamo perso la gara interna con il Lecce; il Presidente aveva già ipotizzato di voler mandare via l'allenatore; il martedì, mentre ci trovavamo in ritiro punitivo a Norcia, mi si avvicinò TURATI che mi disse di conoscere alcuni giocatori dell'Ancona, sua ex squadra, che avrebbe potuto contattare per lasciarci vincere la partita; riferii la circostanza al Presidente per valutare tale ipotesi e lo stesso mi disse di autorizzare il TURATI a lasciare l'albergo per recarsi a parlare con gli avversari e così misi a disposizione del giocatore la macchina della società. Mi sembra lo stesso giorno, mi si avvicinò pure JOELSON chiedendomi di accompagnare TURATI, essendo in confidenza con il calciatore DA COSTA dell'Ancona anch'egli brasiliano, ed anche a costui concessi l'assenso. I due ragazzi partirono e fecero ritorno nella stessa serata; TURATI mi riferì che aveva parlato con 3-4 giocatori dell'Ancona e che costoro volevano circa € 100.000,00 per lasciarci la vittoria; lo riferii al Presidente che mi disse di interrompere la trattativa. Comunicai quindi la decisione del Presidente al TURATI. JOELSON invece, nel frattempo mi aveva riferito di aver parlato con DA COSTA che, però, si era rifiutato di prestarsi ad un'eventuale combine; Raccomandai quindi ai due il massimo impegno per conseguire la vittoria (...) non so con precisione chi fossero i tre giocatori con i quali il TURATI diceva di aver parlato, mi sembra di ricordare che costui mi riferì dei suoi trascorsi rapporti con COLACONE e CATINALI, però non mi disse chi furono i suoi interlocutori nell'incontro. (...) il giorno dopo lasciai l'hotel e tornai a Giulianova mentre la squadra partì per Castelfidardo (...) oltre al Presidente tale circostanza non è stata portata a conoscenza di nessuno, neanche dell'allenatore; (...) non ricordo che JOELSON si sia allontanato con il pretesto di cure mediche, anche perché, mi sembra di ricordare, che i ragazzi rimasero fuori solo poche ore e pertanto nessuno se ne sarebbe potuto accorgere".</i>
ACERBIS Audizione del 09.07.2012	<i>ACERBIS dice: "In relazione alla partita ANCONA- GROSSETO del 30.4.10, come è noto, eravamo a Norcia in ritiro e durante la settimana appresi da CAROBBIO che ci potesse essere la possibilità che la società del Grosseto comprasse la partita contro l'Ancona e per questo motivo si decideva di sondare le intenzioni della squadra anconetana. E' ovvio che quando negli spogliatoi si parlava di "società" ci si intendeva riferire al Presidente CAMILLI anche perché i soldi della combine non potevano che provenire da lui. Ciò tuttavia, l'Ancona rifiutò di perdere la partita e, se non ricordo male, questa sarebbe dovuta terminare con un pareggio mentre durante la gara mi accorsi dall'andamento del gioco che l'incontro si sarebbe concluso sul risultato di 1-1 penso per consentire ai calciatori dell'Ancona di conseguire la vincita delle loro probabili scommesse fatte a titolo personale. Questa ultima è solo una mia supposizione in considerazione del fatto che era notorio che gli atleti dell'Ancona non venivano retribuiti da molti mesi."</i>

<p>CAROBBIO Audizione del 10.07.2012</p>	<p>CAROBBIO dichiara all'Ufficio: <i>"In relazione alla gara ANCONA-GROSSETO del 30.4.10, ribadisco quanto già dichiarato, precisando che nel ritiro non era presente il Presidente; tutti sapevamo che nessuno della società, ivi compreso l'allenatore, potesse prendere qualsivoglia iniziativa senza consultare CAMILLI, quindi per noi era evidente che il DS IACONI agisse su mandato di quest'ultimo, ma personalmente, in relazione a tale gara, non ho visto né sentito IACONI parlare con lui"</i>.</p>
<p>TURATI Audizione del 10.07.2012</p>	<p>TURATI riferisce ancora: <i>"In relazione alla partita ANCONA-GROSSETO del 30.4.10, nel confermare quanto dichiarato il 30.5.12 all'autorità giudiziaria ordinaria, preciso che, mentre ci trovavamo in ritiro punitivo, JOELSON mi chiese di accompagnarlo, con l'autovettura della società, ad una visita medica, specificando che aveva preventivamente richiesto l'autorizzazione al DS IACONI; io personalmente non chiesi il permesso a nessuno; una volta saliti in auto, JOELSON mi disse il vero motivo dell'allontanamento dal ritiro, e precisamente che IACONI aveva ricevuto dal Presidente CAMILLI l'incarico di mandarci dai giocatori dell'Ancona per cercare di concordare un pareggio; mi precisò che stavamo andando a parlare con DA COSTA, che io conoscevo per averci giocato insieme la stagione precedente ad Ancona, ed era brasiliano come JOELSON; io rimasi un po' stupito anche perché, conoscendo DA COSTA, ritenevo improbabile che costui potesse prestarsi ad una cosa simile; ci incontrammo in un autogrill, ma JOELSON mi disse che preferiva parlare con DA COSTA da solo e, pertanto, io rimasi all'interno dell'autogrill; io mi limitai a salutarlo quando tra i due la conversazione era esaurita; una volta risaliti in auto, chiesi l'esito del colloquio e JOELSON mi riferì che DA COSTA non ne aveva voluto sapere nulla e la cosa non mi stupì affatto; rientrati in hotel a Norcia, la squadra stava andando a pranzo e JOELSON riferì, in mia presenza, l'esito del colloquio a CAROBBIO, il quale, comunque, era già a conoscenza della nostra missione; personalmente non ho visto JOELSON riferire quanto accaduto a IACONI, ma devo ritenere che gliene abbia parlato; non ricordo di averne parlato con qualche compagno (...) quando seppi il vero motivo del nostro viaggio cercai di dissuadere JOELSON, anche perché DA COSTA era sicuramente la persona meno adatta per una cosa del genere (...) non ho visto nessun altro giocatore dell'Ancona in quell'autogrill"</i>.</p>
<p>CAMILLI Audizione del 13.07.2012</p>	<p>Il Sig. Piero CAMILLI ha dichiarato: <i>"Sono presidente del Grosseto dal 2000 (...) Prima, quando ero nei dilettanti o in Serie C, non delegavo nessuna incombenza amministrativa-gestionale, ma da quando sono in serie B, per necessità, ho iniziato a delegare, non potendomi occupare di tutto (...) preciso che ogni qualvolta la mia società deve affrontare impegni di spesa rilevanti, vengo interpellato dai miei collaboratori-dirigenti, mentre se si tratta di attività legata all'ordinaria amministrazione o spese "normali", i miei collaboratori sono liberi di agire ciascuno in relazione al proprio ruolo. Detto discorso ovviamente, vale sia per quanto riguarda l'attività svolta dal (...) sia per quanto riguarda l'attività svolta dal Direttore Sportivo, Andrea IACONI, quest'ultimo in carica nel Grosseto dall'inizio della Stag. Sportiva 2009-10 sino a novembre 2010; tutti autonomi nelle loro decisioni salvo che si tratti di spese urgenti (...) ritengo sia normale che in qualità di presidente possa pretendere dai miei collaboratori e dirigenti, che mi si tenga informato sugli aspetti rilevanti ed in particolare sulle questioni che afferiscono gli aspetti economici, e possa di conseguenza prendere ogni decisione finale nella più completa autonomia (...) in trasferta mi è capitato di andarci molto raramente, a tal riguardo ricordo che nella stag. Spotiva 2009-10 seguii la squadra in trasferta in occasione delle gare ANCONA-GROSSETO e FROSINONE-GROSSETO. Per quanto riguarda ANCONA-GROSSETO, l'opportunità di seguire la partita mi fu offerta data dal fatto che il venerdì, giorno in cui si disputò la gara, mi trovavo a Offida (AN) vicino ad Ancona, per motivi legati alla mia attività lavorativa (contratto presso la SMA) (...) Escludo di aver parlato con IACONI nel corso di quella settimana, in quanto subito dopo la sconfitta con il Lecce ordinai il ritiro punitivo a Norcia, contro la volontà dello stesso Iaconi, il quale, in netto</i></p>

dissenso con me, addirittura minacciò di dimettersi, cosa che in realtà non fece. Pertanto, come mio uomo di fiducia, in tale occasione delegai al seguito della squadra il dirigente, Sig. Luciano CAFARO, il quale rimase in ritiro per l'intero periodo stabilito, ovvero dal lunedì al venerdì, giorno in cui si disputò la gara; preciso che per i suddetti motivi, in quella settimana parlai solo con CAFARO e con l'allenatore SARRI; preciso che i miei rapporti con IACONI sono ripresi, in maniera fredda e distaccata, verso la fine della settimana successiva alla gara contro l'ANCONA (...)"

L'Ufficio ha quindi chiesto al Camilli: "In relazione alla citata gara ANCONA – GROSSETO del 30.4.10 risulta a questo Ufficio che Lei diede al sig. IACONI l'incarico di utilizzare una autovettura della società per inviare, il mercoledì o giovedì precedenti la gara, alcuni dei suoi giocatori - mentre si trovavano a Norcia, in ritiro punitivo pregara – a Castelfidardo dai giocatori dell'Ancona per cercare di concordare un pareggio o una vittoria. In particolare andarono i giocatori TURATI, ex calciatore dell'Ancona, e JOELSON. Cosa può riferire in proposito?"

il Presidente ha dichiarato: "Escludo tale circostanza, e aggiungo che, qualora IACONI avesse avuto bisogno di utilizzare la predetta autovettura, di certo non avrebbe avuto bisogno di alcuna mia autorizzazione, dal momento che tale vettura era detenuta dallo stesso IACONI in comodato d'uso a titolo esclusivo; pertanto, non posso escludere che IACONI abbia potuto agire nel senso prospettato nella domanda, per fini personali e/o diversi a me del tutto sconosciuti; a tal riguardo e ad ogni buon fine evidenzio che IACONI era molto amico di determinati giocatori, in particolare quelli coinvolti nel calcio scommesse, e non posso escludere, alla luce di quanto emerso dalla vicenda del calcio scommesse, che lo stesso fosse uno scommettitore e facesse parte di un gruppo organizzato per l'alterazione dei risultati di partite di calcio; aggiungo, altresì, che il rapporto contrattuale con Iaconi è stato da me interrotto, anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale, nel novembre 2010 a fronte della cessazione del rapporto al 30/6/2011.

All'ulteriore domanda "Lei ebbe un altro colloquio con IACONI nel quale questi le riferì che i giocatori dell'Ancona, a seguito del colloquio con TURATI e JOELSON, dissero di volere circa € 100.000,00 per la vittoria? Cosa può riferire in proposito?" il CAMILLI ha risposto: "Escludo assolutamente anche tale circostanza, per gli stessi motivi innanzi esposti".

Richiesto, poi, dall'Ufficio di fornire una spiegazione in merito al fatto che una molteplicità di ex tesserati del Grosseto lo chiamasse direttamente in causa in merito all'alterazione dei risultati di alcune gare, riferiva: "ritengo molto sospetto e strumentale tale comportamento, assunto molti mesi dopo l'inizio delle indagini, e dopo svariati interrogatori, nei quali gli stessi avevano negato o omesso di riferire le suddette circostanze in maniera univoca, imputabile alla mia scelta, avvenuta in tempi risalenti a febbraio- marzo 2012, di chiedere l'autorizzazione alla FIGC a procedere, non solo in sede penale, ma anche in sede civile, sotto forma di sequestro conservativo di tutti i beni personali, nei confronti di tutti i miei dipendenti coinvolti nelle indagini penali di Cremona; a tal riguardo preciso di aver avuto l'autorizzazione ad agire in sede penale, tanto è vero che li ho denunciati per calunnia e truffa aggravata; evidenzio, infine che, della mia iniziativa di agire in sede penale e civile è stata data ampio risalto dai mezzi di informazione e per questo i predetti lo hanno sicuramente appreso".

DA COSTA JUNIOR
Audizione
del
13.07.2012

L'allora portiere dell'Ancona **DA COSTA JUNIOR** ha dichiarato: "In relazione alla partita ANCONA-GROSSETO del 30.4.2010, qualche giorno prima mi telefonò il mio connazionale JOEHLSON che preannunciò il suo arrivo ad Ancona per fare delle visite mediche. Ed in effetti qualche giorno dopo mi ritelefonò per dirmi che si trovava in città. Per comodità di tragitto concordammo dunque di incontrarci in un autogrill, situato a circa 10 Km da Porto Recanati, perché mi disse che desiderava salutarmi di persona. Arrivato nel piazzale dell'autogrill trovai JOEHLSON che mi aspettava. Oltre il JOEHLSON non ho visto nessun altro. Dopo aver chiacchierato su fatti di ordinaria importanza lui entrò nel merito della partita e mi disse che il

	<p><i>Grosseto voleva andare in serie A e che quindi avrebbero voluto vincere la gara contro la mia squadra. Replica, immediatamente, che anche noi dell'Ancona avremmo voluto vincere la partita. Lui allora ribadì la volontà di conseguire la vittoria della sua squadra e che in questo caso, disse, che mi avrebbe fatto diventare ricco, mi avrebbe fatto "star bene". Frase da me interpretata come una battuta. Rimasi dapprima sorpreso ma, davanti alla sua insistenza, con tono infastidito gli risposi che di un fatto del genere con il sottoscritto non doveva neanche pensare di parlarne (...) Resosi conto della mia intransigenza ricondusse la chiacchierata su toni scherzosi. Così chiusi il discorso, lo salutai ed andai via. L'incontro è durato 5 minuti circa (...) JOEHLSON non fece alcun riferimento preciso ad importi di denaro. Ho letto nei giornali che nell'occasione mi avrebbe promesso €30.000 euro ma escludo che questo sia accaduto. Lui mi disse che mi avrebbe fatto diventare ricco ma non parlò nello specifico di denaro (...) non ho dato peso a questo episodio anche perché cose del genere non mi erano mai capitate e non facevano né fanno parte del mio trascorso sportivo.</i></p>
<p>ERODIANI Audizione del 16.07.2012</p>	<p>Dice ERODIANI: "La fece direttamente PIRANI con l'Ancona e so che erano tutti consenzienti tranne il portiere DA COSTA dell'Ancona. Tutti erano d'accordo sul pareggio. Andatevi a vedere la gara: nel secondo tempo l'Ancona si fermò e negli ultimi minuti si misero a fare la melina per evitare rischi di modifica del risultato concordato".</p>
<p>CAFARO Audizione del 17.07.2012</p>	<p>Il Sig. Luciano CAFARO amministratore unico del Grosseto dal febbraio 2005 al 30 giugno 2012 e attualmente Team Manager della medesima Società, dichiara all'Ufficio: "Nel campionato 2009/10 svolgevo anche la funzione di team manager e qualche volta ho seguito la squadra ma non ricordo esattamente in quale occasione (...) per la parte ordinaria avevo il potere di firma; per la parte straordinaria, laddove si impegnano somme di denaro rilevanti, come per l'acquisto di giocatori, era l'Assemblea dei soci che decideva, tranne in alcune occasioni in cui è capitato che sia stato io ad acquistare un giocatore perché il costo del cartellino non era rilevante; ricordo di aver acquistato io, ad esempio, Turati (...) il pagamento degli stipendi - che avviene nei termini regolamentari - avveniva ed avviene tramite bonifico bancario, attraverso un ufficio distaccato, con sede presso la ILCO, società del presidente Camilli. Il dott. Angelo Mosca, di Viterbo, è il consulente del lavoro del Grosseto (...) con laconi ho avuto dei buoni rapporti, senza nessun tipo di problema; ci sempre siamo confrontati; aggiungo, inoltre, che anche con Camilli, con il quale ho lavorato e lavoro da 12 anni, c'è sempre stato un buon rapporto (...) Il presidente Camilli, dopo la sconfitta con il Lecce, nella stagione 2009/10, disse, molto arrabbiato, a laconi che voleva mandare la squadra in ritiro; laconi era contrariato dalla decisione del Presidente; così facemmo una riunione, alla quale eravamo presenti io, Camilli, laconi e il direttore generale Scalone Alessandro, nella quale ci fu un alterco tra Camilli e laconi, che continuava a contraddirlo perché non capiva il motivo; il Camilli concluse che la squadra doveva andare in ritiro; quando terminò la riunione e laconi era uscito dalla stanza Camilli mi precisò che ero io il referente della società per il successivo ritiro (...) se non ricordo male il 25 aprile partimmo per Norcia, ove la squadra soggiornò fino al 27 aprile, il 28 aprile siamo partiti per Castelfidardo; (...) in questo ritiro il 25 aprile ero presente certamente io, non ricordo se laconi venne il 25 o ci raggiunse, con la sua auto - di cui non ricordo il modello, ma solo il colore grigio - il 26; (...) io non ho né auto della società né telefono della società (...) oltre a me e laconi non c'erano altri dirigenti; in quel periodo ero il referente del presidente (...) Joelson, nel corso del ritiro, mi disse che insieme a Turati sarebbe andato da un fisioterapista di sua conoscenza a Gubbio. Ricordo che andarono con la predetta macchina grigia,</p>

di cui ho fatto riferimento sopra. Non so nulla riguardo i pagamenti per la fisioterapia, pertanto non so se queste spese furono effettivamente sostenute e da chi. Ciò avvenne, il 26 o 27 aprile, se non ricordo male. Tale allontanamento fu autorizzato da Iaconi, al quale io chiesi conferma, e lui mi rispose "sì, sì, ci ho pensato io" (...) io non informai il presidente Camilli, atteso che non mi sembrava opportuno in quanto tali circostanze si erano verificate in altre occasioni anche in altre stagioni (...) Iaconi mi disse più volte che aveva provato a chiamare il Camilli e che non era riuscito a mettersi in contatto; mi aggiunse che aveva parlato solo con la segretaria del Camilli, che, a suo dire, si faceva negare (...) nella settimana del ritiro a Norcia il presidente Camilli mi chiamò quando arrivammo il 25 aprile ed il 27 aprile, la sera prima della partenza per Castelfidardo, chiedendomi se era tutto in ordine; io confermai che era tutto tranquillo (...) voglio precisare che dal 25 al 27 aprile in ritiro era presente tutta la squadra, invece dal 28 aprile solo i giocatori convocati (esclusi, quindi, gli squalificati, gli infortunati e quelli che l'allenatore non voleva) continuarono il ritiro a Castelfidardo tra questi vi erano anche Joelson e Turati. Ad ogni modo, nelle prenotazioni delle camere per i due ritiri di cui sopra era inclusa la prenotazione della stanza anche per Iaconi che non venne né a Castelfidardo né a vedere la partita con l'ANCONA (ANCONA-GROSSETO del 30 aprile 2010) (...) aggiungo che cercai di convincere Iaconi a venire con noi a Castelfidardo, ma Iaconi, dopo essere stato con noi a Norcia, decise di tornare a casa, perché non aveva alcun contatto con il Presidente (...) ricordo che riferii a Scalone della decisione di Iaconi".

JOELSON
Audizione
del
24.07.2012

JOELSON dichiara all'Ufficio: "Confermo integralmente le dichiarazioni rese dinanzi al GIP della Procura della Repubblica presso il tribunale di Cremona il 4.6.2012 (...) In relazione alla gara ANCONA – GROSSETO del 30 aprile 2010, ribadisco che mentre eravamo in ritiro a Norcia il DS IACONI fece chiamare me e Turati. Nella sua stanza ci disse se potevamo avvicinare il portiere dell'ANCONA sig. DA COSTA, brasiliano come me ed ex compagno di squadra di TURATI. Io dissi che era possibile incontrare DA COSTA ed anche TURATI fu della stessa opinione. Lo IACONI ci disse che la Società intendeva comprare la vittoria contro l'ANCONA e che ci sarebbero stati 20.000 euro di ricompensa per lui. Io a quel punto dissi che 20.000 euro mi sembravano un po' pochi e proposi che almeno bisognava proporgliene 30.000. Lo IACONI replicò dicendo che allora avrebbe dovuto consultare il presidente CAMILLI e che ci avrebbe fatto sapere la sua risposta all'indomani. Aggiunse anche che se il CAMILLI avesse dato l'assenso ci avrebbe fatto usare l'auto della Società per raggiungere il luogo dell'incontro (...) All'indomani IACONI disse a me e a Turati che vi era stato l'assenso di Camilli e che ci potevamo "muovere". DA COSTA fu contattato da TURATI che mi disse di aver preso appuntamento ad un autogrill nei pressi di San Benedetto. Arrivati alla stazione di servizio scenderemmo dall'auto e mi sembra che Da Costa arrivò poco dopo, io però non lo vidi scendere dall'auto e quindi non posso dire se fosse solo o meno. Fatto sta che appena riconosciuto DA COSTA mi recai da lui mente Turati che non era vicino a me, subito o quasi subito, incontrò due calciatori dell'ANCONA di cui non so fornire i nomi, ma che avevo visto in occasione di qualche gara come avversari. Non so se i due fossero venuti insieme a DA COSTA. Io proposi la combine a Da Costa, gli parlai della ricompensa di 30.000 euro in caso di nostra vittoria, ma Da COSTA, pur considerando che si trattava di una bella cifra comparandola al suo ingaggio, rifiutò decisamente la proposta (...) Di lì a poco anche Turati si accomiatò dai suoi interlocutori e ripartimmo per NORCIA. In auto chiesi a TURATI che Da Costa non era disponibile a combinare il risultato della gara. Turati non fece considerazioni su quanto si era detto con i già citati giocatori dell'Ancona, anche perché saputo che DA COSTA non era disponibile ad accettare la combine sfumava la possibilità di dare la notizia di un

risultato certo al gruppo degli "zingari". Dichiaro che se Da Costa avesse accettato di combinare la gara tal che TURATI avrebbe potuto "passare" la notizia a CAROBBIO per informare a sua volta gli "zingari", sicuramente ci sarebbe stata una ricompensa anche per me (...) Ritengo che DA COSTA non possa non aver notato il colloquio tra TURATI e i due suoi compagni di squadra. Lo do' per scontato (...) Tornati a NORCIA incontrammo IACONI e gli comunicammo l'esito negativo dell'incontro. IACONI ne prese solo atto. Il giorno prima della gara io e Carobbio incontrammo due degli zingari che saputo che non si poteva combinare un "due" allora potevamo perdere noi del Grosseto la gara, ma Carobbio disse che non era possibile. In questa occasione non si parlò di altre possibilità (...) Il giorno della gara durante il sopralluogo sul terreno di gioco, tra noi del GROSSETO ed i calciatori avversari si decise di pareggiare, e tutti furono d'accordo; in questo senso anche nel corso della partita parlammo nuovamente del fatto che si doveva pareggiare per regolarci di conseguenza (...) Nel ritiro di Norcia c'era anche il Sig. CAFARO il quale era sempre presente nelle trasferte perché curava gli aspetti organizzativi e logistici dei ritiri stessi. Non conoscevo la sua posizione in Società, ma considerando quello che faceva pensavo potesse essere il responsabile dell'area organizzativa. Il CAFARO era presente anche agli allenamenti, ma non partecipava alle riunioni tecniche. Parlava con noi calciatori, è logico, ma si trattava di argomenti scissi dagli aspetti tecnici della gara (...) Io ritengo che il CAFARO non potesse non sapere che ci saremmo allontanati dal ritiro, perché proprio lui avrebbe dovuto occuparsi di reperire una struttura sanitaria per farmi visitare, visto che si era detto che avevo un infortunio. Ritengo quindi che CAFARO sapesse il vero motivo del nostro allontanamento, proprio in virtù della circostanza che ad accompagnarmi sarebbe stato il mio compagno di squadra TURATI; non penso che TURATI stesso potesse identificarsi nell'accompagnatore più "adatto" a questo scopo per vari motivi, quali quello che avrebbe saltato l'allenamento come è stato, e che non poteva sfuggire quindi l'assenza di noi due, più il fatto dei rischi connessi in quelle condizioni con un viaggio in auto, per di più guidata da uno di noi (...) Non conosco i rapporti tra IACONI ed il Presidente CAMILLI, non ho mai assistito a screzi tra loro anche perché si vedevano poco insieme alla nostra presenza. Lo IACONI non manifestò a noi calciatori un suo ipotetico dissenso sulla decisione del CAMILLI per l'effettuazione del ritiro punitivo.

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE

Rammentando come tanto la Commissione Disciplinare Nazionale che la Corte di Giustizia Federale abbiano già riconosciuto l'assoluta credibilità delle dichiarazioni rilasciate tanto alla Procura di Cremona quanto a quest'Ufficio da Filippo CAROBBIO, la particolareggiata ricostruzione dei fatti da questi fornita in data 29.02.2012, riportata in premessa, relativa all'accordo verificatosi tra Ancona e Grosseto al fine di combinare il risultato della gara in oggetto, concordando il risultato di parità da fissarsi sul punteggio di 1-1, trova pieno riscontro sia nella minuziosa e completa attività d'indagine condotta dalla Procura di Cremona, sia in quanto affermato da TURATI, ACERBIS, JOELSON, CONTEH e IACONI tanto alla citata Procura che a quest'Ufficio.

Proprio la testimonianza auto ed etero accusatoria dello IACONI, all'epoca Direttore Sportivo del Grosseto, assume particolare rilevanza poiché resa in data successiva alla celebrazione del procedimento di 1° grado innanzi alla C.D.N. allorché lo stesso, già deferito per gli stessi fatti in virtù di quanto precedentemente dichiarato da CAROBBIO e CONTEH, non avrebbe più potuto avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 23 e 24 del C.G.S..

IACONI ammette di essere venuto a conoscenza della possibilità di concordare il risultato della gara con l'Ancona e di aver concesso, previa consultazione e autorizzazione del Presidente CAMILLI, l'uso dell'autovettura della Società, che lui stesso aveva affidata, ai calciatori Joelson e Turati affinché questi si recassero a parlare con i giocatori dell'Ancona, in particolare con il portiere di quella squadra DA COSTA JUNIOR, connazionale di JOELSON e compagno di squadra di TURATI nella stagione precedente, onde valutare le possibilità di acquisire la vittoria. JOELSON avvicinò DA COSTA JUNIOR che però oppose immediatamente un netto rifiuto nel mentre TURATI contattò altri tre o quattro giocatori dell'Ancona, allo stato non identificati, i quali richiesero, la somma di € 100.000,00 per perfezionare l'accordo. TURATI riferì tale richiesta a IACONI e questi interpellò sul punto il presidente CAMILLI che, considerata esorbitante la richiesta, disse a IACONI di abbandonare la trattativa per la vittoria.

TURATI, sia nell'interrogatorio del 30.05.2012 innanzi al GIP di Cremona che in quello del 10.07.2012 innanzi a questa Procura, conferma sostanzialmente la versione di IACONI ammettendo di aver temporaneamente lasciato il ritiro punitivo di Norcia per recarsi, in "missione" con JOELSON autorizzati da IACONI su precisa disposizione del Presidente CAMILLI, con lo scopo di incontrare, in un autogrill vicino San Benedetto del Tronto, il portiere dell'Ancona DA COSTA JUNIOR che però, come da lui supposto, rifiutò ogni possibile combine. TURATI conclude la sua deposizione affermando che con tutta probabilità l'accordo per il pareggio fu raggiunto una volta giunti al campo di gioco.

JOELSON, a sua volta, nell'interrogatorio del 4.06.2012 innanzi al GIP di Cremona, ricostruisce in modo analogo l'accaduto spiegando che il DS IACONI, vista la necessità del Grosseto di vincere la partita, gli aveva chiesto di contattare il suo connazionale DA COSTA JUNIOR al fine di acquisire la vittoria o, comunque, un risultato utile; gli aveva anche detto che avrebbe potuto farsi accompagnare da TURATI che, essendo un ex, ben conosceva i giocatori dell'Ancona, condizionando, tuttavia, la "missione" al consenso del presidente CAMILLI. La mattina seguente IACONI riferì a JOELSON di aver avuto il benestare di CAMILLI e invitò quindi questi a partire facendogli trovare pronta l'autovettura. L'incontro con DA COSTA JUNIOR e con altri due giocatori dell'Ancona, rimasti allo stato sconosciuti, avvenne presso un autogrill ma nonostante l'offerta di 30.000,00 euro, stante il secco rifiuto del portiere dell'Ancona, non se ne fece niente. Riferisce comunque JOELSON che anche senza un accordo del tipo di quello prospettato, cioè con dazione di denaro, le squadre si trovarono d'accordo per il risultato di pareggio e pertanto giocarono di conseguenza.

La circostanza dell'incontro in autogrill è poi confermata da DA COSTA JUNIOR che riferisce anche dell'offerta fattagli da JOELSON di farlo "diventare ricco" se avesse favorito la vittoria del Grosseto che voleva andare in serie A.

CONTEH e ACERBIS confermano il fatto che le squadre trovarono comunque l'accordo per il pareggio.

Il pieno coinvolgimento del CAMILLI nella vicenda è altresì confermato da CAROBBIO il quale, nell'audizione del 10.07.2012, in proposito dichiara testualmente *"tutti sapevamo che nessuno della società, ivi compreso l'allenatore, potesse prendere qualsivoglia iniziativa senza consultare CAMILLI, quindi per noi era evidente che il DS IACONI agisse su mandato di quest'ultimo"*.

Anche ACERBIS, infine, innanzi a quest'Ufficio il 9.07.2012, chiama in causa il Presidente CAMILLI riferendo, sempre a proposito della gara in oggetto: *"E' ovvio che quando negli spogliatoi si parlava di "società" ci si intendeva riferire al Presidente CAMILLI anche perché i soldi della combine non potevano che provenire da lui"*.

La versione dei fatti ricostruita alla luce delle molteplici fonti citate è perfettamente combaciante e non lascia adito a dubbi di sorta, neanche sotto il profilo logico, circa il coinvolgimento del Sig. Piero CAMILLI, Consigliere con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), nella combine della gara in esame.

La circostanza che tutte le decisioni aventi rilevanza economica, non rientranti nell'ordinaria amministrazione, venissero assunte personalmente dal CAMILLI trova pieno riscontro nelle dichiarazioni rese a quest'Ufficio dal CAMILLI stesso (*"preciso che ogni qualvolta la mia società deve affrontare impegni di spesa rilevanti, vengo interpellato dai miei collaboratori-dirigenti, mentre se si tratta di attività legata all'ordinaria amministrazione o spese "normali", i miei collaboratori sono liberi di agire ciascuno in relazione al proprio ruolo"* e ancora *"... ritengo sia normale che in qualità di presidente possa pretendere dai miei collaboratori e dirigenti, che mi si tenga informato sugli aspetti rilevanti ed in particolare sulle questioni che afferiscono gli aspetti economici, e possa di conseguenza prendere ogni decisione finale nella più completa autonomia ..."*), nonché in quelle rese da CAFARO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società e Team Manager della stessa, il quale riferisce che *"... per la parte straordinaria, laddove si impegnano somme di denaro rilevanti, come per l'acquisto di giocatori, era l'Assemblea dei soci che decideva ..."*. A tal proposito è bene sottolineare che, nonostante il tentativo di CAFARO di non coinvolgere il CAMILLI, è proprio quest'ultimo, quale socio di maggioranza e quindi di riferimento del Grosseto, a identificarsi nel concetto di "Assemblea dei soci".

Va ancora evidenziato che il CAMILLI, sempre nell'ambito delle dichiarazioni rese a questa Procura, pone in risalto la circostanza di non essere solito seguire la squadra in trasferta e di averlo fatto, nel corso della stagione sportiva 2009-10, solo in due occasioni una delle quali è proprio la disputa della gara ANCONA – GROSSETO del 30.04.2010. Tale circostanza, alla luce degli elementi acquisiti agli atti, non appare casuale.

Quantomeno strumentali appaiono poi i riferimenti che il Presidente Camilli fa al Sig. Luciano CAFARO e alle iniziative giudiziarie intraprese nei confronti dei suoi ex tesserati e per le quali avrebbe ottenuto l'autorizzazione a procedere dalla F.I.G.C..

Invero, l'eventuale presenza anche del CAFARO nel ritiro del GROSSETO, alla luce di quanto dichiarato dagli altri tesserati, come sopra riportato, integra una circostanza del tutto neutrale. Peraltro, l'eventuale delega a rappresentare la Società, asseritamente attribuita al predetto CAFARO da parte del CAMILLI, non assume alcuna valenza in ordine a rapporti di ben altra natura, quale quello intervenuto fra lo IACONI ed il CAMILLI, rapporto comprovato da tutte le risultanze passate in rassegna.

In merito, poi, alle iniziative giudiziarie intraprese da CAMILLI nei confronti degli ex tesserati del Grosseto, va osservato che dalla lettura delle carte rimesse alla procura Federale dallo stesso CAMILLI con nota del 14.07.2012, acquisite agli atti del procedimento con provvedimento del Procuratore Federale del successivo 16.07.2012, risulta che a seguito di richiesta inoltrata dal Grosseto al Presidente Federale F.I.G.C. in data 21.12.2011, al fine di ottenere la deroga al vincolo di giustizia, per la tutela delle ragioni della Società nei confronti dei Sigg.ri Carobbio Filippo, Joelson Inacio Josè, Conteh Kewullay e Acerbis Paolo, l'autorizzazione sia stata concessa *"limitatamente alla nomina di difensore della persona offesa ex art. 101 c.p.p. nell'ambito del procedimento aperto presso la Procura di Cremona"* come da nota del 12.01.2012 della Segreteria Federale.

A prescindere dalla circostanza che l'istanza avanzata dal Grosseto al Presidente Federale non menziona le posizioni di TURATI e IACONI, si osserva che la Società in questione ha effettivamente depositato, in data 7.07.2012, atto di denuncia - querela, presso la Stazione dei Carabinieri di Grotte di Castro, nei confronti dei Sigg.ri CAROBBIO Filippo, TURATI Marco, CONTEH Kewullay, JOELSON Inacio Josè, NARCISO Antonio, JOB-IYOCK Thomas Bervè, ACERBIS Paolo e IACONI Andrea per il reato di cui all'art. 640 c.p. pluriaggravato e nei confronti dei Sigg.ri IACONI Andrea e TURATI Marco per il reato di cui all'art. 368 c.p.. La circostanza che la FIGC abbia negato la deroga al vincolo di giustizia e che la denuncia – querela sia stata depositata solo in data 7.07.2012, quindi ben quattro giorni dopo la convocazione del CAMILLI presso gli uffici della Procura Federale, avvenuta con fax trasmesso e ricevuto presso la sede del Grosseto alle ore 15,00 del 3.07.2012, come da ricevuta in atti, oltre a costituire condotta che verrà valutata da questo Ufficio in separata sede, evidenzia, come detto, la strumentalità di tale atto che appare preordinato a esigenze difensive proprio innanzi agli organi della Giustizia sportiva.

Va, inoltre, sottolineato che JOELSON, nell'audizione in data 24.07.2012 innanzi a questa Procura, ha confermato in toto le dichiarazioni rese il 4.06.2012 al GIP di Cremona, ribadendo di aver ricevuto incarico da IACONI, che agiva su mandato di CAMILLI, di contattare, insieme a TURATI, DA COSTA dell'Ancona al fine di combinare il risultato della gara. Ha poi aggiunto ulteriori particolari sullo sviluppo della vicenda che riscontrano quanto riferito sia da TURATI che da IACONI, affermando che l'accordo per il risultato di pareggio fra le due squadre fu raggiunto durante l'ispezione al terreno di gioco, nel pregara, e durante la gara stessa.

Di certo rilievo appare, infine, la smentita di JOELSON in merito alla circostanza di ipotetici litigi fra CAMILLI e IACONI causati dal ritiro punitivo di Norcia, nonché la considerazione in ordine al fatto che l'allora Amministratore Unico e Team Manager del Grosseto, CAFARO, presente in tutte le trasferte e non solo in occasione del ritiro punitivo di Norcia come vorrebbe far apparire il Presidente CAMILLI, non poteva ignorare il reale sviluppo della vicenda, in tutti i suoi risvolti, così sollevando quantomeno dubbi sulla sua figura.

Ribadito, quindi, che nei confronti di CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH, TURATI e IACONI si è già proceduto con riferimento ai fatti sin qui evidenziati e che nei confronti del Grosseto si è proceduto per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto ascritto ai suddetti tesserati, ritiene questa Procura che sia stata raggiunta piena prova del fatto che il Sig. Piero CAMILLI ha posto in essere, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica del Grosseto, Società della quale era socio di riferimento e aveva la rappresentanza all'epoca dei fatti, onde guadagnare l'accesso ai play-off.

Ne consegue che l'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. dovrà rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per quanto ascritto al Sig. Piero CAMILLI.

Il Sig. Angelo Esmael DA COSTA JUNIOR dovrà rispondere di omessa denuncia.

La società A.C. ANCONA S.P.A. già in precedenza deferita e giudicata per responsabilità presunta in merito alla combine per la gara in oggetto, dovrà rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio tesserato DA COSTA JUNIOR.

INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in esame emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- **CAMILLI Piero**, all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del

30/04/2010, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., onde guadagnare l'accesso ai play-off, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

- **DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael**, all'epoca dei fatti tesserato dell'ANCONA, per violazione dell'art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010;

- la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **Piero CAMILLI** in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.

- la società **A.C. ANCONA S.P.A.** responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio tesserato **DA COSTA JUNIOR** in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.

V.2 - GARA SIENA - PIACENZA del 19.2.2011 - s.s. 2010 - 2011 - Campionato di serie B - risultato conseguito 2 - 3

La gara in questione fu oggetto di un tentativo di combine da parte dei seguenti tesserati: **GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo**, tutti e tre calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la società **PIACENZA F.C. S.p.A.**.

- MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO:

Interrogatorio PM Gervasoni del 27.12.2011	<i>GERVASONI dice: (...) "effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l'OVER, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela: Pertanto si decise per un semplice OVER, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l'incontro si concluse per 3 a 2 per noi. Io, CASSANO e CATINALI abbiamo percepito 20.000 € a testa per il nostro contributo"</i>
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Audizione Carobbio del 29.02.2012</p>	<p>CAROBPIO dice: "Arrivato a Siena, come di consueto, verso la fine del campionato, intorno a marzo, incontrai in un ristorante alla periferia di Siena il GERVASONI, GEGIC e ILIEVSKI, come da loro richiesta e questa fu la prima e l'ultima occasione in cui vidi quest'ultimo; nel corso della cena dopo avermi raccontato di SIENA - PIACENZA, già combinata (...) GERVASONI mi riferì che SIENA - PIACENZA del 19.2.11, era stata combinata con il coinvolgimento suo, di CATINALI e di CASSANO".</p>
<p>Audizione Cassano del 15.03.2012</p>	<p>CASSANO dice: "Quanto alla partita SIENA-PIACENZA del 19.2.2011 ricordo che il Siena era prima mentre noi eravamo all'incirca quart'ultimi in classifica. L'over di cui parla il GERVASONI mi pare dunque di difficile esecuzione se fatto a vantaggio nostro e smentisco le sue dichiarazioni. Produco 2 articoli di stampa che descrivono, sul 2-0 per il Siena, due mie parate giudicate un autentico "miracolo" del portiere CASSANO, quando ancora l'OVER non si era realizzato (...) Il sig. CAROBPIO nel primo interrogatorio davanti al GIP del 20.12.2011 non ha riferito niente circa un mio coinvolgimento personale in alterazioni di risultati di gara. Solo in seguito cambia la sua versione nell'interrogatorio davanti al PM reso il 19.1.2012".</p>
<p>Audizione Catinali del 20.03.2012</p>	<p>CATINALI dice: "in relazione alla gara SIENA-PIACENZA non ricordo nulla di anomalo, preciso che con GERVASONI non avevo buoni rapporti, litigavamo spesso sia in campo per motivi tecnici, sia fuori, in quanto insultava la mia città natale (...) non ricordo dove eravamo in ritiro a Siena e non ricordo la presenza di nessuno in particolare, anche perché quando vado in ritiro passo il mio tempo da solo nella mia stanza, tanto che solitamente dormo in una stanza singola (...) non so perché GERVASONI abbia riferito che avrei preso €20.000,00 per combinare la gara, credo per pura cattiveria, in quanto sono completamente estraneo ai fatti; non riesco a comprendere perché abbia confidato a qualche compagno che io ero d'accordo nella combine, me lo spiego solo per un sentimento ostile nei miei confronti".</p>
<p>Interrogatorio PM Gervasoni del 12.3.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "(...) gli slavi che vennero nel nostro albergo erano ILIEVSKI e TRAJKOVSKY, anche se quest'ultimo aveva un atteggiamento passivo. Oltre all'Over ILIEVSKI ci propose di perdere: in tal caso la somma pattuita sarebbe stata maggiore. Noi non accettammo di perdere, ma fummo disponibili al semplice OVER. Di questa cosa era informato anche CAROBPIO ed in una occasione successiva in cui ILIEVSKI e GEGIC, unitamente a me, vennero a Siena, gli portarono un regalo che non so quantificare, ma che comunque si riferiva al suo contributo".</p>
<p>Audizione Gervasoni del 13.04.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "Confermo quanto riferito all'AG sul tipo di accordo raggiunto con gli slavi". Sulla partecipazione all'illecito e sulla ripartizione del denaro tra GERVASONI, CASSANO e CATINALI e della conoscenza di altri dell'accordo: "Confermo che solo noi tre eravamo nella stanza di ILIEVSKI dell'albergo dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte. CAROBPIO sapeva dell'accordo in quanto lo stesso mi confermò il fatto nella settimana precedente l'incontro. Come ulteriore specifica rispetto a quanto dichiarato al PM, preciso che il regalo per CAROBPIO, di cui ho parlato, era costituito da una somma di denaro che in una occasione successiva, sempre a Siena, ILIEVSKI e GEGIC hanno consegnato allo stesso in mia presenza".</p>
<p>Interrogatorio PM Carobbio del 17.04.2012</p>	<p>Riferisce CAROBPIO al PM: "Quanto alla partita SIENA - PIACENZA del 19 febbraio 2011 terminata 2 a 3, confermo quanto ho già dichiarato davanti a lei. Prendo atto delle dichiarazioni di Carlo GERVASONI che in particolare riferisce che in occasione di una sua visita, unitamente a ILIEVSKI e GEGIC, posteriore alla partita, mi sarebbe stato dato un "regalo" dai due slavi per il mio contributo, ma trattasi di circostanza del tutto falsa. Io da quella partita non ho ricavato assolutamente nulla e non ne ero affatto informato della combine.</p>

<p>Audizione Carobbio del 10.07.2012</p>	<p>Dice CAROBBIO: <i>"in relazione a SIENA-PIACENZA del 19.2.11, ribadisco di aver appreso dell'avvenuta alterazione della gara da GERVASONI solo successivamente all'incontro, ed in particolare durante la settimana precedente Atalanta- Piacenza del 19.3.11; confermo che il GERVASONI, in occasione della cena organizzata con GEGIC e ILIEVSKI di cui ho già riferito, mi disse che lui, CATINALI e CASSANO si erano "venduti" la gara che prevedeva un over; nessun calciatore del Siena era stato coinvolto, anche perché il raggiungimento dell'over non richiedeva la partecipazione degli avversari; devo peraltro ritenere che, una volta raggiunto l'over, a fine primo tempo vincevamo 2-1, il Piacenza si sia comunque giocata la gara che, poi in effetti ha vinto (...) quanto al presunto "regalo" ricevuto dagli zingari nel corso della predetta cena, citato da Gervasoni, devo precisare che, al termine dell'incontro conviviale, GEGIC, vedendomi non disponibile agli inviti che mi aveva formulato durante la cena al fine di partecipare ad alterazioni delle gare del Siena, si alzò e mi infilò nel taschino € 500,00, invitandomi ad andare a prendere un caffè; non feci commenti, né gli restitui il denaro".</i></p>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO:

Le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rilasciate dal GERVASONI, sia all'A.G.O. che alla Procura Federale, risultano attendibili in quanto dotate di coerenza intrinseca, oltre che ricche di particolari reiteratamente riferiti sia all'A.G.O. che alla Procura Federale sempre in maniera coerente nel corso delle diverse audizioni.

La condotta volta all'alterazione del risultato della gara, in particolare, viene riferita dal GERVASONI in maniera precisa e circostanziata: vengono individuati i soggetti autori della richiesta di illecito, ossia i due esponenti del gruppo degli "slavi" dedito alle scommesse su gare combinate (di tali persone vengono forniti anche i nomi); vengono individuati i soggetti direttamente coinvolti nell'attività di alterazione del risultato e viene riferito il compenso dagli stessi percepito (oltre al GERVASONI stesso, i suoi due compagni di squadra CATINALI e CASSANO che hanno ricevuto l'importo di € 20.000,00 ciascuno per l'attività effettivamente posta in essere, con successo); nel caso di specie, poi, viene anche riferito in concreto che l'alterazione del risultato era rivolta alla realizzazione di un "over" per consentire l'effettuazione sullo stesso di scommesse da parte degli "slavi", con la precisazione del rifiuto dell'ulteriore proposta di determinare la sconfitta della squadra di appartenenza da parte dei tre calciatori cui la richiesta stessa era rivolta.

Conferma integrale a tali dichiarazioni, poi, viene resa dal CAROBBIO che, con dichiarazioni autoaccusatorie in relazione all'omessa denuncia, ammette di essere stato a conoscenza dell'illecito negli stessi termini indicati dal GERVASONI ed ammette anche, sostanzialmente, di aver ricevuto un regalo dagli slavi, così come appunto riferito dal medesimo GERVASONI; regalo che evidentemente, in una fase nella quale gli slavi iniziavano a coinvolgere il CAROBBIO nell'attività di alterazione delle gare ai fini di scommesse, poteva ben ricondursi logicamente e

credibilmente al silenzio dallo stesso serbato e, pertanto, alla sostanziale cooptazione del calciatore attraverso la dazione di un primo compenso in denaro contante.

Anche il risultato della gara ed il suo svolgimento, poi, forniscono conferma indiretta alle dichiarazioni del GERVASONI, atteso che già alla fine del primo tempo il risultato conseguito faceva registrare la segnatura di tre reti (assicurando così la realizzazione dell'illecito concordato con gli "slavi"); il Piacenza, poi, ha giocato la gara fino all'ultimo dando indirettamente atto delle motivazioni riferite dal GERVASONI poste a base del rifiuto dell'ulteriore proposta di perdere la gara (determinato dalla necessità di vincere la gara in dipendenza di una difficile situazione di classifica).

Nell'ambito di tale contesto probatorio, poi, non verosimili appaiono le dichiarazioni assolutamente negatorie dell'accaduto rese dal CASSANO e dal CATINALI che, a fronte dei precisi elementi forniti dal GERVASONI, si limitano ad opporre elementi di confutazione assolutamente generici ed inconsistenti. L'effettuazione di parate da parte del CASSANO nel corso del primo tempo della gara, infatti, è in ogni caso compatibile con l'alterazione del risultato (realizzazione di un numero maggiore di reti), per il cui raggiungimento, anche in considerazione della complicità accertata di almeno due compagni (GERVASONI e CATINALI), è certamente bastevole la disputa dell'altro tempo di gara. Il CATINALI, poi, riferisce in maniera generica di un rapporto non buono con GERVASONI, caratterizzato da non meglio specificati litigi, senza tuttavia riuscire a contestualizzare tale affermazione tanto da riferire il GERVASONI stesso avrebbe fatto il suo nome solo per "cattiveria".

Pertanto, nel caso di specie, appare evidente che i tesserati GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo posero in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara in questione accettando e percependo dal gruppo di scommettitori degli "slavi" l'importo di € 20.000,00 ciascuno per l'effettiva alterazione del risultato dell'incontro, attraverso la determinazione di un risultato con numero di segnature tale da consentire agli "slavi" stessi di scommettere e vincere sul cosiddetto "over". ●

È, altresì, emerso dal materiale probatorio sopra riportato che CAROBBIO Filippo è venuto a conoscenza dell'illecito consumato per l'alterazione della gara citata e, pertanto, lo stesso deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia.

Consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza di tutti i soggetti suindicati. Quanto alla società PIACENZA F.C. S.p.A., che dovrebbe anch'essa rispondere per lo stesso titolo per quanto contestato ai suoi tesserati, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n.

165/A del 21 giugno 2012 a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Piacenza.

Di contro ritiene questo Ufficio che, allo stato, non sono emersi i nominativi di altri calciatori del PIACENZA, compagni di squadra di GERVASONI, CASSANO e CATINALI, nonché di calciatori del SIENA eventualmente coinvolti nell'alterazione del risultato della gara. In proposito, va sottolineato che le complesse indagini penali sono in pieno corso di svolgimento e, quindi, non è possibile escludere che detti soggetti possano essere successivamente identificati, con conseguente valutazione delle rispettive posizioni alla luce di eventuali elementi sopravvenuti.

Ne consegue che appare necessario disporre, con separato provvedimento, uno stralcio delle posizioni di tutti gli ulteriori tesserati rimasti non identificati, con riferimento alla gara in oggetto, quali possibili autori o concorrenti in ordine a illeciti disciplinari.

- INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in esame emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- **GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo**, tutti e tre calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A. per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA - PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta realizzando un risultato con un numero di reti segnati che determinasse per gli scommettitori il cosiddetto "over", al fine di favorire l'esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 ciascuno dal gruppo degli "zingari", così come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché e della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615-10\11 e n. 33-11\12;

- **CAROBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena - Piacenza del 19.2.2011;

- la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBIO Filippo.

V.3 - GARA NOVARA – SIENA dell'1.5.2011 - s.s. 2010 - 2011 - Campionato di serie B - risultato finale 2 - 2

Questa la classifica del campionato di serie B, al termine di tale giornata: **Siena 73, Atalanta 71, Varese 61, Novara 61, Torino 53, Reggina 53*, Pescara 52, Padova 50, Livorno 50, Crotone 50, Empoli 49, Vicenza 49, Modena 48, Grosseto 48, Sassuolo 45, Cittadella 44, Ascoli 43, Albinoleffe 43, Piacenza 43, Portogruaro 40, Triestina 37, Frosinone 35.**

Secondo la ricostruzione dei fatti concernenti la gara in esame, resa possibile dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati, sia in sede di giustizia ordinaria che innanzi agli organi federali, è emerso quanto segue.

La gara in questione è stata oggetto di una specifica attività sfociata nel raggiungimento di un accordo tra tesserati delle due società sportive, volto a realizzare l'alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato finale della gara, nel senso di un pareggio che avrebbe consentito ad entrambe le squadre di ottenere un punto importante in classifica in ottica promozione, essendo le stesse entrambe impegnate nella lotta per la promozione nella serie superiore. Inoltre, con riferimento a tale partita, si registra l'intervento degli esponenti del c.d. gruppo degli zingari, nelle persone di GEGIC ed ILIESVSKI, i quali contattano CAROBBIO proponendogli la realizzazione di un over.

L'accordo in questione, stando alle risultanze probatorie, ha visto coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre, ed i riferimenti nominativi specifici emersi dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, hanno riguardato i calciatori DRASCEK, BERTANI e GHELLER del Novara, VITIELLO, CAROBBIO e LARRONDO del SIENA, nonché lo stesso allenatore del SIENA calcio, Antonio CONTE.

Tanto il risultato del pareggio, quanto l'OVER sono stati conseguiti all'esito della gara in questione.

MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

<p>Audizione Carobbio del 29.02.2012</p>	<p>CAROBBIO dice: <i>"In NOVARA – SIENA del 30.4.11 ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti ne parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del risultato concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo stesso allenatore, Antonio CONTE, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto avevamo raggiunto l'accordo con il Novara per il pareggio; non sono certo di chi per primo si accordò, comunque DRASCEK venne nel nostro albergo in ritiro e parlò con VITIELLO; credo che quello sia stato il primo contatto, ma poi l'accordo è stato comunicato a tutti, visto che, come precisato, se ne parlò anche durante la riunione tecnica con l'allenatore; ricordo che, oltre a parlarne con l'intera squadra durante la riunione tecnica, ne parlai, singolarmente al campo, con BERTANI e GHELLER del NOVARA, prima della partita".</i></p>
<p>Audizione Vitiello del 08.03.2012</p>	<p>VITIELLO dice: <i>"(...) ricordo che qualche giorno prima sentii telefonicamente il mio amico DRASCEK, che sentivo abbastanza di frequente da quando avevamo giocato insieme a Vicenza e, nell'occasione, ci accordammo che, qualora con la squadra fossimo giunti con qualche giorno di anticipo a</i></p>

	<p><i>Novara, ci saremmo incontrati per un saluto; in effetti giunto a Novara, non ricordo in quale hotel, lo contattai e lo stesso mi venne a trovare dopo cena e passammo circa un'ora insieme a parlare di cose personali; non ricordo se abbiamo affrontato qualche tema inerente la gara della domenica, ma comunque non parlammo di aspetti calcistici e tecnici (...) sono certo di non aver sentito dire da nessuno che la partita dovesse finire in pareggio o che ci fosse qualche accordo tra calciatori o società per concordare tale risultato (...) non è anomalo andare a trovare qualche ex compagno presso il suo ritiro qualora la squadra sia giunta con qualche giorno di anticipo sulla gara (...) secondo me l'andamento della gara non rivelava nulla di anomalo e non ricordo di averlo commentato con alcuno, quantomeno in modo specifico (...) escludo si sia parlato in società o nelle riunioni tecniche o in allenamento che un pareggio sarebbe stato un buon risultato, anche perché il mister voleva vincere sempre (...) ricordo che Carobbio giocava poco, ma era abbastanza inserito nello spogliatoio, devo ritenere che Carobbio, visti i suoi trascorsi, che ho appreso solo con questa indagine, abbia mal interpretato il mio comportamento ed il mio incontro con DRASCEK".</i></p>
<p>Audizione Coppola del 08.03.2012</p>	<p><i>COPPOLA dice: "Per quanto concerne la gara NOVARA - SIENA del 30.4.2011 dichiaro di non essere a conoscenza di accordi fra giocatori o fra società volti a concordare il risultato di parità (...) Non mi risulta che durante la riunione tecnica pre-partita il nostro allenatore avesse detto alla squadra che la partita fosse concordata. Ho partecipato a tale riunione tecnica svoltasi dopo pranzo, verso le 12, tre ore prima dell'inizio della partita, e mi ricordo dell'emozione che ho provato ad ascoltare le parole del mister che ha esortato la squadra ad impegnarsi al massimo perché la posta in palio era importante e perché venivamo anche da una sconfitta con il Portogruaro (...) Dichiaro di aver giocato impegnandomi regolarmente (...) Non conoscevo il Sig. DRASCEK fino a che lo stesso mi venne presentato dal mio compagno Roberto VITIELLO la serata del venerdì prima dell'incontro. Il DRASCEK mi venne presentato fuori dall'albergo dove eravamo in ritiro e VITIELLO mi disse che era un suo vecchio compagno di squadra"</i></p>
<p>Audizione Gheller del 08.03.2012</p>	<p><i>GHELLER dice: "in relazione alla gara NOVARA - SIENA del 30.4.11, ricordo che non andai neanche in panchina, ma in tribuna (...) alla riunione tecnica il mister ufficializzò che non avrei giocato e sarei andato in tribuna, come supponevo; all'arrivo all'impianto di gioco, durante la ricognizione di rito, mi fermai a parlare con REGINALDO, SESTU E CAROBBIO, calciatori del Siena con i quali avevo giocato insieme, rispettivamente nel Treviso con i primi due e a Varese con CAROBBIO; ci scambiammo solo qualche convenevole di rito; quando io mi fermai a parlare con questi ultimi, BERTANI non era presente (...) sono certo non si parlò della gara, anche perché, sapendo che non avrei giocato, non ero interessato (...) Carobbio non mi disse nulla sulla gara (...) non ho sentito in alcuna occasione che vi fosse un accordo per pareggiare questa gara (...) non ho avuto sentore neanche durante la partita che ci fosse un accordo per pareggiare (...) non ho parlato con nessuno successivamente anche perché ero arrabbiato per non aver giocato (...) non so riferire se BERTANI o qualche altro mio compagno si sia fermato a parlare con Carobbio o con altri giocatori del Siena (...) non ero in tribuna con DRASCEK in quanto io sono andato nei distinti, settore che preferisco essendo più soleggiato".</i></p>
<p>Audizione Drascek del 08.03.2012</p>	<p><i>DRASCEK dice: "in relazione alla gara NOVARA-SIENA del 30.4.11, ricordo che andai a trovare presso l'albergo Bussola a Novara il mio amico Roberto VITIELLO, che conoscevo bene, avendo giocato insieme nel Vicenza per due anni; l'incontro avvenne nella hall dell'hotel alla presenza di diverse persone e di molti giocatori del Siena, i quali si trovavano in ritiro già due giorni prima della gara, credo perché volessero provare il campo sintetico</i></p>

	<p><i>prima della partita (...) fu VITIELLO che mi contattò telefonicamente qualche giorno prima per dirmi che sarebbe arrivato a Novara con anticipo insieme alla squadra e quindi avremmo avuto modo di vederci per salutarci (...) non è anomalo andare a trovare qualche ex compagno presso il suo ritiro qualora la squadra sia giunta con qualche giorno di anticipo sulla gara (...) la conversazione è durata circa un'ora ed abbiamo parlato solo di cose personali o di vecchie conoscenze, senza fare alcun riferimento alla partita di campionato che avremmo disputato dopo due giorni (...) dopo quel giorno credo di ricordare che il VITIELLO mi mandò un messaggio per comunicarmi che avevano svolto l'allenamento sul nostro campo (...) non ho parlato con nessun altro del Siena, se non per qualche saluto (...) non avevo idea ci fosse un accordo per concludere in parità la gara, anche perché altrimenti non mi sarei recato nell'hotel (...) non ho nutrito sospetti neanche successivamente, a gara avvenuta (...) io non ho giocato e mi trovavo in tribuna, preciso che avevamo bisogno di punti per raggiungere la migliore posizione possibile all'interno del gruppo dei Play off (...) non ho mai sentito nessuno parlare di presunte combine su questa gara, né tantomeno si è parlato di addivenire ad un pareggio in sede di riunione tecnica pre-partita (...) non ho mai visto nei ritiri gente estranea parlare con i miei compagni, né in occasione della gara sopra indicata, né in altre".</i></p>
<p>Audizione Fontana del 15.03.2012</p>	<p>Sulla partita NOVARA-SIENA del 30/04/2011, FONTANA dice: "Non ho disputato l'incontro, perché ero in panchina (...) Non ho avuto sentore di alcun accordo tra calciatori e/o dirigenti o allenatori delle due squadre. Durante la riunione tecnica prima dell'incontro il nostro allenatore Attilio Tesser non ha fatto alcun cenno alla possibilità che un pareggio potesse soddisfare le nostre esigenze (...) Siccome sono il secondo portiere e mi capita solitamente di non fare la ricognizione in campo, specie sul terreno di casa, che ben conosco essendo in sintetico, non ricordo di aver fatto la ricognizione in campo con riferimento a questa partita. Preciso ancora che solitamente faccio la ricognizione quando nella squadra avversaria conosco per averci giocato insieme alcuni calciatori e, nel caso in esame, non avevo rapporti di amicizia con alcuno dei calciatori del Siena.</p> <p>Sull'alloggiamento in albergo: " Il ritiro pre-partita si svolse a Novarello (...) a richiesta dell'Ufficio circa le modalità di accesso al centro di Novarello durante i ritiri della squadra da parte di estranei preciso che tale evenienza è possibile con estrema facilità, perché non ci sono controlli all'ingresso e non vi è bisogno di un passi (...) Sono certo di non aver visto in occasione del ritiro prima della partita con il Siena del 30 aprile 2011 giocatori o comunque persone legate al Siena".</p>
<p>Audizione Ficagna del 26.03.2012</p>	<p>Sullo svolgimento della partita FICAGNA dice: "Non ricordo nulla di anomalo o di particolare, né posso riferire di persone o circostanze che abbiano destato attenzioni diverse dalla norma, ad ogni modo non ricordo in quale Hotel alloggiammo, preciso, altresì, che non ho disputato l'incontro in parola (...) all'Ufficio che mi chiede quali dei giocatori che hanno disputato la gara contro il Novara del 30-04-2011, fossero considerati titolari inamovibili, indico i seguenti calciatori: COPPOLA, VITIELLO, TERZI, DEL GROSSO E CALAIÒ.</p> <p>Sui rapporti con CAROBBIO: "Con Carobbio ho avuto buoni rapporti, né mi risulta che CAROBBIO abbia mai avuto dissapori o motivi di astio con tesserati del Siena, né problematiche di inserimento all'interno della squadra. A richiesta dell'ufficio preciso che, per quanto di mia conoscenza, CAROBBIO non aveva problemi di natura economica. Aggiungo, inoltre che, CAROBBIO era considerato uno dei titolari della squadra. A richiesta dell'ufficio, preciso che, il Siena pagava regolarmente gli stipendi, anche se nell'ultimo giorno utile.</p> <p>Sulle riunioni tecniche pre-gara del Siena: "Tutti i convocati, l'allenatore, il</p>

	<p><i>Vice, i collaboratori dell'allenatore e il preparatore dei portieri, mentre non partecipavano i dirigenti, e non ricordo se partecipava il Team manager. In particolare, nelle riunioni tecniche del Siena Calcio partecipavano l'allenatore CONTE, il suo vice ALESSIO, il collaboratore STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri Marco SAVORANI ed il preparatore atletico, sig. D'URBANO Giorgio, quest'ultimo non sempre.</i></p> <p><i>Sull'eventuale combine di partite del Siena conosciute attraverso la tifoseria: "Conoscevo e frequentavo alcuni tifosi del Siena, ma non ho mai sentito da questi, voci riguardanti combine o di scommesse"</i></p> <p><i>Sull'eventualità che nelle ultime gare di campionato ci fosse un atteggiamento remissivo da parte della soc. Siena nel preparare e affrontare alcune gare, dando per scontato il risultato finale: "No, non ho mai notato un atteggiamento del genere"</i></p>
<p>Audizione Pignotti del 26.03.2012</p>	<p><i>PIGNOTTI dice: La squadra alloggiava all'albergo Bussola di Novara. Rammento che poco dopo l'arrivo del pulmann della squadra all'albergo ad attendere VITIELLO nella hall c'era un ragazzo che non ho riconosciuto; ho chiesto ad un giocatore del Siena, di cui non ricordo il nome, se sapesse chi era questo ragazzo e mi rispose che era un suo ex compagno di squadra. Non ho fatto caso ad altri episodi particolari mentre eravamo in quell'albergo (...) Effettivamente è capitato in qualche occasione che alcuni ex compagni di squadra vengano a trovare i giocatori in ritiro, anche se adesso non posso riferire di altri casi simili (...) Non ricordo di aver visto il giorno della partita con il Novara quello stesso ragazzo al campo di gioco, anche tenuto conto dei miei compiti prima della partita, che comprendono la redazione delle liste, la presentazione delle mute all'arbitro, etc..</i></p> <p><i>ADR A richiesta dell'Ufficio se fossi a conoscenza del premio convenuto tra giocatori e Società in caso di raggiungimento della promozione, e se detto premio fosse di importo diverso per il primo e secondo posto, rispetto al terzo, rispondo di sapere che era stato convenuto un premio, visto che ne ho beneficiato anch'io, ma non so se per i calciatori vi fosse una differenziazione (...) Non sono a conoscenza di un accordo tra le squadre del Novara e del Siena per un risultato di parità della gara Novara – Siena. Non ho memoria di episodi particolari legati all'incontro (...) Io non partecipo alla riunione tecnica prima della partita, la mattina della partita: a Siena, alla stessa partecipava tutto lo staff tecnico, l'allenatore CONTE, l'allenatore in seconda ALESSIO, il preparatore dei portieri, ed il collaboratore tecnico STELLINI, insieme a tutti i calciatori (...) PERINETTI e FAGGIANO erano a Novara, ed alloggiavano nell'albergo con la squadra. Che io sappia non hanno partecipato alla riunione tecnica pre-gara, né hanno avuto incontri riservati con parte della squadra e lo staff tecnico</i></p>
<p>Audizione Mastronunzio del 27.03.2012</p>	<p><i>Sullo svolgimento delle riunioni tecniche MASTRONUNZIO dice: "Oltre l'allenatore e il suo staff tecnico, era presente, come sempre, l'intera squadra dei convocati, ma mai i dirigenti ed il Team Manager"</i></p> <p><i>Sulle riunioni quotidiane: "in tali riunioni partecipava oltre l'allenatore e lo Staff tecnico l'intera rosa della squadra, mai anche in questo caso i dirigenti ed il team manager";</i></p> <p><i>Sulla presenza al ritiro di PERINETTI e FAGGIANO: "Non ricordo, anche se non posso escluderlo; ad ogni modo gli stessi erano soliti raggiungere la località del ritiro della squadra con mezzi propri"</i></p> <p><i>Sulla presenza dei due dirigenti ad una riunione precedente o successiva a quelle prima dette: "No, lo escludo, anche perché dovendo giocare alle h. 12,30 non vi è il tempo materiale per fare ulteriori riunioni, né mi risulta che oltre le riunioni sopra indicate se ne facessero altre"</i></p> <p><i>Sulla possibilità che il suo compagno di squadra VITIELLO avesse incontrato DRASCEK prima della gara con il Novara: "No, Non mi risulta"</i></p>

<p>Interrogatorio PM Gervasoni del 12.3.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "Quanto alla partita NOVARA-SIENA, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli Zingari presero contatti sia con CAROBBIO, che all'epoca giocava nel Siena, sia con BERTANI, che all'epoca giocava nel Novara. A quanto mi risulta CAROBBIO ha dato ad un certo punto a GEGIC l'informazione che le due compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento ad un OVER. Credo che ciò sia avvenuto poco prima della partita. Il risultato è stato conseguito anche se non so quanto sia stato dato ed a chi. Si tratta di un accordo al quale io non ho partecipato".</p>
<p>Audizione Gervasoni del 13.04.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "Confermo le dichiarazioni rese all'AG precisando che tali circostanze mi furono riferite dal GEGIC".</p>
<p>Audizione Bertani del 13.04.2012</p>	<p>BERTANI dice: "Eravamo in ritiro a Novarello e nego che in questa occasione, come nelle altre di cui mi ha chiesto notizia l'Ufficio io abbia avuto alcun contatto con soggetti che mi abbiano chiesto la disponibilità ad alterare l'incontro (...) Nessuno dei miei compagni mi riferì all'epoca o successivamente della possibilità di alterare l'incontro. A richiesta dell'Ufficio preciso che ho saputo dell'incontro tra il mio compagno DRASCEK e VITIELLO solo dalle notizie apparse recentemente sulla stampa (...) Nego che CAROBBIO mi abbia parlato, prima dell'incontro, della possibilità di pareggiare la partita. Mi ricordo di averlo salutato a fine partita, ma come solitamente avviene tra colleghi"</p>
<p>Interrogatorio PM Carobbio del 17.04.2012</p>	<p>Riferisce CAROBBIO al PM: "Ricevo lettura delle dichiarazioni rilasciate davanti al Procuratore Federale con riferimento a NOVARA - SIENA del 1 maggio 2011. In quest'occasione, al contrario di quanto accaduto con riferimento alla partita Albinoleffe-Siena i giocatori hanno appreso dell'accordo in occasione della riunione tecnica che ha preceduto la partita. In sostanza CONTE si limitò a dire che avremmo pareggiato la partita e che era stato raggiunto un accordo per il pareggio. (...) Non so chi esattamente abbia partecipato alla conclusione di questo accordo. Quando riferisco di avere parlato in campo con BERTANI e GHELLER del Novara voglio dire che prima di giocare ho chiesto una sorta di conferma di un accordo che comunque già era stato concluso. Io giocai soltanto gli ultimi dieci minuti. (...) Alla riunione tecnica c'erano gli stessi tecnici che ho indicato con riferimento alla partita Albinoleffe-Siena oltre che, naturalmente, anche i giocatori. (...) Quando mi contattarono GEGIC e ILIEVSKI, proponendomi l'OVER, io non sapevo ancora della conclusione dell'accordo. Naturalmente quella era una partita in cui la posizione delle due squadre in classifica rendeva quasi scontato che ci sarebbe stato un pareggio. (...) Prendo atto delle dichiarazioni di GERVASONI, ma le stesse non corrispondono al vero. Non è vero in particolare che io abbia informato gli zingari che era stato informato un accordo con riferimento ad un OVER. (...) GEGIC e ILIEVSKI si fecero vivi, credo, la sera prima della partita</p>
<p>Interrogatorio PM Gritti del 06.06.2012</p>	<p>Il PM contesta a GRITTI l'esito di accertamenti di p.g.: In occasione della partita NOVARA-SIENA dell'1.05.2011, nella quale si ritiene siano coinvolti ancora una volta i c.d. "zingari", il GRITTI avrebbe ricevuto, nei giorni prossimi o coincidenti con tale data n.28 telefonate o messaggi provenienti da ILIEVSKY. GRITTI risponde: "Quanto ai 28 messaggi mandatomi da ILIEVSKI in giorni immediatamente precedenti a SIENA-NOVARA del 1.05.2011, non posso dire di avere un ricordo preciso. Ritengo, tuttavia, che gli stessi si riferiscano agli innumerevoli tentativi ILIEVSKI di accordarsi con me per appuntamenti che si riconnettevano a questa sua insistenza nel convincermi a manipolare le partite. Io cercavo di evitare questi appuntamenti, ma lui insisteva e continuava a tempestarmi di messaggi. Peraltro a volte modificava da solo il luogo e l'orario dell'appuntamento e questo spiega in parte la pluralità dei</p>

	<i>messaggi in questo periodo</i>
Audizione Carobbio del 10.07.2012	<p>Dice CAROBBIO: <i>"In relazione a NOVARA – SIENA dell'1.5.11, nel confermare quanto già dichiarato precedentemente, preciso che l'allenatore ci aveva informato che la gara sarebbe finita in pareggio e ricordo bene che all'ultimo, prima della gara, decise di escludere SESTU che, in quel periodo era sempre titolare; ricordo bene la circostanza in quanto non era mai accaduto che, dopo la riunione tecnica ed immediatamente prima della gara, l'allenatore cambiasse la formazione, soprattutto escludendo i titolari; ricordo molto bene quella riunione tecnica, in quanto l'allenatore, dopo averci detto che era stato raggiunto un accordo per il pareggio, ci parlò poco della gara e degli aspetti tecnici, ma ci fece un discorso molto emozionante sulla sua carriera, in relazione all'obiettivo che la nostra squadra stava per raggiungere: infatti, ottenuto il punto, concordato, nella gara in oggetto, ci sarebbe servito solo un altro punto in 4 partite per la matematica promozione; ricordo bene il discorso sia perché fu molto coinvolgente, sia perché era del tutto anomalo che in una riunione pre-partita non si affrontassero quegli aspetti tecnici che il mister curava sempre in maniera quasi maniacale (...) ribadisco che, non solo non ho mai avuto motivi di astio nei confronti del mister CONTE, ma anzi ho sempre nutrito grande stima nei suoi confronti (...) prendo atto delle dichiarazioni della moglie di CALAIÒ relative alla mancata concessione del permesso in occasione della nascita di mia figlia Adelaide avvenuta il 21.9.10; quel giorno, avendo appreso da mia moglie che stava andando in ospedale, chiesi il permesso all'allenatore di poter raggiungerla a Bergamo con l'impegno di rientrare il giorno successivo per recuperare, nel pomeriggio, l'allenamento svolto dai miei compagni la mattina; Il Mister rifiutò tale proposta, dicendomi che la mattina successiva non poteva fare a meno della mia presenza in allenamento, in vista della partita che si sarebbe giocata a Piacenza nell'anticipo del venerdì; mi promise peraltro che mi avrebbe concesso un giorno aggiuntivo di riposo dopo la gara; tale circostanza, seppur disagiata per mia moglie, mi inorgogli molto sia per l'attestazione di stima e fiducia mostratemi, sia in quanto mi fece capire che riteneva essenziale il mio ruolo e le mie prestazioni; fui quindi molto contento di rimanere insieme alla squadra (...) al discorso di CONTE che ci informava del pareggio concordato, nessuno di noi si stupì più di tanto, in quanto durante la settimana già girava voce nello spogliatoio che quella partita si sarebbe potuta concludere con un risultato concordato di pareggio; ricordo che, durante la gara, mentre mi scaldavo a bordo campo insieme al mio compagno LARRONDO, lo stesso, essendo un ragazzo giovane e straniero, mi chiese, alla luce di quanto riferito da Conte nella riunione tecnica, come si doveva comportare se l'allenatore l'avesse fatto entrare in campo; lo tranquillizzai dicendogli di entrare, facendo movimento senza segnare".</i></p>
Audizione Coppola del 11.07.2012	<p>L'Ufficio ha chiesto se con riferimento a quanto dichiarato in sede di audizione del 8.3.2012 sulla partita NOVARA – SIENA del 30.4.2011, volesse aggiungere o modificare le sue affermazioni. COPPOLA ha risposto: <i>"No. Non ho altre cose da aggiungere. Confermo quanto dichiarato in precedenza. Il discorso di Conte nella riunione tecnica fu particolarmente emozionante in quanto cercò di motivarci per spingerci alla vittoria ricordandoci non solo le sue vittorie ma anche le sue sconfitte. (...) Abbiamo visto i video relativi alle partite del Novara con specifico riferimento alle palle inattive giocate da quella squadra. Non ricordo nello specifico particolari indicazioni anche se ricordo che la gara fu preparata nel corso della settimana.</i></p> <p>L'Ufficio ha chiesto di precisare quali erano stati i suoi rapporti con il calciatore CAROBBIO. COPPOLA ha risposto: <i>"Non avevo con CAROBBIO</i></p>

	<p><i>un rapporto al di fuori dell'attività calcistica. Tengo a precisare che io sono spostato ed ho tre figli e che giravano voci nello spogliatoio che CAROBBIO, ancorché sposato, avesse altre frequentazioni femminili. Nella mia veste di giocatore tra i più anziani mi sono sentito in dovere di richiamarlo più di una volta ad un comportamento più consono a quello di un marito e di un atleta. Ricordo che le reazioni di CAROBBIO furono per un paio di volte quelle di liquidarmi con una battuta scherzosa; in altre successive occasioni mi mandò a quel paese. Io lo vedevo tal volta triste e di cattivo umore ed associavo questo stato d'animo a qualche suo problema di cui non avevo conoscenza. Poiché vedevo da parte sua una barriera non gli ho mai chiesto le ragioni di questo suo stato d'animo. Nello staff del Siena c'era anche uno psicologo, il Dott. ZERBINI, ed io gli chiesi di stargli vicino.(...) Poiché io ero un punto di riferimento per i miei compagni non ho mai esitato ad esortarli in diverse occasioni sia sportive che non</i></p>
<p>Audizione Mezzaroma del 12.07.2012</p>	<p>Sulla conoscenza di tentativi di combine del risultato della gara: "Assolutamente no".</p> <p>Sulla conoscenza del fatto che l'allenatore del Siena Antonio CONTE avesse informato la squadra nel corso della riunione tecnica dell'avvenuto accordo con il Novara per il risultato del pareggio: "No. Nella maniera più assoluta".</p> <p>L'Ufficio ha contestato il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione in data 29.02.2012 dal calciatore CAROBBIO chiedendo di fornire spiegazioni al riguardo. MEZZAROMA ha risposto: "Nulla so al riguardo. Tuttavia voglio dire che mi sembra a dir poco inverosimile che un allenatore come Conte, di cui avevo apprezzato la professionalità quasi esasperata e maniacale, possa aver detto e fatto cose del genere di cui mi si legge".</p>
<p>Audizione Conte del 13.07.2012</p>	<p>CONTE dice: "in occasione della gara NOVARA – SIENA del 1.5.11 non ho appreso in alcun modo che i miei calciatori VITIELLO e COPPOLA si fossero incontrati con DRASCEK o con altri tesserati del Novara (...) la sera prima della gara viene comunicato nella lavagna informativa il programma del giorno successivo, ivi compresi gli orari della riunione tecnica che svolgo sempre in albergo, in quanto posso anche utilizzare gli strumenti audio-video messi a disposizione dall'hotel; visioniamo sempre le azioni da goal ed al termine concludo con un discorso per rafforzare le motivazioni della squadra (...) sia l'aspetto tecnico che motivazionale vengono trattati solo nella riunione tecnica pre-partita; con il Novara arrivammo un giorno prima rispetto al solito solo per testare il campo sintetico, ma ci fu comunque una sola riunione tecnica (...) nelle riunioni tecniche c'è Stellini che gestisce la visione delle immagini, mentre gli altri componenti dello staff tecnico sono seduti insieme i calciatori (...) MEZZAROMA non ha mai partecipato ad alcuna riunione tecnica (...) la formazione la comunico al nostro arrivo al campo, non comunico prima mai neanche chi andrà in tribuna (...) nella gara del Siena della stagione 2010-2011 non è mai capitato di cambiare la formazione all'ultimo minuto (...) anche in occasione di NOVARA – SIENA dell'1.5.11 ho comunicato la formazione all'arrivo al campo e non ricordo di aver escluso SESTU dopo avergli comunicato il suo impiego (...) in occasione di NOVARA – SIENA, in effetti verifico dai tabellini che Larrondo entrò a poco più di 10 minuti dalla fine: ricordo che sostituii due attaccanti e precisamente CALAIÒ e CAPUTO Francesco con altri due attaccanti LARRONDO e MASTRONUNZIO in quanto molti calciatori accusavano dei problemi di affaticamento a causa del campo sintetico, e, volendo vincere la gara per ottenere la matematica promozione in serie A, decisi di sostituire due attaccanti con due pari ruolo, al fine di continuare ad attaccare e motivare nel contempo i miei calciatori (...): SESTU era un po' discontinuo nel rendimento e quindi, di solito, lo alternavo con REGINALDO (...) non ho notato un colloquio tra CAROBBIO e Larrondo mentre si trovavano in</p>

panchina o mentre si scaldavano (...) in occasione di Novara – Siena, noi venivamo da una sconfitta con il Portogruaro e ricordo che CALAIÒ, mi fece pervenire attraverso ALESSIO, la richiesta di un giorno in più di riposo, nonostante ne avessi già concessi due per le festività pasquali; essendo stato dissuaso da ALESSIO, CALAIÒ non mi chiese più nulla; la cosa mi infastidii comunque ed anche per questo serbai con tutta la squadra un atteggiamento di estremo distacco, ritenendo che avessero perso le motivazioni; ricordo quindi che in occasione della riunione tecnica prima di NOVARA – SIENA, mancando solo 4 gare alla fine del campionato, parlai molto dei miei trascorsi da calciatore sia delle vittorie conseguite, ma anche delle sconfitte, proprio al fine di caricarli emotivamente per farli comprendere che, dopo un lungo cammino, sarebbe stato assurdo perdere le motivazioni proprio nel momento più delicato (...) escludo di aver mai detto ai calciatori che il pareggio sarebbe potuto essere un buon risultato anche perché, in tal caso, avrei vanificato tutta la mia opera motivazionale (...) non so perché CAROBBIO possa aver riferito una simile circostanza, forse posso ascriverlo al fatto di avergli negato un permesso per raggiungere la moglie che stava per partorire; non concessi il permesso in quanto era fondamentale prepararsi bene, dovendo affrontare una partita molto importante; CAROBBIO non ebbe nulla a replicare in ordine alla mancata concessione del permesso; anzi in effetti lo stesso CAROBBIO aveva chiesto prima a STELLINI se fosse il caso di chiedermi un permesso e STELLINI gli suggerì di andare a Bergamo e di chiamare direttamente da fuori dicendo che la moglie era stata ricoverata d'urgenza in modo di potersi trattenere; CAROBBIO, però, evidentemente, preferì correttamente venire da me a chiedermi il permesso, anche perché, altrimenti, mi sarei comunque molto alterato; solo recentemente, ho appreso del pessimo consiglio fornito al CAROBBIO dallo Stellini con il quale mi sono infuriato; lo stesso peraltro, in medesima circostanza, ebbe a riferirmi di aver raccolto le lagnanze di CAROBBIO in merito alla mia carenza di umanità, appellandomi come "uomo di merda". In occasione di Juventus – Siena, successivamente alle notizie relative all'indagine di Cremona, la mia compagna mi ha riferito di un colloquio avuto in tribuna con la moglie di VERGASSOLA, durante il quale la medesima le riferiva testualmente **"hai visto quello ve la sta facendo pagare"**; successivamente a tale incontro, la mia compagna, a quel punto, ritenne di raccontarmi quanto accaduto in occasione della festa della figlia di BRIENZA; ove la moglie di CAROBBIO, alla presenza del medesimo, si era lamentata con lei con tono acceso, additandola con l'indice, in quanto, a causa del diniego del permesso al marito, in occasione della nascita della figlia, aveva dovuto sostenere una spesa di € 1500,00; In tale circostanza la mia compagna ebbe anche a riferirmi che la moglie di VERGASSOLA, riaccompagnandola a casa dalla festa sopra indicata, le consigliò di non riferirmi nulla, temendo le mie possibili reazioni (...) CAROBBIO non giocò più titolare, quando cominciò a mostrare problemi di interdizione (...) non ricordo se concessi a CAROBBIO un giorno in più di permesso dopo la partita per trattenersi con la moglie e la bambina appena nata, ma non posso escluderlo (...) non accolsi bene la sconfitta con l'Ascoli, ma in effetti la meritammo; ricordo, però, che misi sotto pressione la squadra, in quanto io metabolizzo male ogni sconfitta; anche nella riunione tecnica, ribadii l'importanza di arrivare primi (...) COPPOLA non mi ha mai riferito di essere stato avvicinato da qualcuno per proporgli qualcosa di illecito, né tantomeno ho mai saputo nulla di simile da altri".

Audizione
Larrondo
del 13.07.2012

Dice LARRONDO: "Gioco in Italia dal 2009 con il Siena (...) Conosco Filippo CAROBBIO, credo che abbia giocato nel Siena nel campionato 2010-11 (...) Le riunioni tecniche del Siena si svolgevano e si svolgono ancora oggi all'interno dell'albergo ad un orario prefissato, solitamente la sera precedente

	<p>alla gara. Di solito il Mister fa un discorso alla squadra e di seguito guardiamo i video delle partite dell'altra squadra. Il Mister cerca sempre di caricarti psicologicamente e spiega le problematiche tecniche che affronteremo in campo. Noi calciatori partecipiamo attivamente alla riunione nel senso che possiamo intervenire e fare domande (...) Ricordo la partita NOVARA-SIENA del 1.5. 2011. Ricordo che giocai pochi minuti finali quando il risultato si trovava già nel 2-2 (...) In quella partita, come calciatore di riserva ho saputo del mio impiego in campo solo quando la partita era già in corso allorché l'allenatore mi ha detto di iniziare il riscaldamento (...) Nella riunione tecnica prima della gara NOVARA-SIENA del 1.5.2011 l'allenatore non fece alcun riferimento alla posizione di classifica in quel momento occupata dalla nostra squadra, perché lui voleva in ogni caso vincere quella partita (...) Ricordo che il Mister mi disse di scaldarmi e poi diede l'ordine di entrare in campo. Non ricordo di aver parlato con CAROBBIO prima del mio ingresso nella partita. Faccio presente che in quella squadra io ero tra i più giovani e intrattenevo rapporti soprattutto con i sudamericani oltre che con Luca MARRONE, mio compagno di stanza (...) Non ho mai sentito nell'ambiente calcistico voci di scommesse compiute sulle partite di calcio né di calciatori dediti a scommettere sui risultati.</p>
<p>Audizione Sestu del 13.07.2012</p>	<p>Dice SESTU: "Gioco nel Siena da due anni. Nei campionati 2010-11 e 2011-12 (...) Le riunioni tecniche del Siena, quando CONTE era l'allenatore, si svolgevano all'interno dell'albergo prima di recarsi allo stadio. La sera precedente alla gara si guardavano i video delle partite degli avversari e si ascoltavano le informazioni tecniche e le argomentazioni del Mister. Antonio CONTE cercava sempre di motivarci psicologicamente.(...) Con CAROBBIO avevo un rapporto normale. Uscivamo insieme e con lui non ho mai avuto problemi. Quell'anno nella squadra di CONTE ho giocato tanto. Ricordo che ho giocato 36 partite in quella stagione (...) Nella riunione tecnica prima della gara NOVARA-SIENA del 1.5.2011 ricordo che l'allenatore ci fece un bel discorso riguardante la sua carriera, le sue finali, i risultati e le vittorie che lui aveva conseguito come calciatore. Fu un discorso molto emozionante perché parlava del suo passato calcistico tenuto conto del fatto che quell'anno anche noi stavamo per raggiungere la promozione. Ci disse che l'importante nel nostro lavoro è vincere e ci caricò molto in questo senso (...) Il pareggio di quella partita sarebbe stato certamente un buon risultato. Il Mister voleva sempre vincere ma certo è che un pareggio sarebbe stato per noi un risultato comunque utile. Il CONTE fece riferimento alla classifica precisandoci che bisognava vincere quella partita e comunque non perderla (...) A mio giudizio il discorso non era equivocabile ed escludo categoricamente che il CONTE possa aver fatto riferimento ad un accordo intercorso tra le due squadre per un pareggio. (...) La formazione viene comunicata ufficialmente nella riunione tecnica prima della partita ma nel corso della settimana era possibile intuire quali giocatori potevano essere impiegati come titolari. (...) Quella settimana non venni inserito nella formazione titolare e ci rimasi male perché era una partita importante e confidavo di giocare. Non conosco le ragioni tecniche per le quali CONTE non mi inserì tra i titolari ma ripeto, ci sono rimasto molto male. Era comunque un periodo in cui non giocavo con continuità. (...) Non ricordo la sostituzione avvenuta nel secondo tempo tra CALAIO' e LARRONDO. (...) L'Ufficio da lettura di quanto dichiarato dal calciatore Filippo CAROBBIO nella sua audizione del 10.7.2012 in relazione alla gara NOVARA-SIENA del 1.5.2011: "Ricordo bene che all'ultimo, prima della gara, decise di escludere SESTU che in quel periodo era sempre titolare; ricordo bene la circostanza in quanto non era mai accaduto che dopo la riunione tecnica ed immediatamente prima della gara l'allenatore cambiasse la formazione soprattutto escludendo i titolari" (...) Prendo atto di quanto dichiarato dal</p>

	<i>tesserato CAROBBIO e ribadisco che presi male la decisione del Mister di escludermi dai titolari della partita. Escludo tuttavia che egli abbia cambiato la formazione dopo averla annunciata nella riunione tecnica. (...) Durante la settimana di preparazione della partita non intuì la mia esclusione dalla formazione titolare. Presi atto della mia esclusione solo al momento in cui CONTE comunicò la formazione di coloro che sarebbe entrati in campo. (...) Non ho mai appreso nella mia carriera professionale di scommesse compiute su partite di calcio da parte di soggetti tesserati né di fatti attinenti all'alterazione di risultati sportivi.</i>
Audizione Erodiani del 16.07.2012	Dice ERODIANI: <i>"Il pareggio era dato per certo, ma non ricordo chi mi diede la notizia. Con partite precedenti del NOVARA, so che le partite venivano aggiustate da RIGONI, per quanto mi riferì PAOLONI che era suo amico, per averci giocato insieme in passato, e che era, quindi, il referente del NOVARA per le nostre scommesse".</i>

In relazione a tale gara, appare utile segnalare quanto evidenziato nell'Ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Cremona in data 22.5.12, della quale si riportano di seguito i passaggi più significativi:

"Dalle dichiarazioni rese emergerebbe un altrettanto inquietante caso di pianificazione della combine sportiva tra due società di primo livello del campionato di serie B dello scorso anno (entrambe militano attualmente in serie A), al quale evidentemente avrebbero aderito tutte le componenti del sodalizio senese, (calciatori e dirigenti), d'intesa con l'altra società" (pag. 55 e ss)

Le indagini disposte dalla Procura di Cremona hanno, inoltre, evidenziato il coinvolgimento dei cd "zingari" nella manipolazione della gara in esame, diffusamente analizzata nell'Ordinanza indicata ed alla quale si rinvia per i dettagli (pag. 260 e ss):

(...). "La gara, come peraltro raccontato innanzi alla Procura Federale della FIGC da CAROBBIO, dovrebbe essere contestualizzata in un parallelo, caso di combine sportiva tra le stesse società di NOVARA e SIENA (entrambe militano attualmente in serie A), alla quale evidentemente, per ciò che racconta CAROBBIO, avrebbero aderito tutte le componenti del sodalizio senese (l'allenatore Antonio CONTE, calciatori e dirigenti), d'intesa con l'altra società, Resta fermo, in ogni caso, l'aspetto investigativo in base al quale i principali referenti delle due squadre (CAROBBIO e BERTANI), non esiteranno a "pianificare" parallelamente l'accordo illecito con il gruppo slavo-singaporiano, i cui referenti (GEGIC e ILIEVSKI) evidentemente confidavano nello stabile contributo informativo ed operativo dei loro sodali.." (pag. 260 e ss);

(...). "Come si rileva dai tabulati di seguito indicati, ILIEVSKI, già dalle prime ore del 29 aprile 2011, avvia una serie di contatti telefonici, alcuni dei quali molto intensi, con l'utenza 342.3593366 intestata a MELLUSO Gioacchino, ma di fatto in uso a BERTANI Cristian, con l'utenza 333.1726548 (anche questa intestata a KONDIC) in uso a GERVASONI Carlo (Annotazione del 14.2.2012 nel relativo capitolo), con GATTI Vittorio, GRITTI Matteo, TAN SEET Eng, CAROBBIO

Filippo (quest' ultimo dalla serata già presente a Novara in ritiro pre-partita con il SIENA), IACOVELLI Angelo ed una serie di utenze estere, tra cui quelle utilizzate da KENESEI Zoltan e RAGINI Marco (all'epoca allenatore in seconda della formazione Svizzera del BELLINZONA). Durante il corso della giornata, l'utenza in uso ad ILIEVSKI è stata presente nella provincia di Como, ma nel tardo pomeriggio aggancia ponti radio ubicati a Legnano (MI) ove lo stesso ILIEVSKI, con elevata probabilità, si è incontrato con BERTANI Cristian. Quest' ultimo, che in quegli orari, è stato diverse volte in contatto telefonico con il macedone, ha agganciato ponti radio ubicati a Mesero (MI), distante pochi chilometri da quelli in cui sono state registrate le telefonate di ILIEVSKI”;

(...). “Il giorno prima della partita (30 aprile), ILIEVSKI, che è presente in provincia di Como per tutto il giorno, è rimasto in contatto con l'utenza 333.1726548, intestata a KONDIC Viktor, in uso a GERVASONI Carlo, TISCI Ivan, ERODIANI Massimo, TAN SEET Eng, BERTANI, il Cristian, CAROBBIO Filippo (con l'utenza Mawgoud Abdel), GRITTI Matteo, KENESEI Zoltan ed altre utenze straniere..”;

(...). “Il giorno della partita (1° maggio), l'utenza di ILIEVSKI, nel corso della mattinata, è presente in provincia di Como ed entra in contatto telefonico, in modo frenetico ed a più riprese, a decorrere dalle ore 08:53, con BERTANI, CAROBBIO e TAN SEET Eng. Dalle ore 12.00 circa il macedone risulta essere presente a Milano nei pressi di via De Tocqueville, ove è ubicato il noto hotel “UNA TOCQ”. Durante la sua permanenza a Milano (che si è protratta sicuramente fino alle ore 16.30 circa dello stesso giorno) il macedone ha intrattenuto numerosissimi contatti con TAN SEET Eng, IACOVELLI, con alcune utenze estere, e soprattutto con BERTANI e CAROBBIO. Questi ultimi soggetti, addirittura, si incontrano a Novara tra le ore 11.00 e le ore 14 .50 (entrambe le utenze a loro in uso sono presenti in via Vercelli della città piemontese negli stessi orari)..... Appare ragionevole affermare l'attiva partecipazione dei giocatori infedeli BERTANI Cristian e CAROBBIO Filippo, i quali si sono incontrati poche ore prima dell'evento sportivo con l'evidente intenzione di definire gli ultimi, preliminari accordi illeciti, alla immediata vigilia della partita”.

Per ciò che concerne il presunto incontro tra CAROBBIO e BERTANI a Novara tra le h. 11,00 e le 14,50 dell' 1.5.11, sopra richiamato, (i quali si sono incontrati poche ore prima dell'evento sportivo...per definire gli ultimi preliminari accordi illeciti...), per completezza espositiva, occorre sottolineare come lo stesso si giustifichi con l'orario della gara in oggetto, disputata l'1.5.11 alle h. 12,30.

In merito agli accertamenti di P.G. di cui all'Ordinanza citata, **Gritti**, in data **6.6.12**, davanti al P.M. di Cremona riferiva:

"Quanto ai 28 messaggi mandati da ILIEVSKI in giorni immediatamente precedenti a SIENA-NOVARA del 1.05.2011, non posso dire di avere un ricordo preciso. Ritengo, tuttavia, che gli stessi si riferiscano agli innumerevoli tentativi ILIEVSKI di accordarsi con me per appuntamenti che si riconnettevano a questa sua insistenza nel convincermi a manipolare le partite. Io cercavo di evitare questi appuntamenti, ma lui insisteva e continuava a tempestarmi di messaggi. Peraltro a volte modificava da solo il luogo e l'orario dell'appuntamento e questo spiega in parte la pluralità dei messaggi in questo periodo".

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE

Le emergenze probatorie, così come sopra riassuntivamente descritte e come, con maggior completezza, risultanti dagli atti, inducono a ritenere pienamente dimostrato il raggiungimento di un accordo tra i tesserati delle due società sportive, volto a conseguire un risultato di parità, utile per entrambe le squadre in ottica promozione, nonché l'intervento del c.d. gruppo degli zingari, finalizzato alla realizzazione della consueta attività di scommesse illecite su un risultato di *over*.

In tal senso appaiono univoche ed insuperabili le dichiarazioni rese dal Carobbio e da Gervasoni, le quali oltre ad essere autonomamente caratterizzate da profili di assoluta credibilità ed attendibilità si riscontrano reciprocamente e trovano ulteriori riscontri esterni di carattere obbiettivo e logico.

In primo luogo, occorre rilevare come le dichiarazioni del Carobbio siano autoaccusatorie, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti.

Ma soprattutto ciò che vale ad attribuire alle stesse il crisma della veridicità è la dovizia di particolari descrittivi ed il riferimento preciso ad una serie, nominativamente individuata, di tesserati di entrambe le squadre, in particolare ad opera del Carobbio, nei confronti dei quali, allo stato, non è emerso alcun valido motivo di risentimento (come meglio si dirà oltre) da parte dello stesso o un qualsiasi interesse a coinvolgere tali persone, arrecandogli quindi un evidente pregiudizio, nelle vicende relative alla verifica di illeciti sportivi finalizzati alla alterazione del regolare svolgimento e del risultato di gare di calcio, oltre che alla realizzazione di vincite mediante scommesse sui risultati delle gare alterate.

Altrimenti dovrebbe ritenersi che Carobbio abbia reso tali dichiarazioni animato da un intento calunniatorio randomico e del tutto gratuito e che mal si concilia anche con la precisione e rispondenza alla realtà di numerose delle circostanze indicate. Carobbio, sin dalla prima audizione dinnanzi ai rappresentanti della Procura federale, resa in data 29.02.2012, riferisce di tale accordo tra i tesserati delle due società volto a conseguire il risultato del pareggio. Precisa che l'accordo in questione fu comunicato espressamente a tutti i componenti della propria squadra, tanto che lo stesso allenatore Conte rappresentò ai propri giocatori, in occasione della riunione tecnica prepartita di stare tranquilli, in quanto era stato raggiunto un accordo con il Novara nel senso del

pareggio. Carobbio aggiunge che il calciatore Drascek del Novara si recò presso l'albergo che ospitava il Siena per parlare di tale accordo con il Vitiello e che, comunque, egli stesso ne parlò personalmente e singolarmente con i calciatori del Novara, Bertani e Gheller, prima della partita, al fine di avere e dare conferma di tale accordo.

In occasione dell'interrogatorio al quale il Carobbio è stato sottoposto dal p.m. di Cremona in data 17.04.2012, lo stesso, oltre a confermare le circostanze suddette, precisa che, con riferimento a tale partita, venne contattato anche da Gegic ed Ilievski, noti esponenti del c.d. gruppo degli zingari, per proporgli la realizzazione di un *over* nella gara in questione, che consentisse loro di realizzare delle vincite in denaro, conseguenti a scommesse da effettuare su tale risultato concordato.

Infine Carobbio, sentito nuovamente dai rappresentanti della Procura federale in data 10 luglio 2012, nell'arricchire di particolari i contenuti della c.d. riunione tecnica prepartita nel corso della quale l'allenatore del Siena, Antonio CONTE, si sarebbe rivolto ai propri giocatori rassicurandoli nel senso che era stato raggiunto un accordo tra le due squadre finalizzato al risultato del pareggio, fornisce ulteriori indicazioni riguardo al comportamento del compagno di squadra Larrondo, che, avendo appreso dal Conte tale notizia, ebbe poi modo di chiedere al Carobbio come avrebbe dovuto comportarsi in campo, qualora l'allenatore avesse deciso di farlo subentrare a partita in corso, in modo da conformarsi all'accordo raggiunto.

Carobbio, nel corso di tale ultima audizione, esprime, inoltre, alcune valutazioni circa possibili motivi di suo personale risentimento nei confronti dell'allenatore Conte, emersi nel corso delle attività istruttorie, della giustizia ordinaria e di quella sportiva, e divenute di pubblico dominio attraverso i mass media, escludendo che alcuni episodi specifici ed in particolare, quello, risalente nel tempo al settembre del 2010, in occasione del quale il tecnico Conte gli negò il permesso di poter assistere alla nascita del figlio, possa avere determinato in lui motivi di rancore e desideri di vendetta nei confronti del proprio allenatore, affermando anzi di essersi sentito, in tale circostanza, comunque gratificato dalla specifica motivazione fornitagli, in quella circostanza, dal tecnico che lo aveva fatto sentire elemento indispensabile o comunque, assai importante per la propria squadra, pur non nascondendo l'amarezza personale ed il disagio per la famiglia legato a tale sua assenza al parto.

Le dichiarazioni del Carobbio trovano un preciso riscontro in quelle del compagno di squadra Vitiello, il quale conferma di avere sentito telefonicamente il calciatore Drascek del Novara prima della gara in questione e di avere preso accordi con lo stesso per incontrarsi a Novara sempre prima della gara, cosa che effettivamente avvenne, dal momento che Drascek raggiunse il Vitiello dopo cena presso l'albergo che ospitava la squadra del Novara. La negazione del Vitiello circa il fatto che tali contatti e lo stesso incontro fossero finalizzati ad attuare un illecito sportivo, si comprende agevolmente in ragione del principio *nemo tenetur se detegere*.

Anche il giocatore Coppola del Siena conferma la circostanza che il Drascek si sia recato, la sera prima della gara, presso l'albergo che ospitava il Siena per incontrare il Vitiello, essendogli stato personalmente presentato, in quella occasione, dallo stesso compagno di squadra Vitiello.

Anche l'allora Team manager del Siena Pignotti, in sede di audizione del **26.3.12**, oltre a fornire utili informazioni sulle modalità di partecipazione alla riunioni tecniche, ha confermato l'incontro tra Vitiello e Drascek, seppur dandone una diversa collocazione spazio-temporale; ricordava infatti che all'arrivo del pullman all'albergo Bussola, nella hall vi era un ragazzo in attesa di Vitiello.

Infine, lo stesso Drascek conferma i contatti telefonici con il Vitiello, seguiti da un incontro personale con lo stesso presso l'albergo ove si trovava la squadra del Siena ed anche la ricezione di un successivo messaggio nelle fasi immediatamente precedenti la gara, sul proprio telefonino, da parte del Vitiello. Attribuisce a tutti tali contatti e colloqui delle ragioni e dei contenuti del tutto personali ed esclude qualsiasi riferimento ad accordi per alterare lo svolgimento ed il risultato della gara imminente.

Le dichiarazioni di Carobbio sul punto appaiono, quindi, ben riscontrate dalle stesse parziali ammissioni dei diretti protagonisti della vicenda (Drascek e Vitiello) oltre che dal compagno di squadra Coppola, i quali non possono evidentemente confermare anche i contenuti e le ragioni di tali contatti ed incontri personali, se non incorrendo in dichiarazioni ammissive di responsabilità personale. D'altronde la precedente conoscenza tra Vitiello e Drascek, legata alla passata comune militanza nella stessa squadra, sembra poter difficilmente giustificare una così intensa serie di contatti telefonici, incontri personali e scambio di sms nelle fasi immediatamente precedenti la gara, apparendo evidentemente più congrua rispetto alla necessità di definire gli aspetti di un accordo illecito volto ad alterare lo svolgimento della gara imminente.

Le dichiarazioni di Carobbio sono positivamente riscontrate anche da quelle rese da Gervasoni, sia in sede di interrogatorio da parte del p.m. di Cremona in data 12.03.2012, sia in sede di audizione dinanzi ai rappresentanti della Procura federale in data 13.04.2012. Gervasoni, in particolare, conferma la circostanza che i c.d. zingari presero contatti con Carobbio del Siena e con Bertani del Novara, per la realizzazione di un *over* nella gara in questione, ricevendo poi assicurazioni, in particolare dal Carobbio, circa l'effettivo raggiungimento di un accordo tra le due squadre in tal senso. Precisa che tale risultato è stato conseguito, anche se si dichiara non in grado di precisare quanto sia stato dato, come denaro, dal c.d. gruppo degli zingari ai giocatori contattati ed a quali giocatori specifici tale denaro sia stato consegnato.

Appare utile precisare, sempre ai fini della evidenziazione della particolare attendibilità e credibilità del Carobbio e del Gervasoni, come gli stessi oltre ad avere definito le proprie posizioni personali, con riferimento ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del recente procedimento nr. 33/pf/11-12, scaturito sempre dalla attività della A.G.O. di Cremona, siano stati assunti a fondamento delle affermazioni di responsabilità disciplinare degli altri soggetti chiamati in

causa dagli stessi Gervasoni e Carobbio e deferiti da questa Procura federale nell'ambito del procedimento da ultimo richiamato, sia dalla CDN in primo grado, che dalla CGF in sede di gravame.

Elemento di riscontro logico alle dichiarazioni di Carobbio e Gervasoni, in relazione alla presente vicenda, è fornito poi dal riferimento alla persona del calciatore Bertani, il quale ultimo è stato ritenuto, nell'ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12, elemento dell'associazione, ex art. 9 del C.G.S., finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi e l'effettuazione di scommesse illecite, in quanto progressivamente divenuto punto di riferimento stabile del c.d. gruppo degli zingari, per l'attività dagli stessi posta in essere, finalizzata alla realizzazione di ingenti scommesse sui risultati di gare del campionato di calcio precedentemente alterate con la collaborazione di calciatori. Lo stesso BERTANI è stato interessato da misure cautelari privative della libertà personale, adottate dalla A.G.O. di Cremona e che hanno determinato lo stralcio della sua posizione nella trattazione del procedimento federale nr. 33/pf/11-12, in cui era stato deferito da questa Procura federale.

Comunque, in disparte ogni valutazione sul merito della partecipazione del BERTANI all'associazione, si richiamano tutti gli elementi già indicati a suo carico in ordine alle gare oggetto del precedente deferimento, particolarmente significativi e utilizzabili in applicazione dei principi ermeneutici enunciati in materia dalla Suprema Corte, come sopra sinteticamente richiamati.

Il riferimento specifico, compiuto dal Gervasoni, alla persona del calciatore Cristian BERTANI, tesserato per il Novara, impone una attenta valutazione, anche con riferimento ai rapporti pregressi e complessivamente esistenti tra i due calciatori, che sono risultati risalenti nel tempo ed improntati ad assoluta positività e solidarietà, sicuramente scevri da ogni forma di malanimo, rancore o dissapore che possa avere ispirato il Gervasoni nel coinvolgere in tali vicende il Bertani, da intendersi qui integralmente richiamati, con riferimento specifico alle dichiarazioni rese da Bertani in sede di audizione alla Procura federale in data 13.04.2012.

Sempre nell'ambito del procedimento 33/pf/11-12, le affermazioni del GERVASONI circa il ruolo di rilievo progressivamente assunto dal BERTANI nei rapporti con gli "zingari" avevano trovato completo riscontro in quanto dichiarato da Vittorio MICOLUCCI, giocatore dell'Ascoli, in occasione della audizione dinnanzi alla Procura federale dei giorni 19 e 20 aprile 2012, con riferimento alla gara NOVARA-ASCOLI del 2 aprile 2011, alla cui trattazione completa si rimanda

Deve, quindi, ritenersi che le dichiarazioni rese, tanto dal Gervasoni quanto dal Micolucci, a proposito del coinvolgimento nell'attività illecita finalizzata alla alterazione della gara Novara – Ascoli del 2 aprile 2011, da parte del calciatore del Novara Cristian BERTANI, forniscano, quindi, un ulteriore riscontro di carattere logico alle dichiarazioni di chiamata in correità nei confronti dello

stesso Bertani, da parte del Gervasoni, anche con riferimento alla gara in esame tra Novara e Siena disputatasi in data 30 aprile 2011.

Anche la condotta del Larrondo, per come evidenziata dal Carobbio, risulta pienamente e fattivamente adesiva rispetto all'accordo illecito raggiunto dalle due squadre, dal momento che lo stesso si preoccupa, chiedendo consiglio in tal senso allo stesso Carobbio, di come avrebbe dovuto comportarsi in campo nell'ipotesi in cui il tecnico Conte avesse deciso di farlo subentrare a partita in corso, per poter rispettare l'accordo raggiunto tra le due squadre. Le dichiarazioni rese da Carobbio, in ordine al colloquio intrattenuto con il giovane calciatore Larrondo durante il riscaldamento, seppur smentite da quest'ultimo, appaiono verosimili ove si evince, *per tabulas*, che entrambi sono entrati in campo a fine secondo tempo ed a pochi minuti di distanza.

Meritevoli di notevole considerazione, ai fini di ritenere ulteriormente riscontrate le dichiarazioni rese dal Carobbio e dal Gervasoni, appaiono poi le circostanze della effettiva realizzazione del risultato di pareggio che era stato prefissato quale obiettivo per le due squadre.

Infine, ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di CAROBBIO, con particolare riferimento al coinvolgimento nella *combine* dello staff tecnico, è rappresentato dai numerosi elementi acquisiti a carico dello STELLINI, sia nel presente procedimento che in quello riguardante il comportamento di tesserati della società BARI, elementi che dimostrano come il predetto sia pienamente consapevole del sistema illecito utilizzato per alterare le gare e del coinvolgimento di gruppi di persone interessate alle conseguenti illecite scommesse nonché partecipe dello stesso sistema con riferimento ad una gara, come precisato nel presente provvedimento. Per mera completezza espositiva, si ricorda che le più rilevanti dichiarazioni dimostrative di tale condotta del componente dello staff tecnico STELLINI sono state oggetto di stralcio dal procedimento "BARI" mediante estrazione di copia e inserimento nel presente procedimento.

Riguardo alla posizione del tecnico *pro tempore* del Siena, Antonio CONTE, le dichiarazioni accusatorie rese, a più riprese, dal Carobbio appaiono univoche e concordanti. Carobbio dichiara il 29.02.2012 e conferma pienamente il 10.07.2012 ai rappresentanti della Procura federale, che l'allenatore Antonio CONTE, nel corso della consueta riunione tecnica che si svolgeva poche ore prima della partita contro il Novara, ebbe modo di rivolgersi a tutta la squadra, dando assicurazioni ed in tal senso tranquillizzando i propri giocatori, nel senso che era stato raggiunto un accordo con la squadra del Novara per il conseguimento del risultato del pareggio.

Come si vedrà oltre, Carobbio chiamerà in causa il proprio allenatore del tempo, Antonio CONTE, anche con riferimento alla penultima partita di campionato che ha visto il Siena impegnato sul campo dell'Albinoleffe, ancora una volta come protagonista di una attività finalizzata alla alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato di una gara di calcio.

Carobbio riferisce, con dovizia di particolari, i contenuti della riunione tecnica durante la quale Conte avrebbe informato la squadra dell'accordo raggiunto. Al riguardo, diversi tesserati, nonché lo stesso Conte, ricordano il discorso particolarmente emozionante formulato in tale occasione; Larrondo sostiene che l'allenatore non avrebbe fatto alcun riferimento alla posizione in classifica, mentre Sestu ricorda proprio che l'allenatore si era soffermato su tale circostanza, in quanto, pur auspicando una vittoria, anche un pareggio, *"in quella partita (con la 4° in classifica ndr) sarebbe stato per noi un risultato comunque utile"*; Conte, invece, ha escluso di "aver mai detto ai calciatori che il pareggio sarebbe potuto essere un buon risultato";

La credibilità ed attendibilità del Carobbio, ripetutamente riscontrate con riferimento ad altre dichiarazioni e circostanze dallo stesso fornite e riconosciuta pienamente anche dagli organi giudicanti di primo e secondo grado della giustizia sportiva nel recente procedimento nr. 33/pf/11-12, sempre riguardante le vicende del c.d. calcio scommesse emerse a seguito dell'indagine della A.G.O. di Cremona, sorregge e conferisce idonea dignità probatoria anche alle dichiarazioni di accusa dello stesso nei confronti del proprio tecnico Conte, nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese oltre che dallo stesso allenatore, che respinge ogni accusa al riguardo, anche dagli altri soggetti auditi e presenti a tale riunione tecnica.

A tal fine, occorre preliminarmente valutare la sussistenza di possibili motivi di rancore o di risentimento personale, da parte del Carobbio, nei confronti del proprio allenatore Conte, tali da poter giustificare o, quanto meno, dare ragione di una così grave accusa, foriera, in ipotesi, di rilevanti conseguenze sul piano disciplinare.

Le motivazioni addotte da Conte appaiono inconferenti e prive di pregio, ove, la versione fornita dal calciatore appare più verosimile, anche alla luce del coacervo delle dichiarazioni di tutti i tesserati, che escludono "dissapori o motivi di astio..né problematiche all'interno della squadra.." (cfr. audizione Ficagna).

Le stesse, dunque, non sembrano poter fornire adeguato supporto nel senso di giustificare un intento calunniatorio, da parte del Carobbio, nei confronti del proprio tecnico. La circostanza, risalente nel tempo al settembre del 2010, del diniego opposto dal Conte alla richiesta del Carobbio, di potersi recare a casa prima di una importante gara di campionato, per assistere al parto della moglie, per fare ritorno in tempo per prendere parte alla gara, non risulta avere ingenerato nel Carobbio un sentimento di avversione bieca nei confronti del proprio allenatore, tale da animarlo con un desiderio di vendetta, da consumarsi, peraltro, a notevole distanza di tempo dall'episodio in questione e, quindi, a "mente fredda". In realtà, il Carobbio, in relazione a tale antefatto, risulta improntare la propria condotta alla massima lealtà nei confronti del proprio allenatore (come, peraltro, riconosciuto da quest'ultimo in occasione della audizione in Procura

federale del 13 luglio 2012), al punto da accettare il rischio della mancata concessione di tale permesso, nonostante il collaboratore tecnico di Conte, Stellini, gli avesse, invece, consigliato di recarsi direttamente dalla moglie senza preavvisare l'allenatore Conte e di chiamare quest'ultimo solo una volta che fosse giunto a destinazione. Appare significativa della personalità del Carobbio e della sua lealtà nei confronti del proprio allenatore, come lo stesso, non dando ascolto allo Stellini, dal quale avrebbe potuto già sentirsi autorizzato (visto il ruolo di quest'ultimo in seno alla squadra) ad allontanarsi in base a tale consiglio, decide, comunque, di comportarsi correttamente e di chiedere preventivamente il permesso di allontanarsi al proprio allenatore, con ciò accettando pienamente il rischio di un diniego che, anzi, alla luce delle indicazioni dello Stellini, poteva manifestarsi quasi come una certezza o come una rilevante probabilità. Con tale condotta il Carobbio dimostra, inoltre, di attribuire una rilevanza a tale richiesta, ma non una importanza incondizionata al punto da violare le regole che egli, infatti, non viola, né prima né dopo il diniego di recarsi a casa. Egli pertanto accetta la decisione del proprio tecnico e soprattutto coglie (stando alle dichiarazioni dallo stesso Carobbio rese alla Procura federale in data 10 luglio 2012) l'aspetto positivo di tale diniego, legato alla particolare importanza in tal modo attribuita dal proprio allenatore alla sua presenza in squadra, anche nelle fasi di allenamento immediatamente propedeutiche allo svolgimento di una importante gara di campionato. Tali condotte e tali dichiarazioni manifestano una struttura caratteriale ed un maturare di sentimenti certamente non tali da poter rivelare il covare di un sentimento di vendetta, da attuare a distanza di tempo dall'antefatto e, quindi, a mente fredda, nei confronti del proprio allenatore, peraltro con conseguenze di particolare gravità per quest'ultimo, senz'altro sproporzionate, secondo un criterio di comune buon senso, rispetto al pregiudizio originariamente sofferto.

A ciò si aggiunga il fatto che l'eventuale conferma della condotta attribuita dal Carobbio al Conte nel corso della riunione tecnica in questione, da parte di qualunque dei soggetti tesserati del Siena che risulta aver preso parte alla stessa riunione, avrebbe inevitabilmente comportato una ammissione di responsabilità personale, quanto meno per omessa denuncia di illecito sportivo, ex art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per altro aspetto, la condotta dell'allenatore Conte, per come descritta dal Carobbio, lungi dall'apparire come dissonante rispetto alle caratteristiche proprie di tale allenatore, da tutti comunemente riconosciutegli nell'ambiente sportivo ed alla sua non comune spinta motivazionale verso la vittoria, sembrano poter trovare una coerente lettura se rapportate alla situazione della squadra del Siena a quel punto del campionato. Il Siena aveva fino ad allora condotto un ottimo campionato, al punto da trovarsi a soli due punti dal traguardo della promozione nella massima serie. Tuttavia, nelle gare che avevano preceduto quella contro il Novara, si erano registrati alcuni passi falsi piuttosto rocamboleschi, che avevano rallentato la marcia decisa della squadra. Giunti

ormai ad un soffio dal traguardo, ben potrebbe essersi ingenerato il timore di non riuscire a conseguire l'obiettivo, nonostante lo stesso fosse particolarmente vicino. In un tecnico vincente come Conte, il rischio di mancare tale risultato della promozione a quel punto del campionato, può bene averlo indotto ad accettare anche il "compromesso" di un pareggio, che avrebbe portato alla squadra 1 dei 2 punti mancanti alla promozione. Il tutto, comunque, in linea con le caratteristiche di un allenatore che, proprio perché fortemente motivato a vincere, non poteva accettare il rischio di non raggiungere l'obiettivo della promozione. Tanto più che l'Atalanta aveva già giocato e perso il proprio incontro di tale giornata di campionato.

Rimane, quindi, da valutare, in termini di apporto causale e di qualificazione giuridica, la condotta del tecnico Antonio CONTE, per come descritta dal Carobbio.

Ritiene questa Procura che non si possa affermare con certezza che si tratti di una condotta integrante un atto idoneo e diretto a realizzare l'alterazione del regolare svolgimento o del risultato di una gara, ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS.

Infatti, la condotta tenuta dal CONTE, per come riferita dal CAROBBIO, sulla cui attendibilità e conseguente veridicità si è già argomentato sopra, non lascia desumere con certezza l'apporto, da parte del predetto, di un contributo causale idoneo e finalizzato all'alterazione della gara, efficiente rispetto all'accordo già raggiunto di cui il CONTE medesimo ha dato atto nel corso della riunione tecnica. Pertanto, a giudizio dell'Ufficio, la conoscenza da parte del CONTE dell'accordo per come sopra raggiunto, in mancanza di ulteriori elementi fattuali sicuramente dimostrativi di un contributo causale qualificato finalizzato all'alterazione, anche in applicazione della regola di giudizio costituita dal principio "in dubio pro reo", si deve ritenere integrante la mera violazione dell'obbligo di denunciare senza indugio alla Procura Federale fatti integranti illecito sportivo, obbligo imposto dal comma 7 dell'art. 7 CGS.

Infine, questo Ufficio ritiene di dover valutare anche la rilevanza disciplinare della condotta di tutti i tesserati del Siena calcio che risultano avere preso formalmente parte alla riunione tecnica preparata in occasione della quale l'allenatore Conte ha tenuto la condotta sopra evidenziata, dal momento che in tale riunione è stata manifestata espressamente l'esistenza di un accordo tra tesserati delle due società finalizzato ad alterare il regolare svolgimento e lo stesso risultato della gara; per cui la condotta di tutti i tesserati presenti, nei cui confronti non sono emersi elementi utili e/o sufficienti a dimostrare un loro coinvolgimento nella realizzazione dell'illecito sportivo, deve essere valutata in termini di omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

In proposito, dalle dichiarazioni del Carobbio, del Coppola, del Ficagna, del Mastronunzio e del Pignotti, risultano nominativamente indicati i componenti dello *staff tecnico* del Siena che erano presenti a tale riunione unitamente all'allenatore Conte, vale a dire il Vice allenatore ALESSIO, il

collaboratore tecnico STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI ed il preparatore atletico D'URBANO. Pertanto, deve ritenersi che il particolare ruolo rivestito dai componenti dello staff tecnico del primo allenatore Conte, non possa non aver consentito agli stessi di apprezzare la portata della discussione svoltasi in tale occasione e delle dichiarazioni dell'allenatore; per cui, non essendovi prova neanche a loro carico di un contributo personale qualificato al determinarsi dell'alterazione della gara, gli stessi non possono, tuttavia, esimersi dal rispondere della violazione di cui all'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo evidentemente omesso di denunciare tempestivamente alla procura federale i fatti integranti illecito sportivo dei quali sono venuti a conoscenza in tale circostanza.

INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in esame emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- **BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo**, all'epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA calcio S.p.A., per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12.

- **CAROBPIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto**, all'epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

- la società **NOVARA CALCIO S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché (e/o) della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.

- la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai propri tesserati ed ai propri calciatori all'epoca dei fatti, sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.

- L'allenatore **CONTE Antonio**, il Vice allenatore **ALESSIO Angelo**, il collaboratore tecnico **STELLINI Cristian**, il preparatore dei portieri **SAVORANI Marco** ed il preparatore atletico **D'URBANO Giorgio**, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

- la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI Cristian, SAVORANI Marco e D'URBANO Giorgio.

V.4 - GARA SIENA - TORINO del 7.5.2011 - s.s. 2010 - 2011 - Campionato di serie B - risultato finale 2 - 2

- Posizione di Classifica della squadra al momento della gara (39ª giornata) -

Siena	73	Varese	61
Atalanta	71	Reggina	53
Novara	61	Torino	53

Sulla scorta di tale posizione di classifica, al Siena effettivamente mancava un punto per il raggiungimento della matematica promozione diretta in serie A (che veniva conseguita dalle prime due classificate).

La gara in questione fu oggetto di un tentativo di combine da parte, quantomeno dei tesserati GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro al fine di favorire l'effettuazione di scommesse da parte del gruppo degli "zingari", non andato a buon fine, e di un tentativo di combine da parte del tesserato CAROBBIO Filippo, per fini di classifica, invece effettivamente realizzatasi.

- MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO:

Interrogatorio PM Gervasoni del 12.3.2012	GERVASONI dice: <i>"In occasione della partita SIENA - TORINO del 7 maggio 2011 terminata 2 a 2, fui contattato da PELLICORI Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi chiese se c'era la possibilità, tramite GEGIC, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel Mantova, di concludere un accordo per un OVER con un pareggio (che sarebbe servito ad entrambe le squadre). Penso che PELLICORI fosse d'accordo tantomeno con qualcuno dei suoi compagni. GEGIC disse che la quota era troppo bassa e che non era opportuno un intervento degli zingari"</i>
Audizione Gervasoni del 13.04.2012	GERVASONI dice: <i>"PELLICORI mi contattò al telefono, credo una settimana o dieci giorni prima dell'incontro di calcio, chiedendomi se grazie ai miei contatti con GEGIC era possibile combinare il risultato della partita SIENA-TORINO con un pareggio più over"</i> .
Interrogatorio PM Carobbio del 17.04.2012	Riferisce CAROBBIO al PM: <i>"Quanto a SIENA- TORINO del 7 maggio 2011, finita 2 a 2, si può dire che anche in questo caso si trattava di un risultato scontato. Era un risultato che si respirava nell'aria nel senso che sarebbe bastato un punto per accedere alla Serie A. Non ricordo bene la situazione del Torino. In sostanza, senza neanche bisogno che ci fosse un input da parte dell'allenatore, scesi in campo per la ricognizione, prima ancora di entrare negli spogliatoi, cercammo subito di metterci d'accordo con la squadra avversaria. Io in particolare non parlai con nessuno. I miei compagni mi dissero che l'accordo era stato raggiunto. Lei mi fa presente che un risultato di 2 a 2 è poco rappresentativo di un intento delle due squadre di defilarsi nell'impegno. Io le rispondo che sia in occasione della partita Novara- Siena (2 a 2), di cui abbiamo parlato, che in occasione di Siena - Torino, per quanto intendessimo fare un pareggio a reti inviolate, è andata a finire che CALAIO' ha segnato due reti a partita costringendo a rivedere in alto il risultato numerico del pareggio. In sostanza CALAIO' ha segnato un non voluto 2 a 1 provvisorio sia in occasione della prima che in occasione della seconda partita. Prendo atto delle dichiarazioni di GERVASONI che fanno riferimento ad un iniziativa di PELLICORI Alessandro che aveva giocato con lui nel Mantova e che in quel momento giocava nel Torino e che a suo dire vi fu un qualche coinvolgimento degli zingari per un OVER. Preso atto di quanto sopra confermo che si trattò di un accordo che intervenne soltanto tra le squadre"</i> .

<p>Materiale probatorio già contestato nel deferimento procedimento n. 33 pf 11-12</p>	<p>PELLICORI, all'epoca di quei fatti calciatore tesserato per il MANTOVA, risulta coinvolto, sempre in concorso con GERVASONI, negli illeciti relativi alle seguenti gare, tutte del campionato di serie B: GROSSETO - MANTOVA del 15.3.2010, EMPOLI - MANTOVA del 23.3.2010; BRESCIA - MANTOVA del 2.4.2010 e CITTADELLA - MANTOVA del 24.4.2010. Per tutte e quattro le gare appena citate il PELLICORI è stato deferito per illecito sportivo volto anche all'effettuazione di scommesse da parte di gruppi di scommettitori, ad eccezione della seconda per la quale è stato deferito per omessa denuncia. Il contenuto del deferimento citato nella presente riga nella colonna di sinistra, relativamente alle gare appena citate, deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto ai fini di quanto verrà detto nella successiva valutazione del materiale probatorio</p>
<p>Audizione Carobbio del 10.07.2012</p>	<p>CAROBBIIO dice: <i>"in relazione a SIENA – TORINO del 7.5.11, ricordo che la gara si svolse la settimana successiva a quella con il Novara e, come detto, se avessimo ottenuto un punto saremmo stati promossi con 3 giornate di anticipo; in settimana non se ne parlò affatto, ma il giorno della gara nello spogliatoio era noto che il risultato fosse combinato per un pareggio (...) la notizia era talmente diffusa che non so riferire chi me lo disse per primo o con chi ne parlai, anche perché non era avvenuto come con il Novara, ma, per quanto a mia conoscenza, si era trattato di un accordo estemporaneo; tutti i calciatori di entrambe le squadre ne erano a conoscenza"</i>.</p>

- VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO:

Le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di GERVASONI appaiono coerenti e credibili.

Il PELLICORI, infatti, compagno di squadra del GERVASONI nel MANTOVA, è stato deferito nel procedimento n. 33 pf 11 - 12 per illecito sportivo riguardante le gare riportate nel prospetto del materiale probatorio e la sua posizione è stata stralciata dalla Commissione Disciplinare Nazionale perchè al momento della celebrazione di tale procedimento era addirittura colpito da misura cautelare in virtù dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cremona del 22.5.2012 il cui contenuto viene espressamente richiamato a sostegno del presente deferimento anche e specificamente con riguardo alla posizione del PELLICORI. Tale circostanza conferisce preciso riscontro sul piano dell'attendibilità della dichiarazione del GERVASONI quando lo stesso riferisce di essere stato contattato dal PELLICORI per verificare la possibilità di organizzare un illecito per la gara in esame utilizzando il gruppo degli "zingari", che già in altre occasioni aveva loro corrisposto del denaro per l'alterazione del risultato di altri incontri. Nel caso di specie, poi, sempre secondo quanto riferito dal GERVASONI, l'intervento degli "zingari" non si sarebbe concretizzato in quanto la quotazione delle scommesse era bassa; circostanza altrettanto plausibile atteso che l'unico interesse del gruppo degli "zingari" era quello di guadagnare denaro attraverso l'effettuazione di scommesse che evidentemente dovevano permettere un rendimento tale da portare introiti tali da consentire un guadagno al netto dei costi sopportati per assicurarsi il comportamento compiacente dei calciatori autori materiali della combine.

Deve ritenersi accertato, pertanto, sia che PELLICORI contattò GERVASONI per tentare l'alterazione del risultato della gara esaminata con il raggiungimento di un pareggio finale con un numero di reti che consentisse le giocate sull' "over", sia che il GERVASONI contattò gli esponenti del gruppo degli "zingari" per proporre l'illecito, ottenendo da questi ultimi, però, un rifiuto.

A tali riscontri, poi, si aggiungono, con riguardo all'alterazione del risultato della gara in esame, le dichiarazioni autoaccusatorie del CAROBBIO, che riferisce all'A.G.O. ed alla Procura Federale di un accordo tra calciatori volto all'alterazione del risultato finale con il raggiungimento di un pareggio, al quale lo stesso ha ammesso di aver concretamente preso parte pur avendo riferito di non esserne stato promotore. In tale contesto, oltre all'illecito sostanzialmente confessato dal Carobbio, assume ulteriore credibilità il contatto di PELLICORI con GERVASONI volto a cercare di ottenere, sfruttando un accordo che stava maturando tra i calciatori delle squadre, un guadagno per un compenso da ottenere dal gruppo degli "zingari".

Con riguardo, poi, alla consumazione dell'illecito confessata dal Carobbio, non può non rilevarsi che il risultato finale è ulteriormente sintomatico dell'accordo, atteso che alle reti dell'attaccante del SIENA CALAIO' sono sempre seguite quelle del TORINO per consentire il pareggio della gara (sequenza reti segnate: 10' Calaiò - Siena; 23' Sgrigna - Torino; 38' Calaiò - Siena; 80' Bianchi - Torino) l'ultima delle quali, quella del definitivo pareggio, significativamente segnata a pochi minuti dalla fine con l'evidente tentativo di evitare "incidenti" che impedissero il raggiungimento dello scopo finale del pareggio.

Quanto appena esposto, poi, conferisce riscontro esterno anche alle ulteriori dichiarazioni rese dal CAROBBIO all'A.G.O., nella parte in cui lo stesso afferma che la segnatura delle reti da parte del CALAIO' aveva costretto le squadre a rivedere al rialzo il punteggio finale per assicurare il raggiungimento del pareggio concordato tra i calciatori.

L'accordo, poi, appare ulteriormente corroborato dalla situazione di classifica delle due squadre precedente alla gara, atteso che al SIENA mancava un solo punto per la matematica promozione diretta in serie A.

Il richiamo espresso del CAROBBIO ad un accordo tra tutti i calciatori precedente alla gara e l'interazione dimostrata tra GERVASONI e PELLICORI precedente alla gara per verificare se dall'illecito poteva trarsi anche il guadagno a mezzo di un compenso da parte del gruppo degli scommettitori del gruppo degli "zingari", poi non concretizzatosi per quanto detto dal GERVASONI sull'inadeguatezza delle quote di scommessa, non lascia dubbi sull'accordo e sul coinvolgimento nello stesso quantomeno del CAROBBIO, per le sue dichiarazioni autoaccusatorie alle quali il calciatore stesso, tuttavia, non ha fatto seguire l'indicazione degli altri calciatori coinvolti, limitandosi sul punto al riferimento a tutti i calciatori delle due squadre.

In definitiva, poi, gli elementi acquisiti consentono di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l'accordo per l'alterazione del risultato è avvenuto per interessi di classifica, atteso il riscontro fornito dal GERVASONI sulla non concretizzazione del tentativo di coinvolgimento nell'accordo del gruppo degli "zingari".

Consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza di tutti i soggetti suindicati e la responsabilità presunta della Torino F.C. S.p.A.. Quanto alla società Piacenza F.C. S.p.A., che dovrebbe anch'essa rispondere per lo stesso titolo per quanto contestato ai suoi tesserati, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n. 165/A del 21 giugno 2012 a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Piacenza.

Di contro ritiene questo Ufficio che, allo stato, non sono emersi i nominativi di altri calciatori del SIENA e del TORINO coinvolti nell'alterazione del risultato della gara. In proposito, va sottolineato che le complesse indagini penali sono in pieno corso di svolgimento e, quindi, non è possibile escludere che detti soggetti possano essere successivamente identificati, con conseguente valutazione delle rispettive posizioni alla luce di eventuali elementi sopravvenuti.

Ne consegue che appare necessario disporre, con separato provvedimento, uno stralcio delle posizioni di tutti gli ulteriori tesserati rimasti non identificati, con riferimento alla gara in oggetto, quali possibili autori o concorrenti in ordine a illeciti disciplinari.

- INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in esame emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- **CAROBIO Filippo**, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Siena S.p.A. per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta come dallo stesso sostanzialmente ammesso in sede di sua audizione da parte dell'A.G.O. e della Procura Federale;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

- **PELLICORI Alessandro**, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Torino F.C. S.p.A., e **GERVASONI Carlo**, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. S.p.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommettitori degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommettere sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615-10\11 e n. 33-11\12;

- la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **CAROBIO Filippo**, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

- la società **TORINO F.C. S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **PELLICORI Alessandro** e di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena S.p.A. **CAROBIO Filippo** in concorso con altri calciatori allo stato non identificati, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;

V.5 - GARA SIENA - VARESE del 21.05.2011 - s.s. 2010 - 2011 - Campionato di serie B - risultato finale 5 - 0

Secondo la ricostruzione resa possibile dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati sia in sede di giustizia ordinaria che innanzi agli organi federali, è emerso quanto segue.

Il giorno 21 maggio 2011 si disputava la gara SIENA – VARESE, valevole per il campionato nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2010/2011, conclusasi con il risultato finale di 5 a 0.

La gara in questione fu oggetto di un tentativo di combine da parte di **GERVASONI Carlo** e **PESOLI Emanuele**.

MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

Vengono qui di seguito riportati gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti.

<p>Interrogatorio PM GERVASONI del 12.3.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "Quanto a SIENA - VARESE del 21 maggio 2011, conclusasi per 5 a 0 preciso quanto segue: io contattai il giocatore PESOLI del Varese sia a mezzo telefono che a mezzo Skype, con riferimento alla partita del 29 maggio Varese - Piacenza, per verificare se il Varese fosse disposto a perdere. Astrattamente il Varese sarebbe stato anche disponibile a combinare una sconfitta nel caso di un adeguato compenso, ma era loro necessario prima verificare il risultato della partita precedente SIENA - VARESE. Il PESOLI mi chiese se io conoscevo qualcuno del Siena per verificare se loro fossero disposti a loro volta a pareggiare con il Varese. Pertanto contattai CAROBBIO per verificare questa possibilità, ma lui mi disse subito che non potevano fare nulla in quanto si trattava dell'ultima partita casalinga del Siena con CONTE come allenatore ed inoltre venivano da una brutta sconfitta ad Ascoli dove avevano perso per 3 a 2 dopo che stavano vincendo per 2 a 0, pertanto non si concluse ne l'una ne l'altra combine. Dopo la sconfitta per 5 a 0 con il Siena, contattai nuovamente PESOLI per vedere se aveva ancora la disponibilità a perdere, ma lo trovai piuttosto indeciso ed alla fine contro propose un pareggio che al Piacenza purtroppo non interessava. Gli zingari erano informati di queste trattative, ma non furono mai coinvolti in quanto non si giunse mai ad un accordo".</p>
<p>Audizione PESOLI del 27.03.2012</p>	<p>Sulla partita PESOLI dice: "Ricordo che in occasione della predetta gara abbiamo alloggiato nell'Hotel Excelsior, in tale occasione ricordo che durante il ritiro pre-gara erano presenti nel medesimo Hotel anche alcuni gruppi di sostenitori del Varese, ma oltre a tali persone non ho notato tesserati di altre società o riferibili ad altre squadre o cittadini stranieri.</p> <p>Sulla conoscenza di GERVASONI e CAROBBIO: "Conosco i predetti calciatori solo per averci giuocato come avversario. Pertanto, non ho mai giuocato nella loro stessa squadra (...)a richiesta dell'Ufficio in ordine alla conoscenza dell'utenza telefonica di GERVASONI o CAROBBIO, il Sig. PESOLI dichiara di conoscere il n. di cellulare di GERVASONI, in quanto circa 10 giorni prima della gara, VARESE-PIACENZA del 29-05-2011, mi contattò telefonicamente sia con sms che attraverso una telefonata. Nel corso di questa telefonata mi disse che mi avrebbe richiamato in prossimità della gara, per avere informazioni sulla formazione, lo stato e gli umori della squadra. In tale occasione, non mi sono chiesto chi gli avesse dato il mio n. di cellulare, mentre in ordine al suo interessamento non ho dato grande importanza alla telefonata (...) in tale periodo (dal 17 al 29 maggio ndr) ricordo che GERVASONI mi inviò circa 20 sms; tali sms avevano il seguente tenore: "allora"? "Ci sei"? Preciso che ad alcuni sms non rispondevo, mentre ricordo che circa due giorni prima della gara ricevetti un'altra telefonata da GERVASONI, il quale insisteva affinché gli comunicassi notizie sulla formazione, al che gli risposi che era abitudine del Mister dare la formazione solo un'ora prima della gara e che comunque di sicuro io non avrei partecipato all'incontro in quanto infortunato al tendine. Comunque gli riferii che il Varese era intenzionato a mantenere l'imbattibilità in casa, e che avrebbe giuocato "alla morte" come sempre. Ricordo, infatti, che il Varese in tale occasione vinse 1-0;</p>

<p>Audizione GERVASONI del 13.04.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "Confermo le mie dichiarazioni rese all'AG. Sui contatti con PESOLI, di cui ho avuto il numero telefonico grazie a FISSORE e di cui mi da lettura l'Ufficio, devo precisare che gli SMS che avevo inviato al medesimo giocatore avevano solo lo scopo di verificare la sua presenza per aver poi un contatto su Skype, cosa che poi realmente avveniva. Nel corso di queste conversazioni su Skype io proposi a PESOLI la vittoria del Piacenza in cambio di denaro. Lui mi rispose che la massima disponibilità del Varese era quella di pareggiare. Parlo di squadra perché i nomi di altri calciatori lui non me li fece, però mi riferì di aver parlato della questione con altri compagni di squadra. Di questi contatti con PESOLI erano a conoscenza anche miei compagni di squadra. Specificatamente: CASSANO, VOLPI, CACIA, CATINALI e ANACLERIO ed altri che non ricordo, con i quali parlai della possibilità di destinare una somma di denaro ai giocatori del Varese. Tutti insieme eravamo infatti d'accordo sull'ipotesi di raccogliere una somma di denaro da destinare ai giocatori del Varese per poter vincere la partita. Ai compagni di cui ho detto riferii, in un momento successivo, dell'esito negativo dei contatti avuti con PESOLI.</p>
<p>Interrogatorio PM CAROBIO del 17.04.2012</p>	<p>Riferisce CAROBIO al PM: "Quanto alla partita SIENA- VARESE del 21 maggio 2011 finita 5 a 0, fu GERVASONI contattarmi rappresentandomi un'iniziativa del PESOLI, che giocava nel Varese, ai fini della manipolazione della partita. Io risposi a GERVASONI e allo stesso PESOLI, con il quale ho avuto dei contatti forse a mezzo skype, che non c'erano le condizioni in quanto era l'ultima nostra partita in casa e quindi l'ultima in cui CONTE faceva l'allenatore. In sostanza c'erano tutti i presupposti per giocare la partita in maniera regolare. Vorrei rappresentare spontaneamente la seguente circostanza. Qualche giorno prima della partita SIENA - VARESE, COPPOLA Ferdinando, giocatore del Siena, portiere titolare, entrò negli spogliatoi sbiancato in volto rappresentandoci che poco prima, all'esterno degli spogliatoi, era stato avvicinato da una persona vicina al Presidente che gli aveva chiesto se c'era la possibilità di perdere la partita. Questa persona, della quale forse il COPPOLA fece anche il nome, ma che in questo momento non ricordo, probabilmente in quanto si trattava di qualcuno che non avevo occasione di vedere molto spesso, gli aveva detto che il Presidente intendeva scommettere o aveva scommesso sulla nostra sconfitta. Intendo riferirmi al Presidente MEZZAROMA. La squadra oppose un netto rifiuto suggerendo al COPPOLA di rappresentare a chi lo aveva contattato di non avere voluto riferire la proposta ai giocatori in quanto lui stesso non era d'accordo. Ribadisco che il COPPOLA era quasi sconvolto. In seguito ho appreso da STELLINI che la proposta era stata fatta da MEZZAROMA anche allo staff tecnico e che anche loro si erano rifiutati. Era la prima volta che ci proveniva una richiesta del genere dal Presidente".</p>
<p>Audizione CAROBIO del 10.07.2012</p>	<p>CAROBIO dice: "in relazione a SIENA – VARESE del 21.5.11, confermo quanto già dichiarato il 17.4.12 in ordine ai contatti avuti con PESOLI e GERVASONI, all'esito dei quali però non si addivenne ad alcun accordo in quanto precisai al PESOLI, che, peraltro, non conoscevo, che volevamo giocare la gara essendo l'ultima in casa (...) in relazione al colloquio intrattenuto con COPPOLA qualche giorno prima della gara, confermo quanto già dichiarato in data 17.4.12 e preciso che, anche se non riesco a ricordare il nome, quando COPPOLA mi indicò la persona che lo aveva contattato in nome del Presidente, capii immediatamente di chi si trattasse, essendo una persona che gravitava all'interno della società e che avevo visto diverse volte al campo (...) COPPOLA mi riferì l'episodio all'interno dello spogliatoio, qualche giorno prima della gara e voglio ulteriormente specificare che quando ho riferito al P.M. che "la squadra oppose un netto rifiuto", intendevo dire che suggerii a COPPOLA di non parlarne con gli altri, ma di rappresentare a chi lo aveva</p>

	<p><i>contattato che la squadra aveva rifiutato; non so se abbia comunque riferito il fatto a qualche altro compagno (...) poiché la circostanza era del tutto anomala ed inattesa, mi confidai con STELLINI, soprattutto in virtù del nostro ottimo rapporto, il quale mi disse "la cosa è arrivata anche da noi" ed anche lui sembrò molto stupito dall'accaduto, confermandomi comunque che ogni richiesta era stata respinta (...) non mi chiari chi intendesse per "noi", ma ritengo volesse riferirsi allo staff tecnico".</i></p>
<p>Audizione COPPOLA del 11.07.2012</p>	<p>L'Ufficio ha dato lettura delle dichiarazioni rese dal calciatore Fernando CAROBBIO all'AG di Cremona in sede di interrogatorio il 17.04.2012, chiedendo di dare delucidazioni in merito. COPPOLA ha risposto: <i>"All'inizio della settimana che precedeva la gara SIENA-VARESE fui avvicinato da una persona presso il nostro centro di allenamento in Colle val D'Elsa. Preciso che questa persona mi si avvicinò nella zona compresa tra il parcheggio delle auto e il campo di allenamento, zona questa di libero accesso a tutti. Io non conoscevo questa persona ed anche oggi se la vedessi non la riconoscerei. Il colloquio con questa persona è durato 3-4 minuti. Questa persona mi incominciò a chiedere notizie generiche sulla prossima partita e lo notai piuttosto disorientato quando gli dissi che non avrei giocato perché squalificato. A quel punto, questa persona mi disse che il Siena non aveva nulla da chiedere alla partita perché ormai già promossa. Quando capii che il discorso di questo soggetto celava una possibile proposta illecita lo liquidai abbastanza alterato dicendogli, tra l'altro, che io ero una persona seria e che lui non sapeva con chi aveva a che fare. Rientrai nello spogliatoio piuttosto turbato anche perché pensavo che quanto avvenuto poteva essere una mezza esca in relazione alla precedente gara con l'Ascoli dove, dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0, avevamo perso 3 a 2. Dico ciò in quanto, negli spogliatoi, tra noi giocatori, al termine di quella gara ci eravamo reciprocamente rimproverati la brutta figura che avevamo fatto e quindi mi era venuto istintivo pensare che il colloquio avuto con il soggetto di cui ho detto fosse una specie di trappola preparata, non so da chi, per verificare la mia lealtà sportiva. Nego tuttavia di aver riferito sia all'interno degli spogliatoi che in altra sede l'episodio a chicchessia. (...) Per quanto posso sapere io i rapporti tra il Presidente MEZZAROMA e CAROBBIO erano normali e non saprei dire se questo giocatore avesse motivi di risentimento nei confronti dello stesso Presidente. Quello che posso sicuramente dire che il Presidente MEZZAROMA era una persona molto corretta dal punto di vista della gestione amministrativa della stessa società. Infatti abbiamo sempre percepito sia gli stipendi che i premi secondo quanto contrattualmente stabilito.</i></p>
<p>Audizione MEZZAROMA del 12.07.2012</p>	<p>Sulla conoscenza del calciatore Filippo CAROBBIO: <i>"Si lo conosco perché è stato un giocatore del Siena. Io in realtà non ho una grande frequentazione con i calciatori, se non con il capitano ed il vice capitano per fatti sportivi. Con gli altri solo per motivi legati al rapporto istituzionali con la società tipo cene natalizie. Sui possibili motivi di rancore del calciatore nei suoi confronti: "Posso dire che il calciatore CAROBBIO rientrava in un progetto finalizzato alla promozione in serie A. In tale ottica l'acquisizione della sue prestazioni sportive fu condivisa da me insieme al sig. Giorgio PERINETTI responsabile dell' area tecnica del Siena. A promozione raggiunta CAROBBIO non venne ritenuto, sotto il profilo tecnico, un giocatore adatto a disputare la serie A. Per questa ragione insieme ad altri calciatori del Siena venne ceduto. Nello specifico CAROBBIO fu ceduto allo Spezia in Lega Pro 1^a Div. Ricordo che mi fu riferito dai miei collaboratori che non fu agevole convincerlo ad accettare una categoria di due livelli inferiore. Pur di convincerlo pagammo un ricco incentivo all'esodo. Dico tutto ciò perché posso immaginare che questa situazione possa aver ingenerato in CAROBBIO se non risentimento una sorta di frustrazione nei confronti della dirigenza del Siena"</i></p> <p>L'Ufficio ha dato lettura delle dichiarazioni rese dal calciatore Fernando</p>

CAROBPIO all'AG di Cremona in sede di interrogatorio il 17.04.2012, chiedendo di dare delucidazioni in merito. MEZZAROMA ha risposto: <i>"Non so nemmeno di cosa stia parlando Carobbio. Posso dire che il mondo delle scommesse non mi appartiene e non appartiene alla mia famiglia per tradizione, considerato che nemmeno durante le festività natalizie giochiamo a soldi."</i>

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE

GERVASONI, con riferimento alla gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, propone una ricostruzione estremamente circostanziata e credibile.

Riferisce, difatti, puntualmente circa i contatti avuti con PESOLI il quale gli chiese se conosceva qualcuno del Siena per verificare la disponibilità a pareggiare la gara in questione, tentativo di combine non perfezionatosi in quanto CAROBPIO, contattato da GERVASONI, oppose un immediato rifiuto.

Orbene, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate da GERVASONI sono, indubbiamente, assistite da rilevanti riscontri di attendibilità, credibilità e verosimiglianza. Le stesse, difatti, trovano pieno riscontro in quelle di CAROBPIO il quale ha confermato i contatti avuti con GERVASONI e PESOLI aventi ad oggetto la proposta di combine del PESOLI ed ha precisato di aver rappresentato le ragioni del proprio rifiuto ad entrambi.

Le affermazioni di GERVASONI sono, inoltre, parzialmente riscontrate dallo stesso PESOLI che ha ammesso di essere stato contattato più volte, offrendo, tuttavia, una ricostruzione del contenuto dei colloqui del tutto inverosimile. Non appare, difatti, credibile che GERVASONI lo abbia contattato ripetutamente, tramite sms e skype, 10 giorni e 2 giorni prima della gara Varese – Piacenza del 29/05/2011 al solo fine di *"avere informazioni sulla formazione, lo stato e gli umori della squadra"*.

Pertanto, nel caso di specie, appare evidente che i tesserati GERVASONI Carlo e PESOLI Emanuele, in concorso tra loro, posero in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara in questione.

È, altresì, emerso che il CAROBPIO sicuramente era stato richiesto di partecipare all'illecito ma si è immediatamente rifiutato. Pertanto lo stesso deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia.

Consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza di tutti i soggetti suindicati.

Quanto alla posizione della società A.S. VARESE 1910, questo Ufficio ritiene che, in applicazione della regola di giudizio posta dall'art. 4, comma 5, CGS, debba essere contestata la responsabilità presunta a carico della società medesima per quanto posto in essere da GERVASONI. Difatti, dal tenore delle affermazioni di quest'ultimo si evince chiaramente che il PESOLI ha parlato per il Varese e non esclusivamente a mero titolo personale (*"Astrattamente il Varese sarebbe stato anche disponibile a combinare una sconfitta nel caso di un adeguato compenso, ma era loro necessario prima verificare il risultato della partita precedente SIENA - VARESE"*).

Quanto alla società PIACENZA F.C. S.p.A., che dovrebbe anch'essa rispondere per lo stesso titolo per quanto contestato ai suoi tesserati, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n. 165/A del 21 giugno 2012 a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Piacenza.

Dalle risultanze probatorie acquisite agli atti, e come sopra riportate, emergerebbe un'altra autonoma e concorrente fattispecie di illecito sportivo concernente la gara in oggetto.

Orbene, a giudizio dell'Ufficio, gli elementi finora acquisiti in ordine a tale autonoma fattispecie necessitano di ulteriori approfondimenti che verranno riservati al procedimento instaurato a seguito dello stralcio adottato contestualmente al presente provvedimento.

INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in esame emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- **PESOLI Emanuele**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. VARESE 1910, e **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare, il PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando al fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto.

Con l'aggravante, per il solo GERVASONI, di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12.

- **CAROBBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.

- la società **A.S. VARESE 1910**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da GERVASONI in occasione della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.

- la società **A.C. SIENA S.P.A.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.

V.6 - GARA ALBINOLEFFE - SIENA del 29.05.2011 - s.s. 2010 - 2011 - Campionato di serie B - risultato finale 1 - 0

Questa la classifica al termine di tale giornata, ultima di campionato, : **Atalanta 79, Siena 77, Novara 70, Varese 68, Padova 62, Reggina 61**, Torino 58, Empoli 56, Livorno 56, Pescara 53, Vicenza 53, Modena 52, Cittadella 51, Grosseto 51, Sassuolo 51, Crotone 51, Ascoli 50, **Albinoleffe 49, Piacenza 46, Triestina 40, Portogruaro 40, Frosinone 38.**

Secondo la ricostruzione dei fatti concernenti la gara in esame, resa possibile dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati, sia in sede di giustizia ordinaria che innanzi agli organi federali, è emerso quanto segue.

La gara in questione è stata oggetto di una specifica attività sfociata nel raggiungimento di un accordo tra tesserati delle due società sportive, volto a realizzare l'alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato finale della gara, nel senso di una vittoria che avrebbe consentito all'Albinoleffe di effettuare un importante passo avanti in classifica, in funzione dei play-out, dal momento che il Siena aveva già conseguito con la matematica promozione nella serie superiore. Inoltre, con riferimento a tale partita, si registra la effettuazione di una scommessa, da parte dei calciatori GERVASONI e CASSANO, su un under (meno di tre goal), tramite un amico del calciatore Zamperini che gestiva una agenzia per le scommesse. Tale giocata che fruttò circa 18.000,00 euro a Gervasoni e Cassano fu la diretta conseguenza del fatto che Carobbio, che militava nel Siena e che era stato uno degli artefici dell'accordo illecito tra le due squadre, aveva assicurato al Gervasoni che nei primi 80 minuti di gara il risultato non si sarebbe sbloccato dallo zero a zero.

L'accordo in questione, stando alle risultanze probatorie, ha visto coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre, ed i riferimenti nominativi specifici emersi dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, hanno riguardato i calciatori GARLINI, Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI dell'Albinoleffe, Filippo CAROBBIO, Nando COPPOLA, VITIELLO e TERZI del SIENA, nonché lo stesso allenatore del SIENA calcio, Antonio CONTE.

Tanto il risultato della vittoria dell'ALBINOLEFFE, quanto l'UNDER sono stati conseguiti all'esito della gara in questione.

MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

<p>Audizione Carobbio del 29.02.2012</p>	<p>CAROBPIO dice: "Al termine della gara SIENA – ALBINOLEFFE dell'8.1.11, l'allenatore in seconda, STELLINI chiese a me e TERZI di contattare qualcuno dell'Albinoleffe per prendere accordi sulla partita di ritorno, in modo da lasciare i punti a chi ne avesse avuto maggiormente bisogno. Ne parlai con GARLINI, un senatore dell'Albinoleffe e TERZI parlò con BOMBARDINI, entrambi mostrarono la loro disponibilità. Nel tardo pomeriggio, o in serata, del giorno prima della gara ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.11, ci fu un ulteriore un incontro fuori dal nostro albergo del ritiro al Park hotel di Stezzano (BG), dove vennero Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI, quest'ultimo collaboratore tecnico dell'Albinoleffe, che si incontrarono con me, Nando COPPOLA ed un altro calciatore (VITIELLO ndr) che ora non ricordo ed, in quell'occasione, ci accordammo di concedere i punti all'Albinoleffe che ne aveva bisogno per andare matematicamente ai Play Out, ma chiedemmo di limitare la vittoria ad un solo goal di scarto, possibilmente 1-0, sia per cercare di mantenere la miglior difesa, sia per evitare clamori su risultati troppo eclatanti; preciso che in settimana si parlò molto in società tra calciatori, allenatore e società, dell'accordo raggiunto con l'Albinoleffe, in quanto alcuni avrebbero voluto tentare di vincere, nella speranza di arrivare primi e conseguire il premio "primo posto" (qualora l'Atalanta non avesse vinto), poi alla fine fummo tutti d'accordo, squadra ed allenatore, di lasciare il risultato all'Albinoleffe (...) alla riunione tecnica partecipavano l'allenatore, il vice allenatore, il preparatore dei portieri ed il collaboratore tecnico (...) è evidente che, poiché tutte le componenti tecniche partecipavano a tali discorsi, la società ne fosse al corrente, ricordo, peraltro, nel caso di specie, di averne anche parlato con Daniele FAGGIANO che è un dirigente, braccio destro di PERINETTI"</p>
<p>Audizione Stellini del 08.03.2012</p>	<p>Sulle affermazioni di CAROBPIO circa la richiesta di contattare calciatori dell'Albinoleffe, STELLINI dice: "nego di aver parlato con CAROBPIO e/o altri giocatori di questi argomenti (...) non credo che Carobbio possa avere motivi di acedine nei mie confronti (...) con riferimento alla gara in questione, mi sembra di ricordare che ci fu una zuffa a fine gara e forse potrei essere intervenuto per riappacificare una situazione del genere, ma escludo di aver potuto dire a CAROBPIO di accordarsi con i giocatori dell'Albinoleffe per la gara di ritorno. (...) con TERZI, giocatore del Siena, avevo normali rapporti (...) la partita di ritorno del 29 maggio 2011 Albinoleffe – Siena finì con la vittoria per l'Albinoleffe 1-0. (...) Pur avendo ottenuto la promozione, credo che non fossimo in corsa per la conquista del primo posto. Il 29 maggio 2011, nel pre-gara, ci trovavamo al Park Hotel di Stezzano (...) Non ricordo di aver visto, né ho saputo, della presenza di tesserati e/o persone riferibili all'Albinoleffe nell'hotel in cui noi alloggiavamo. Non ho riconosciuto i tesserati dell'Albinoleffe nell'occasione di cui mi chiede l'Ufficio; preciso che, pur avendo conosciuto Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI, - nomi che mi elenca l'Ufficio - escludo di averli visti nell'occasione di cui sopra (29 maggio 2011 a Stezzano). La conoscenza con queste persone è legata al fatto che li ho avuti come avversari in passato. (...) Escludo che nell'occasione della nostra permanenza in albergo o nelle riunioni tecniche si sia mai discusso della possibilità di "favorire" l'Albinoleffe. (...) Escludo di aver saputo né mi risulta che l'Albinoleffe possa aver chiesto a qualcuno del Siena di vincere la gara Albinoleffe – Siena, di cui sopra. (...) La "riunione tecnica" pre-gara avviene il giorno prima della gara ed una il giorno stesso della gara. A tali riunioni vi partecipano l'allenatore, lo staff composto da allenatore in seconda, collaboratori tecnici, allenatore dei portieri, preparatore atletici ed i convocati (il giorno stesso della gara). Con</p>

	<p>riferimento alle riunioni funzionali alla gara Albinoleffe – Siena vi fu una a Siena ed una a Stezzano. In tali occasioni vi parteciparono le stesse persone di cui sopra, fatta salvo i giocatori non convocati. In particolare, c'eravamo, io, il sig. CONTE, il sig. ALESSIO (allenatore in seconda), il preparatore dei portieri sig. SAVORANI, il preparatore atletico, sig. Giorgio D'URBANO (...) Non ricordo se in quell'occasione c'erano FAGGIANO, direttore sportivo, e PERINETTI, responsabile area tecnica (...) Non ricordo alcuna problematica particolare in riferimento alla gara in questione.</p>
<p>Audizione Garlini del 08.03.2012</p>	<p>Con riferimento alla partita di andata SIENA – ALBINOLEFFE del 8.1.2011, una volta conclusa, GARLINI ricorda: "Prima di ritornare a Bergamo mi sono salutato con CAROBBIO del Siena, con il quale avevo giocato insieme cinque anni all'Albinoleffe, parlando di convenevoli. Carobbio mi disse che ci saremmo rivisti al ritorno (...) Preciso che CAROBBIO mi disse che ci saremmo rivisti al ritorno e che avremmo visto come saremmo stati messi in classifica. Io compresi che, trattandosi della partita di fine campionato, valutando le rispettive classifiche, si sarebbe potuto giocare "non alla morte". Io gli dissi: "vediamo (...)"</p> <p>Con riferimento alla possibilità che giocatori dell'Albinoleffe avessero avvicinato giocatori del Siena: "Non ne sono a conoscenza".</p> <p>Con riferimento alla partita di cui si tratta ed alla possibilità che qualcuno dell'Albinoleffe avesse incontrato prima della gara giocatori del Siena ospiti in un albergo vicino Siena: "Io non sono andato. Ricordo, comunque, che i miei compagni POLONI, SALA e PASSONI sono andati all'Hotel del Siena. PASSONI o POLONI, mi riferì che sarebbe andato a salutare CAROBBIO in quanto lo conosceva. Ricordo che l'incontro ci fu il sabato sera prima della gara della domenica. (...) non sono a conoscenza di quello che si dissero, non ebbi alcun interesse ad approfondire cosa si dissero. Aggiungo che io non glielo chiesi. Preciso che andai la domenica allo stadio a vedere la gara ma salutai i miei compagni solo al termine dell'incontro (...) il premio per la salvezza nella stagione sportiva 2010/11 era diverso tra giocatore e giocatore; nel nostro caso il presidente contrattò con ogni giocatore un premio diverso, se previsto nel contratto. Nel mio caso si trattò di € 10.000,00".</p>
<p>Audizione Terzi del 08.03.2012</p>	<p>TERZI dice: "Alle riunioni tecniche della squadra partecipava l'allenatore CONTE Antonio, il vice allenatore Angelo ALESSIO, Cristian STELLINI quale suo collaboratore tecnico. Poi era presente anche SAVORANI Marco come preparatore dei portieri e mi ricordo che alcune volte c'erano pure SARACINI e DURBANO che erano i preparatori atletici (...) Alla riunione immediatamente prima della gara partecipavano solo lo staff tecnico come sopra ho indicato. Invece durante la settimana capitava che ad alcune riunioni vi partecipassero anche FAGGIANO Daniele e PERINETTI Giorgio. Ricordo che in alcune occasioni vi ha partecipato pure il presidente MEZZAROMA che in una occasione venne a rimproverarci per una sconfitta (...) Riguardo alla partita SIENA ALBINOLEFFE del 8.1.2011 posso dire che effettivamente sono andato dopo la gara a salutare nello spogliatoio dell'Albinoleffe il calciatore Davide BOMBARDINI, mio amico ed ex compagno di squadra del Bologna. Abbiamo parlato di questioni banali attinenti alle nostre rispettive famiglie ed abbiamo anche discusso della casa che avrei voluto comprare in Sardegna poco distante dalla sua. Col BOMBARDINI c'è un vero rapporto di amicizia e ancora adesso ci sentiamo telefonicamente. Escludo pertanto che in occasione del mio incontro col BOMBARDINI al termine della partita SIENA-ALBINOLEFFE del 8.1.2011 si sia parlato del possibile risultato da concordare per la partita di ritorno Per quanto a mia conoscenza non mi risulta che altri miei compagni del Siena abbiano avuto nella circostanza contatti con tesserati dell'Albinoleffe. Non posso dire nulla sull'andamento della gara perché non vi ho preso parte e</p>

	<p><i>non ho sentito o visto nulla che mi lasciasse intendere dell'esistenza di un risultato concordato. Pur essendo squalificato accompagnai la squadra per partecipare alla festa della promozione che si sarebbe tenuta la stessa sera a Milano (...)Prima della partita di ritorno con l'Albinoleffe, non ho mai veduto tra i miei compagni discussioni concernenti il risultato della gara o il premio "primo posto" che non avremmo percepito in caso di sconfitta.. Ricordo invece il malumore dello spogliatoio subito dopo la partita per non aver conquistato il primo posto e non aver conseguito il relativo premio. Non conosco fisicamente il calciatore DRASCEK del Novara e non posso pertanto dire se questi in passato si è mai recato presso l'albergo dove alloggiava la squadra del Siena nel pre-partita".</i></p>
<p>Audizione Bombardini del 08.03.2012</p>	<p>Con riferimento alla partita di andata SIENA – ALBINOLEFFE del 8.1.2011, ed a eventuali incontri con avversari una volta conclusa, BOMBARDINI ricorda: <i>"No. Preciso che parlai nel post gara con Claudio TERZI e con il preparatore atletico del Siena, sig. D'URBANO. Con TERZI parlai di una casa che lui aveva comprato a Villasimius (in Sardegna). Escludo di aver parlato di questi argomenti con TERZI e/o con altri. Preciso che io non promisi né TERZI mi chiese punti per la gara di ritorno Non ci fu alcuna allusione a punti da dare o ricevere".</i></p> <p>Sul possibile contatto di altri giocatori dell'Albinoleffe con calciatori del Siena: <i>"non ne sono a conoscenza"</i></p> <p>Sull'eventuale incontro dei suoi compagni PASSONI e POLONI e SALA con giocatori del Siena presso il Park Hotel di Stezzana prima dell'incontro Albinoleffe – Siena del 29.05.2011: <i>"Non ne sono a conoscenza né direttamente né de relato".</i></p>
<p>Audizione Coppola del 08.03.2012</p>	<p>COPPOLA dice: <i>"In merito alla gara Siena-Albinoleffe dell'8.1.2011 dichiaro di non essere a conoscenza di alcun accordo volto a combinare la partita, sia per quanto riguarda l'andata che il ritorno disputato il 29.5.2011. Mi ricordo che verso le 16,30-17 circa del venerdì precedente la gara mi trovai con i miei compagni VITIELLO e CAROBBIO per andare in centro a Bergamo per fare spese. Preciso che dovevamo andare e siamo effettivamente andati presso il negozio di abbigliamento "Paolo PECORA" ubicato nel centro di Bergamo. Fuori dall'albergo ho incontrato POLONI e SALA accompagnati da un altro giocatore dell'Albinoleffe di cui non ricordo il nome. Li ho salutati, evidenzio peraltro che conoscevo POLONI in quanto eravamo compagni di corso "allenatori di base", svoltosi a Bergamo, e poi loro si sono fermati a parlare con CAROBBIO. Io non ho sentito alcun riferimento ad accordi per combinare il risultato della partita. Evidenzio peraltro che io non giocai quella gara in quanto essendo l'ultima di campionato, a promozione già raggiunta, già in settimana si era deciso di far giocare il mio vice (Simone FARELLI) ed il terzo portiere (Alessandro JACOBUCCI). Anche VITIELLO non doveva prendere parte alla gara in quanto infortunato seriamente. Preciso che eravamo lo stesso in ritiro in quanto eravamo tutti convocati per prendere parte dei festeggiamenti per la promozione"</i></p>
<p>Audizione Passoni del 08.03.2012</p>	<p>PASSONI dice: <i>"In relazione a tale partita voglio rivedere la mia posizione e fornire spontaneamente, a titolo di piena collaborazione, ogni particolare a mia conoscenza. Ricordo che il giorno prima della gara di cui mi si dice, mi recai all'albergo dove era in ritiro il Siena, il Park Hotel di Stezzano (BG), insieme ai miei compagni Luigi SALA e Ruben GARLINI e al tecnico Mirko POLONI. Non mi ricordo chi dei tre mi disse che saremmo andati lì per concordare l'esito della gara in favore dell'Albinoleffe. Mi sembra di ricordare che mi venne detto che il nostro interlocutore per il Siena sarebbe stato CAROBBIO con il quale peraltro GARLINI e POLONI erano stati compagni di squadra. Pur rendendomi conto dell'illiceità dell'operazione non mi rifiutai di partecipare perché l'Albinoleffe aveva un disperato bisogno di punti per</i></p>

	<p><i>arrivare ai play-out e quindi non retrocedere direttamente. Ritengo che fui coinvolto in quanto uno dei giocatori più anziani dell'Albinoleffe. L'incontro avvenne effettivamente nel parcheggio fuori dell'albergo. Oltre me ed i miei compagni parteciparono CAROBBIO e COPPOLA ed un altro giocatore del Siena di cui non ricordo il nome. Ricordo che fra tutti noi venne preso un accordo per il quale l'Albinoleffe avrebbe dovuto vincere la gara anche se non mi ricordo se si parlò del risultato esatto. L'incontro è durato solo pochi minuti. Non più di 10/15 minuti. (...) Non ricordo, ma mi sembra di poter escludere che nel corso della conversazione si sia fatto cenno alla conoscenza da parte di dirigenti delle due società dell'accordo che avevamo preso. Per quanto ne so io dell'accordo non venne messo a conoscenza nessun altro giocatore dell'Albinoleffe. Tengo a precisare che per quella gara ero squalificato e per giunta sono restato a casa senza neanche andare allo stadio (...) Mi sembra di ricordare che ci recammo all'appuntamento, subito dopo la fine di un allenamento, ognuno con la propria autovettura. (...) Mi sembra di ricordare che nei giorni successivi alla gara, tra coloro che avevano partecipato all'incontro, nessuno commentò l'esito della gara. (...) Non ho partecipato nella mia vita di calciatore ad nessun'altra combine al di fuori di quella che ho detto e pertanto non ho nemmeno a livello di conoscenza alcun altro elemento da conferire all'ufficio".</i></p>
<p>Audizione Poloni del 08.03.2012</p>	<p>Sulla conoscenza di CAROBBIO, POLONI dice: <i>"Si conosco CAROBBIO Filippo perché ho giocato con lui nell'Albinoleffe per cinque anni, precisamente dalla s.s. 2002/2003 alla s.s. 2004/2005. Nella stagione successiva CAROBBIO è andato via per ritornare due anni dopo. Da quella data siamo rimasti insieme altri due anni" (...) Nulla so di questa partita (Siena – Albinoleffe del 8.1.2011 ndr) non avendo neanche seguito la squadra in trasferta, mentre voglio fornire all'ufficio ogni elemento a mia conoscenza per quanto riguarda la partita di ritorno ALBINOLEFFE–SIENA del 29.05.2011. Ricordo che alla fine del nostro allenamento che si svolgeva a Verdello (BG) – credo si trattasse di un sabato perché la partita con il Siena fu giocata di domenica – alcuni giocatori dell'Albinoleffe mi dissero di seguirli presso il ritiro del Siena che era a circa tre chilometri di distanza. Si trattava dei calciatori SALA, PASSONI e GARLINI. Non ricordo chi dei tre mi disse che dovevamo andare al ritiro del Siena per parlare del possibile esito della partita del giorno dopo, visto che il Siena era matematicamente promosso in serie A. Siamo arrivati ognuno con la propria auto e ci siamo incontrati nel parcheggio fuori dell'albergo con i calciatori del Siena CAROBBIO, TERZI e COPPOLA. Io mi sono limitato ad ascoltare ed ho sentito sia i calciatori del Siena che dell'Albinoleffe che ho citato prima, che si mettevano d'accordo nel senso che si sarebbe concessa la vittoria all'Albinoleffe nel caso in cui, nel corso della partita, gli altri risultati avessero configurato un vantaggio dell'Albinoleffe a vincere la gara con il Siena (...) Non ho denunciato il fatto a nessuno perché era la prima volta che mi trovavo di fronte ad una situazione del genere e si trattava inoltre dell'ultima gara di campionato (...) Non ho chiesto né mi sono dato una risposta certa del perché i calciatori dell'Albinoleffe mi abbiano coinvolto in questo incontro. Probabilmente ha giocato solo il fatto che conoscevo bene CAROBBIO (...) Quando siamo arrivati CAROBBIO e gli altri giocatori del Siena erano già nel parcheggio. Non ricordo se avessero in mano buste contenti beni acquistati".</i></p>
<p>Audizione Sala del 08.03.2012</p>	<p>SALA dice: <i>"Nulla so in ordine ad un possibile accomodamento del risultato (della partita Siena – Albinoleffe del 8.1.2011 ndr). Per quanto riguarda invece la gara di ritorno ALBINOLEFFE-SIENA del 20.05.2011, posso dire che non ricordo chi tra, PASSONI e POLONI, mi disse di andare insieme a loro al Park Hotel, dove era in ritiro il Siena, perché si volevano salutare con alcuni giocatori di questa squadra. Li seguii con la mia auto sino al parcheggio dell'albergo. Li incontrammo dei calciatori del Siena tra cui</i></p>

	<p>riconobbi CAROBBIO e COPPOLA che conoscevo per averli incontrati sul campo in occasione di qualche partita di calcio. All'incontro erano presenti altri calciatori del Siena che però non conoscevo. Presumo che si trattasse di giocatori di quella squadra perché erano con la tuta e tutti di giovane età. Notai che si scambiarono battute cordiali CAROBBIO e POLONI, cosa che io reputai naturale visto che avevano giocato molti anni insieme. Ad un certo punto CAROBBIO disse che non dovevamo preoccuparci per la partita che avremmo disputato il giorno dopo in quanto il Siena non aveva bisogno di punti e quindi non avrebbero giocato alla morte. Intendo precisare che il tono di CAROBBIO era amichevole e disteso. Noi prendemmo atto di questa dichiarazione di CAROBBIO e ci stringemmo la mano per salutarci. Io risalii in macchina ed andai a casa e non in ritiro perché ero squalificato (...) La dichiarazione del CAROBBIO non mi meravigliò più di tanto ed io tra me e me mi limitai ad augurarmi che fosse realmente vero che l'Albinoleffe non avrebbe giocato allo spasimo (...) Come detto ero squalificato e non sono andato nemmeno allo stadio a vedere la partita con il Siena (...) Successivamente alla vittoria con il Siena non ho commentato questo risultato con coloro che avevano partecipato all'incontro di cui ho detto (...) All'incontro davanti all'albergo sono sicuro che non abbia partecipato il mio compagno GARLINI. Non posso sapere se quest'ultimo fosse al corrente del fatto che ci saremo visti con i giocatori avversari".</p>
<p>Audizione Vitiello del 08.03.2012</p>	<p>VITIELLO dice: (...) non ho giocato Siena - Albinoleffe perché infortunato; a precisazione dell'ufficio che la gara era dell'8.1.11, preciso che ho giocato quella gara, ma non il ritorno in quanto ero infortunato (...) non conoscevo nessuno dell'Albinoleffe, se non come avversari e quindi non ho avuto particolari contatti (...) come detto, non giocai la gara <u>ALBINOLEFFE - SIENA</u>, ma mi recai lo stesso in ritiro a Bergamo in quanto avremmo poi festeggiato la promozione (...) appena arrivati in ritiro andai con alcuni compagni, COPPOLA, TROIANIELLO, CAROBBIO ed anche altri che non ricordo a fare shopping in centro, dove non incontrammo nessuno dell'Albinoleffe (...) quando siamo rientrati in hotel, notai che, all'esterno, vi erano calciatori dell'Albinoleffe e, nel domandare cosa potessero fare fuori dal nostro albergo, mi venne risposto da CAROBBIO che erano venuti a salutarlo; una volta scesi dal taxi, io, CAROBBIO e COPPOLA ci fermammo a salutare questi ragazzi con i quali scambiammo frasi di cortesia anche se non ricordo chi fossero (...) ricordo che eravamo posizionati tutti insieme fuori l'albergo, credo fosse un parcheggio; CAROBBIO ha parlato più di noi, anche se non ricordo di cosa; il tutto è durato pochi minuti e poi siamo rientrati in albergo, dopo aver salutato i colleghi dell'Albinoleffe (...) a domanda dell'ufficio, mi sembra di ricordare che POLONI fosse presente, anche se lo conosco solo per averlo affrontato come avversario; a domanda dell'ufficio ricordo in effetti fosse presente anche PASSONI; preciso che erano in tre, a domanda dell'ufficio credo di ricordare che il terzo fosse proprio Sala, anche se dei tre è quello che conosco meno perché l'ho incontrato raramente come avversario (...) non abbiamo affrontato con i giocatori dell'Albinoleffe alcun argomento relativo alla gara di campionato (...) nella settimana precedente tale gara non è accaduto nulla di anomalo e durante gli allenamenti e le riunioni tecniche si è parlato come sempre dell'avversario di turno (...) non mi sono stupito di vedere i giocatori dell'Albinoleffe fuori dal nostro albergo in quanto Pippo (CAROBBIO) ha giocato nell'Albinoleffe tanti anni e che io sappia vive a Bergamo e quindi credo abbia in quella squadra diverse conoscenze; per tale motivo non ho domandato nulla a CAROBBIO (...) fino ad oggi non ho mai pensato che CAROBBIO potesse essere coinvolto nei fatti oggetto di indagine, anche perché non si è mai rivolto a me per propormi alcunché di scorretto, né tantomeno alcun mio compagno mi ha mai riferito di nutrire sospetti (...) non</p>

	<p><i>ho mai sentito nessuno parlare di presunte combine su questa gara, né tantomeno si è parlato di addivenire ad un pareggio in sede di riunione tecnica pre-partita (...) in Siena – Albinoleffe giocarono le seconde linee, ma i miei compagni cercarono comunque di vincere; preciso che dalla gara contro il Torino, ove avevamo ottenuto la matematica promozione, il mister, a mio modo giustamente, ha schierato sempre i calciatori che avevano trovato poco spazio durante l'anno; ciò nonostante non si sapeva chi avrebbe giocato in quanto, in quell'occasione, come in tutte le altre, il mister non anticipava la formazione che veniva comunicata solo prima della gara.</i></p>
<p>Audizione Perinetti del 08.03.2012</p>	<p>Il Direttore Sportivo PERINETTI dice: "Dal 1.7.2010 faccio parte della società Siena. Venni contattato al riguardo dal presidente MEZZAROMA Massimo. Il Siena, con il cambio di proprietà, stava dismettendo numerosi precedenti collaboratori e fui io a suggerire al presidente il nome di Daniele FAGGIANO quale Osservatore. Fui io ad indicare per la stagione 2010-2011 Antonio CONTE come allenatore per la squadra il quale giunse unitamente all'ex calciatore del Bari Cristian STELLINI in veste di suo collaboratore tecnico. Il vice allenatore di Conte era invece Angelo ALESSIO (...) Nelle riunioni tecniche del Siena Calcio partecipavano l'allenatore CONTE, il suo vice Alessio, lo STELLINI Cristian, il preparatore atletico sig. D'URBANO Giorgio, ed il preparatore dei portieri Marco SAVORANI. Io non partecipavo alle riunioni che riguardavano la preparazione tecnica delle partite. E' mia abitudine, anche nel pre-gara e nell'intervallo, non entrare mai nello spogliatoio. Pur non partecipando alle riunioni talvolta venivo a conoscenza delle questioni tecnico-tattiche della squadra in prospettiva delle partite da affrontare. Capitava che CONTE in alcune occasioni mi riferisse di questioni tecniche interne allo spogliatoio ma io non lo interpellavo mai a tal proposito. Per via del carattere accentratore del tecnico Antonio CONTE accadeva che solo di rado questi mi partecipasse le problematiche di ordine fisico-tecnico dei suoi calciatori. Inoltre aggiungo che Antonio CONTE mi riferisse di alcune lamentele o situazioni particolari rilevate da qualche giocatore magari in disaccordo con qualche sua decisione (...) non ricordo particolari lamentale espostemi dai calciatori considerato anche i successi sportivi conseguiti. Ad esempio ricordo il caso di CALAIÒ e di REGINALDO che aveva avuto qualche screzio con l'allenatore per il loro scarso impiego e altri episodi di altri atleti concernenti sempre il loro utilizzo tattico (...) La società aveva previsto quell'anno un premio per la conquista del primo posto in classifica. Ricordo che avevamo conseguito la promozione due o tre gare in anticipo ma Antonio CONTE non voleva cali di tensione perché intendeva terminare il campionato con il massimo del risultato. Pertanto non ho notato che la squadra in quel periodo avesse accusato una resa inferiore e diversa rispetto a quella avuta nel corso dell'intero campionato (...) Escludo che in quella stagione la squadra possa aver modificato il proprio atteggiamento in campo per agevolare l'avversario o comunque per alterare il risultato di partite. Né mi risultano notizie in merito a combine realizzate da nostri tesserati (...) Nutro solo rapporti di carattere istituzionale con i dirigenti dell'Albinoleffe. Quanto alla partita ALBINOLEFFE-SIENA del 29.5.2011 terminata col risultato di 1-0 non fui presente alla gara e personalmente non sono stato contattato da alcun tesserato dell'Albinoleffe e non mi risulta che tesserati della Albinoleffe abbiano avuto contatti con nostri tesserati per un accomodamento del risultato nemmeno in occasione della partita di andata" (...)</p>
<p>Audizione FAGGIANO del 08.03.2012</p>	<p>FAGGIANO dice: "Dal maggio 2010 seguì il sig. PERINETTI Giorgio nella società SIENA Calcio, provenienti entrambi dalla società BARI, e nella società toscana abbiamo assunto il medesimo incarico svolto a Bari e, specificamente, io ero Capo Osservatore tecnico ed il PERINETTI era Direttore Sportivo (...) Nella stagione sportiva 2010 -2011 con la società</p>

	<p>senese si decise di assumere per la guida tecnica l'allenatore Antonio Conte il quale giunse unitamente all'ex calciatore del Bari Cristian STELLINI in veste di suo collaboratore tecnico. Il vice allenatore di Conte era invece Angelo Alessio (...) Nelle riunioni tecniche che si tenevano nel corso della settimana, ivi compresa la riunione pre-gara, partecipavano l'allenatore CONTE, il suo vice Alessio e dunque lo STELLINI e forse anche il preparatore dei portieri Marco SAVORANI. Ne' io né PERINETTI partecipavamo a tali riunioni. Preciso inoltre che io non venivo nemmeno reso edotto delle questioni che venivano trattate all'interno delle riunioni tecniche (...) Nella nostra veste io e PERINETTI avevamo costanti rapporti con i calciatori i quali normalmente ci riferivano le loro personali doglianze. Personalmente non ricordo di aver avuto un incontro con un calciatore del Siena col quale ho discusso argomenti che non fossero le solite questioni di ordinaria quotidianità (...) Avevo un contatto costante con i ragazzi della squadra ma la mia veste di osservatore mi portava ad assentarmi spesso anche per lunghi periodi. Tale ruolo lo svolgeva senz'altro meglio il PERINETTI ed anche il team-manager PIGNOTTI Nazario anche lui sempre presente durante la settimana. Preciso che al nostro arrivo a Siena il PIGNOTTI rivestiva già il ruolo di team manager (...) Non è mai capitato che io percepissi, soprattutto nell'ultima parte del campionato, da parte della mia squadra un atteggiamento agonistico anomalo che mi potesse indurre a ritenere che il risultato fosse stato preventivamente orientato (...) Quanto alla partita SIENA-ALBINOLEFFE del 8.1.2011 non ricordo precisamente la gara ne se fossi presente alla stessa. Escludo comunque di aver mai parlato col calciatore Carobbio o con altri calciatori circa la gara di ritorno con la società Albinoleffe. Ricordo che la <u>gara di ritorno</u> finì col risultato di 1-0 per l'Albinoleffe (...) Il calciatore Carobbio, o altro tesserato del Siena, non mi ha mai parlato di possibili favori sportivi da concedere a squadre avversarie, ivi compreso l'Albinoleffe (...) Conobbi Filippo CAROBBIO nella stagione 2009-2010 quando eravamo entrambi a Bari, lui come calciatore e io come osservatore tecnico della società pugliese. Con lui non ho avuto nessuna frequentazione perché la sua presenza in squadra è durata molto poco essendo stato trasferito a Grosseto</p>
<p>Interrogatorio PM Gervasoni del 12.03.2012</p>	<p>GERVASONI inizialmente fa riferimento "(...) ad un amico di ZAMPERINI che aveva un'agenzia di scommesse a Roma o che comunque aveva rapporti stretti con un'agenzia del genere" (...) e poi dice: "Si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e CASSANO per scommettere nella seguente situazione: si trattava della partita ALBINOLEFFE - SIENA, l'ultima dello scorso campionato. Il Siena era già matematicamente promosso in serie A (si trattava solo di vedere se sarebbe arrivato prima il Siena o l'Atalanta). L'Albinoleffe, invece aveva bisogno di fare punti. In questa situazione CAROBBIO, che militava nel Siena, mi assicurò che per i primi 80 minuti, secondo quanto riferitogli da POLONI, la partita quasi certamente sarebbe stata senza gol. Dal discorso che mi fece io intuì che la partita alla fine sarebbe stata vinta dall'Albinoleffe, che aveva bisogno di punti, ma si è trattato soltanto di una mia intuizione in quanto il discorso di CAROBBIO faceva riferimento solo a questi primi 80 minuti. Pertanto io e CASSANO abbiamo scommesso sull'UNDER (meno di tre gol) 5.000 € a testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di 18.000 € complessivi mentre in realtà CASSANO ha ricevuto 9.000 € netti. Ci siamo appunto rivolti a ZAMPERINI che conosceva questa persona che aveva a che fare con l'agenzia"</p>

<p>Audizione Ficagna del 26.03.2012</p>	<p>Sull'eventualità di una combine della gara, FICAGNA dice: "Escludo che si sia potuta verificare l'ipotesi rappresentata, né ho avuto sentore a riguardo. Non mi risulta che nei giorni precedenti la gara alcuni giocatori delle opposte squadre si siano incontrati per accordarsi sul risultato. Preciso, inoltre che, fra quelli citati dall'Ufficio, conosco di vista solo due calciatori dell'Albinoleffe: SALA e PASSONI (...) a richiesta dell'Ufficio, preciso che i calciatori più rappresentativi che avevano un contatto più diretto con la dirigenza del Siena erano CALAIÒ, VERGASSOLA e COPPOLA; preciso che quando noi altri calciatori avevamo un problema da rappresentare alla dirigenza, ne parlavamo con uno dei predetti calciatori più rappresentativi, i quali facevano da portavoce con la dirigenza nella persona di PERINETTI o FAGGIANO. Di tali problematiche erano sempre tenuti informati i componenti dell'area tecnica, il nostro mister, il vice e collaboratori (...) A domanda dell'ufficio preciso che ogni riunione tecnica veniva sempre tenuta alla presenza di tutta la squadra, come innanzi precisato, e mai solo alla presenza di una parte di questa</p>
<p>Audizione Mastronunzio del 27.03.2012</p>	<p>MASTRONUNZIO sulla partita dice: "Non ho nulla da riferire a riguardo, in quanto non ricordo nulla di particolarmente rilevante, né ricordo in quale albergo alloggiavamo, né mi risulta che alcuni miei compagni di squadra, nei giorni immediatamente prima della gara, abbiano incontrato estranei o tesserati avversari"</p>
<p>Audizione Pignotti del 26.03.2012</p>	<p>Sul suo ruolo all'interno del Siena PIGNOTTI dice: "Confermo che nella stagione 2009-2010 e 2010-2011 ero il Team Manager del SIENA, ma alla fine della stagione non mi è stato rinnovato, alla scadenza, il contratto. La decisione mi è stata comunicata dal Presidente MEZZAROMA. Sul ruolo di STELLINI, PERINETTI e FAGGIANO: "STELLINI era un collaboratore tecnico arrivato in Società nella stagione 2010-2011. Non so chi abbia fatto la sua scelta, se il Direttore generale PERINETTI o l'allenatore Conte. FAGGIANO è arrivato insieme al nuovo Direttore PERINETTI a inizio stagione 2010-2011; compiti assegnati al FAGGIANO erano quelli di responsabile degli osservatori. Il signor PERINETTI aveva compiti di Direttore generale e Direttore sportivo; Sulla partita: "Mi sembra di ricordare che l'albergo della squadra fosse il Park hotel di Stezzano. A domanda dell'Ufficio preciso di non ricordare che alcuni giocatori del Siena si siano incontrati con giocatori e tesserati dell'Albinoleffe (...) Anche per questa partita, a richiesta dell'Ufficio, preciso di non aver notato nulla di particolare che mi abbia fatto pensare alla alterazione dell'andamento dell'incontro (...) Alla domanda dell'Ufficio se io fossi a conoscenza di un accordo preso al termine della partita di andata del giorno 8 gennaio 2011, vinta dal Siena sull'Albinoleffe, secondo il quale il Siena, ove fosse stato promosso, avrebbe restituito i tre punti nella gara di ritorno, rispondo che non ne sono a conoscenza ed è la prima volta che lo sento dire" (...)</p>
<p>Audizione Terzi del 08.03.2012</p>	<p>Sulla partita di andata TERZI dice: "Riguardo alla partita SIENA-ALBINOLEFFE del 8.1.2011 posso dire che effettivamente sono andato dopo la gara a salutare nello spogliatoio dell'Albinoleffe il calciatore Davide Bombardini, mio amico ed ex compagno di squadra del Bologna. Abbiamo parlato di questioni banali attinenti alle nostre rispettive famiglie ed abbiamo anche discusso della casa che avrei voluto comprare in Sardegna poco distante dalla sua. Col Bombardini c'è un vero rapporto di amicizia e ancora adesso ci sentiamo telefonicamente (...) Escludo pertanto che in occasione del mio incontro col Bombardini al termine della partita SIENA-ALBINOLEFFE del 8.1.2011 si sia parlato del possibile risultato da concordare per la partita di ritorno (...) Per quanto a mia conoscenza non mi risulta che altri miei compagni del Siena abbiano avuto nella circostanza contatti con tesserati</p>

	<p>dell'Albinoleffe (...) Non posso dire nulla sull'andamento della gara perché non vi ho preso parte e non ho sentito o visto nulla che mi lasciasse intendere dell'esistenza di un risultato concordato. Pur essendo squalificato accompagnai la squadra per partecipare alla festa della promozione che si sarebbe tenuta la stessa sera a Milano (...) Prima della partita di ritorno con l'Albinoleffe, non ho mai veduto tra i miei compagni discussioni concernenti il risultato della gara o il premio "primo posto" che non avremmo percepito in caso di sconfitta.. Ricordo invece il malumore dello spogliatoio subito dopo la partita per non aver conquistato il primo posto e non aver conseguito il relativo premio (...) Non conosco fisicamente il calciatore DRASCEK del Novara e non posso pertanto dire se questi in passato si è mai recato presso l'albergo dove alloggiava la squadra del Siena nel pre-partita.</p> <p>Sulle riunioni tecniche: "Alle riunioni tecniche della squadra partecipava l'allenatore CONTE Antonio, il vice allenatore Angelo ALESSIO, Cristian STELLINI quale suo collaboratore tecnico. Poi era presente anche SAVORANI Marco come preparatore dei portieri e mi ricordo che alcune volte c'erano pure SARACINI e DURBANO che erano i preparatori atletici.</p> <p>Sulle riunioni pre-partita: "Alla riunione immediatamente prima della gara partecipavano solo lo staff tecnico come sopra ho indicato. Invece durante la settimana capitava che ad alcune riunioni vi partecipassero anche FAGGIANO Daniele e PERINETTI Giorgio. Ricordo che in alcune occasioni vi ha partecipato pure il presidente MEZZAROMA che in una occasione venne a rimproverarci per una sconfitta</p>
<p>Audizione Gervasoni del 13.04.2012</p>	<p>GERVASONI dice: "Confermo in toto quanto dichiarato in sede di interrogatorio reso all'A.G.</p>
<p>Interrogatorio PM Carobbio del 17.04.2012</p>	<p>Riferisce CAROBBIO al PM: "Ricevo lettura delle dichiarazioni che ho rilasciato in Procura Federale il 29 febbraio 2012 con riferimento alla partita ALBINOLEFFE- SIENA del 29 maggio 2011 e lo confermo. Confermo in particolare che la cosa si svolse in due fasi la prima delle quali ebbe luogo al termine della gara d'andata Siena - Albinoleffe dell'8 gennaio 2011. Confermo che fu lo STELLINI a prendere l'iniziativa nei confronti miei e del TERZI. In quel momento noi eravamo terzi in classifica e pensavamo di potere avere bisogno di punti alla fine del campionato. Anche l'Albinoleffe aveva analoghe esigenze. Pertanto evidentemente i Dirigenti ritennero che fosse opportuno portarsi avanti. (...) Era la prima volta che lo STELLINI prendeva iniziative di quel genere. Ritengo comunque che fosse impossibile che anche l'allenatore non fosse al corrente della cosa. A quanto ne so la partita di andata si era svolta in maniera assolutamente regolare. Ribadisco che fummo incaricati io e TERZI: io in quanto avevo giocato nell'Albinoleffe e TERZI in quanto conosceva BOMBARDINI. Il discorso che feci con FAGGIANO si svolse più o meno una settimana prima della partita di ritorno. In sostanza della cosa erano al corrente tutti i giocatori e, presumo tutti i dirigenti della squadra. Non vi fu nessuna questione di soldi nel senso che non abbiamo ricevuto nulla in relazione a quella sconfitta ne vi sono stati accordi in tal senso. (...) la decisione definitiva di lasciare la partita all'Albinoleffe venne presa in occasione di una riunione tecnica che si svolgeva in occasione di un allenamento qualche giorno prima della partita di ritorno. Alla riunione erano presenti l'allenatore CONTE Antonio, il vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI, nonché tutta la squadra. Tutti furono d'accordo e avendone parlato con FAGGIANO, desumo che anche la dirigenza ne fosse al corrente".</p>

<p>Audizione Carobbio del 10.07.2012</p>	<p>Dice CAROBBIO: "in relazione alla gara ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.11, nel confermare tutto quanto già dichiarato all'autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, preciso che l'allenatore era d'accordo nel concedere la vittoria all'Albinoleffe per farla accedere ai play out, anche se lasciò a noi la decisione finale, ricordandoci comunque che, in caso di una nostra vittoria e di un risultato non positivo dell'Atalanta, saremmo ancora riusciti a vincere il campionato; si decise in ogni caso di rispettare gli accordi assunti nel girone di andata. Voglio spontaneamente riferire un'ulteriore circostanza che ho ricordato successivamente al mio ultimo interrogatorio: prima della gara ASCOLI-SIENA del 14.5.11, in occasione di una riunione nello spogliatoio alla presenza dei compagni e dell'allenatore, quest'ultimo affrontò l'argomento relativo ad ALBINOLEFFE – SIENA: come più volte chiarito, infatti, dagli accordi presi nel girone di andata, avremmo dovuto lasciare la gara all'Albinoleffe; a quel punto Conte invitò la squadra a confermare l'adesione o a chiamarsi fuori dall'accordo. In quella circostanza l'unico che volle dissociarsi fu MASTRONUNZIO, il quale peraltro, in qualità di ex dell'Ascoli, disse che sarebbe stato disposto a concedere la vittoria all'Albinoleffe solo qualora si fosse garantito analogo trattamento anche all'Ascoli. L'allenatore, prendendo atto della formale dissociazione di MASTRONUNZIO, gli concesse di non partecipare né alle gare, né ai ritiri, limitando il suo impiego ai soli allenamenti".</p>
<p>Audizione Coppola del 11.07.2012</p>	<p>L'Ufficio ha chiesto se, con riferimento a quanto dichiarato in sede di audizione del 8.3.2012 sulla partita ALBINOLEFFE – SIENA del 29.05.2011, volesse aggiungere o modificare le sue affermazioni. COPOLA ha risposto: "Confermo quanto dichiarato con la precisazione che i fatti davanti all'albergo sono avvenuti il sabato e non il venerdì in quanto, trattandosi dell'ultima gara di campionato, questa fu disputata la domenica e non il sabato. Io mi sono fermato davanti all'albergo solo perché volevo salutare POLONI che conoscevo, mentre gli altri giocatori dell'Albinoleffe non li conoscevo. Salutato POLONI mi sono allontanato per fare rientro in albergo insieme a VITIELLO . Ribadisco che io non avevo alcun motivo per trattenermi all'esterno. Io nel rientrare in albergo ho visto CAROBBIO che si tratteneva a parlare con i giocatori dell'Albinoleffe.(...) Non posso che confermare che i fatti sono andati come ho riferito non senza specificare che contrariamente a quanto affermato da POLONI il giocatore TERZI non era presente. Intendo precisare che CAROBBIO aveva chiesto di aggregarsi a me e a VITIELLO per venire con noi per fare acquisti nei negozi di Bergamo. Poi quando noi avevamo ancora tempo a disposizione aveva insistito per rientrare in albergo, dicendo che aveva un impegno. Noi per non farlo ritornare da solo siamo rientrati in albergo insieme a lui"</p>
<p>Audizione Mezzaroma del 12.07.2012</p>	<p>Sulla conoscenza di tentativi di combine operati da giocatori del Siena: "Anche in questo caso assolutamente no. Posso dire che in quell'occasione non seguì la squadra in trasferta, così come non andai a tutte le trasferte successive al raggiungimento della promozione". Sulla conoscenza del fatto che l'allenatore del Siena Antonio CONTE fosse informato di eventuali tentativi di combine: "Ribadisco quanto detto prima sulla figura di Conte (Tuttavia voglio dire che mi sembra a dir poco inverosimile che un allenatore come Conte, di cui avevo apprezzato la professionalità quasi esasperata e maniacale, possa aver detto e fatto cose del genere di cui mi si legge - ndr)</p>
<p>Audizione Conte del 13.07.2012</p>	<p>Dice CONTE, sia con riferimento alla partita di andata Siena – Albinoleffe che di quella di cui si parla: "non mi accorsi di nulla di particolare in occasione di Siena – Albinoleffe dell'8.1.11, in quanto, essendo molto arrabbiato per il goal subito nei minuti finali, andai via velocemente; STELLINI, solo recentemente, a seguito delle notizie stampa che lo</p>

indicavano come coinvolto in presunti accordi presi dal CAROBBIO per la partita di ritorno, mi ha riferito che, al termine della gara in oggetto, vi era stata una rissa tra i calciatori delle due squadre al quale il medesimo aveva partecipato, e, pertanto, essendo preoccupato che potessero accadere incidenti nella gara di ritorno, sollecitò CAROBBIO, quale ex dell'Albinoleffe, a parlare con i suoi ex compagni per cercare di stemperare gli animi; lo scrupolo di STELLINI derivava dal fatto di essere rimasto coinvolto in prima persona nella rissa e pertanto si sentiva ancor più responsabile (...) STELLINI non mi esplicitò i motivi della rissa, anche perché non entrai nei particolari, essendo rimasto molto contrariato per non essere stato informato tempestivamente di quanto accaduto (...) non mi fece il nome di GARLINI (...) STELLINI non mi riferì neanche i nomi dei partecipanti alla rissa (...) in occasione di ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.11, non ho mai saputo di un incontro tra i miei calciatori e alcuni calciatori avversari fuori del nostro albergo (...) poiché i calciatori non potevano uscire dall'albergo in occasione dei ritiro, non so come si siano potuti incontrare, lo addebito ad un po' di lassismo da fine campionato; se lo avessi saputo mi sarei infuriato (...) anche nella riunione tecnica precedente la gara ALBINOLEFFE- SIENA cercai di motivare i ragazzi per ottenere una vittoria anche perché saremmo potuti ancora arrivare primi, davanti all'Atalanta con la quale avevo una rivalità personale (...) non ricordo la circostanza che nelle ultime gare di campionato, MASTRONUNZIO non fu convocato; dopo aver visionato i tabellini delle gare, dalle quali si evince che, dalla gara con l'Ascoli, MASTRONUNZIO non risulta convocato, devo ritenere che lo stesso si fosse infortunato, anche se non ho ricordi precisi in merito; non ricordo pertanto neanche se si sia allenato con la squadra (...) in occasione dei ritiri, veniva consentito ai calciatori di fare una passeggiata dopo cena, però senza allontanarsi".

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE

Le emergenze probatorie, così come sopra riassuntivamente descritte e come, con maggior completezza, risultanti dagli atti, inducono a ritenere pienamente dimostrato il raggiungimento di un accordo tra tesserati delle due società sportive, volto a conseguire un risultato di vittoria da parte della società ALBINOLEFFE, utile tale squadra in ottica salvezza ed un under sul quale il Gervasoni ed il Cassano hanno posto in essere una scommessa illecita a seguito della acquisizione da parte del Carobbio di notizie che indicavano il risultato della gara come frutto di un accordo.

In tal senso appaiono univoche ed insuperabili le dichiarazioni rese principalmente dal Carobbio e, con portata più ristretta, da Gervasoni, le quali oltre ad essere autonomamente caratterizzate da profili di assoluta credibilità ed attendibilità si riscontrano reciprocamente e trovano ulteriori riscontri esterni di carattere obiettivo e logico.

In primo luogo, occorre rilevare come le dichiarazioni del Carobbio siano autoaccusatorie, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti.

Ma soprattutto ciò che vale ad attribuire alle stesse il crisma della veridicità è la dovizia di particolari descrittivi ed il riferimento preciso ad una serie, nominativamente individuata, di tesserati di entrambe le squadre, in particolare ad opera del Carobbio, nei confronti dei quali, allo stato, non è emerso alcun valido motivo di risentimento (come meglio si dirà oltre) da parte dello stesso o un qualsiasi interesse a coinvolgere tali persone, arrecandogli quindi un evidente pregiudizio, nelle vicende relative alla verifica di illeciti sportivi finalizzati alla alterazione del regolare svolgimento e del risultato di gare di calcio, oltre che alla realizzazione di vincite mediante scommesse sui risultati delle gare alterate.

Altrimenti dovrebbe ritenersi che Carobbio abbia reso tali dichiarazioni animato da un intento calunniatorio randomico e del tutto gratuito e che mal si concilia anche con la precisione e rispondenza alla realtà di numerose delle circostanze indicate. Carobbio, sin dalla prima audizione dinnanzi ai rappresentanti della Procura federale, resa in data 29.02.2012, riferisce di tale accordo tra alcuni tesserati delle due società volto a garantire il risultato della vittoria per l'Albinoleffe. Precisa che, in realtà, le prime attività finalizzate al raggiungimento di un accordo per l'alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale della gara in questione, risalgono alla gara di andata del medesimo campionato, tra Siena ed Albinoleffe, disputatasi in data 8.01.2011 e vinta dal Siena sul campo con il risultato di 2 ad 1. In tale circostanza, afferma Carobbio, al termine della gara, l'allenatore in seconda del Siena, STELLINI chiese al Carobbio ed al Terzi (altro giocatore del Siena) di prendere accordi con alcuni giocatori dell'Albinoleffe riguardo alla partita del girone di ritorno, in modo da prevedere che sarebbe stata agevolata la vittoria della squadra che, a quel punto del campionato, avesse avuto maggiore bisogno di punti. In quella circostanza il Carobbio si sarebbe rivolto al Garlini ed il Terzi al Bombardini, ottenendo da entrambi i giocatori dell'Albinoleffe la disponibilità in tal senso.

Il discorso fu, quindi, ripreso in prossimità della gara di ritorno programmata per il 29.05.2011, allorché i calciatori dell'Albinoleffe, Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI avrebbero raggiunto, la sera prima della gara, l'albergo ove alloggiava la squadra del Siena in trasferta (Il Park Hotel di Stezzano-Bergamo), ove hanno incontrato i giocatori del Siena Filippo CAROBBIO, Fernando COPPOLA e VITIELLO, accordandosi per la vittoria dell'Albinoleffe che aveva bisogno di punti per raggiungere i play-out per la salvezza e concordando un risultato che prevedesse il minimo scarto, sia per non penalizzare la quota di goal subiti dal Siena, sia per non destare inutili sospetti.

Aggiunge Carobbio, sempre in occasione di tale audizione, come durante tutta la settimana precedente la gara in questione, nell'ambito della società Siena si fece un gran parlare di tale accordo con l'Albinoleffe, perché a fronte di coloro che erano favorevoli, vi erano coloro che, invece, ritenevano importante vincere per cercare di raggiungere il traguardo del primato in classifica, in ballottaggio tra Siena ed Atalanta. Alla fine, afferma Carobbio che furono tutti d'accordo, compreso l'allenatore Conte, nel senso di lasciare la vittoria all'Albinoleffe. Carobbio afferma inoltre di avere espressamente parlato di tale accordo con il Dirigente della società, Daniele FAGGIANO, indicato come braccio destro del direttore sportivo Perinetti.

In occasione dell'interrogatorio al quale il Carobbio è stato sottoposto dal p.m. di Cremona in data 17.04.2012, lo stesso, oltre a confermare le circostanze suddette, precisa che la decisione definitiva di lasciar vincere la partita all'Albinoleffe, fu presa in seno alla società Siena, in occasione della riunione tecnica che precedette di qualche ora la gara, allorquando era presente tutta la squadra e l'allenatore Antonio CONTE, il vice allenatore Angelo ALESSIO, il collaboratore tecnico Cristian STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI.

Infine Carobbio, sentito nuovamente dai rappresentanti della Procura federale in data 10 luglio 2012, nell'arricchire di particolari i contenuti della c.d. riunione tecnica prepartita nel corso della quale venne definitivamente assunta la decisione di lasciar vincere l'Albinoleffe, precisa che l'allenatore del Siena, Antonio CONTE, era d'accordo nel concedere la vittoria all'Albinoleffe anche se ha aggiunto al riguardo che lasciò prendere ai calciatori del SIENA la decisione finale, parlando al contempo della possibilità di raggiungere l'ATALANTA in testa alla classifica in caso di vittoria; alla fine tutti decisero di rispettare gli accordi già intrapresi in occasione della gara di andata.

In occasione di tale ultima audizione, peraltro, il Carobbio riferisce di un ulteriore momento in cui all'interno della società Siena è stato affrontato il tema dell'accordo finalizzato a far vincere l'Albinoleffe, risalente a circa due settimane prima della data in cui era programmata la gara in questione e, più precisamente, prima che si disputasse Ascoli Siena del 14 maggio 2011, quando, in occasione di una riunione all'interno dello spogliatoio alla presenza dei calciatori e dell'allenatore Conte, quest'ultimo richiamando gli accordi già avviati con i calciatori dell'Albinoleffe, in occasione della gara del girone di andata, nel mostrarsi favorevole ad agevolare la vittoria dell'Albinoleffe, invitò i propri calciatori a confermare l'adesione o a chiamarsi fuori dall'accordo. Fu così che l'unico a dissociarsi fu il calciatore del Siena Mastronunzio, il quale in virtù dei suoi recenti trascorsi tra le file dell'Ascoli, avrebbe preteso che un analogo trattamento di favore il Siena lo riservasse allora anche alla propria ex squadra, che avrebbe incontrato di lì a poco, anch'essa impegnata, al pari dell'Albinoleffe, nella lotta per non retrocedere. L'allenatore Conte, dopo aver preso atto di tale dissociazione non convocò più, da allora e fino al termine del campionato, il Mastronunzio, sia per le rimanenti gare che per i relativi ritiri, consentendo solo che lo stesso partecipasse agli allenamenti.

Carobbio, nel corso di tale ultima audizione, esprime, inoltre, alcune valutazioni circa possibili motivi di suo personale risentimento nei confronti dell'allenatore Conte, emersi nel corso delle attività istruttorie, della giustizia ordinaria e di quella sportiva, e divenute di pubblico dominio attraverso i mass media, escludendo che alcuni episodi specifici ed in particolare, quello, risalente al settembre del 2010, in occasione del quale il tecnico Conte gli negò il permesso di poter assistere alla nascita del figlio, possa avere determinato in lui motivi di rancore e desideri di vendetta nei confronti del proprio allenatore, affermando anzi di essersi sentito, in tale circostanza, comunque gratificato dalla specifica motivazione fornitagli, in quella circostanza, dal tecnico che lo aveva fatto sentire elemento indispensabile o comunque, assai importante per la propria squadra, pur non nascondendo l'amarezza personale ed il disagio per la famiglia legato a tale sua assenza al parto.

Le dichiarazioni del Carobbio trovano un preciso riscontro, con riferimento ai fatti risalenti alla gara di andata tra Siena ed Albinoleffe, in quelle del giocatore dell'Albinoleffe GARLINI, il quale ha confermato che, al termine della gara, venne avvicinato da Carobbio, da lui conosciuto da diverso tempo, e che ebbe modo di parlare con lui della gara di ritorno, nel senso che avrebbero visto in quale posizione di classifica si sarebbero trovate le rispettive squadre, per valutare il da farsi in ordine alla gara da disputarsi. Garlini conferma anche la circostanza per cui i propri compagni di squadra POLONI, SALA e PASSONI si sarebbero recati, la sera prima della gara di ritorno, presso l'albergo ove alloggiava il Siena in provincia di Bergamo, proprio per incontrare Carobbio.

Anche il calciatore TERZI, compagno di squadra del Carobbio, conferma la circostanza di essersi recato al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe, negli spogliatoi dell'Albinoleffe per incontrare il calciatore Bombardini, che conosceva da diverso tempo. Circostanza confermata anche dal calciatore BOMBARDINI. La negazione, sia da parte del Terzi che del Bombardini, circa il fatto che tale incontro fosse finalizzato a programmare un illecito sportivo, riconducendolo entrambi alla trattazione di argomenti personali, si comprende agevolmente in ragione del principio *nemo tenetur se detegere*.

Anche il giocatore Coppola del Siena conferma la circostanza di un incontro, al di fuori dell'albergo che ospitava la squadra del Siena in occasione della trasferta a Bergamo, tra i propri compagni di squadra Carobbio e Vitiello ed alcuni tesserati dell'Albinoleffe, in particolare i calciatori Mirko Poloni, Luigi Sala ed un altro calciatore da lui non conosciuto. In tale circostanza, stando alle dichiarazioni del Coppola, i giocatori dell'Albinoleffe si trattennero a conversare con il Carobbio.

Davvero significativa appare la dichiarazione resa, in sede di audizione alla Procura federale, dal calciatore dell'Albinoleffe PASSONI, il quale ammette di essersi recato presso l'albergo del Siena il giorno prima della gara Albinoleffe-Siena, in compagnia dei propri compagni di squadra Luigi SALA, Ruben GARLINI e Mirko POLONI, uno dei quali tre gli aveva anche esternato le ragioni dell'incontro con i calciatori del Siena, vale a dire la definizione di un accordo per favorire la squadra dell'Albinoleffe. L'interlocutore del Siena nella circostanza fu Carobbio, ex compagno di squadra di Garlini e Poloni. Alla conversazione in questione parteciparono tutti i calciatori dell'Albinoleffe indicati, egli compreso e quelli del Siena Carobbio, Coppola più un terzo non conosciuto dal Passoni. Tra tutti venne preso l'accordo di favorire l'Albinoleffe nella vittoria della gara con il Siena ed anch'egli accettò di partecipare, perché riteneva molto importante l'obiettivo della salvezza della propria squadra.

Analoghe dichiarazioni sono state rese dal calciatore dell'Albinoleffe Mirko POLONI, che conferma tutte le circostanze dell'incontro in questione, compresa la sua presenza, le finalità ed i contenuti illeciti di tale accordo ed identifica in Terzi l'altro calciatore del Siena presente, insieme a Carobbio e Coppola. Afferma di non avere preso parte fattivamente all'accordo in questione e di non avere ritenuto, comunque, di dovere denunciare lo stesso, sia per l'inesperienza di situazioni analoghe, sia perché era l'ultima gara di campionato.

Anche il calciatore Luigi SALA dell'Albinoleffe conferma sostanzialmente tutte tali circostanze, anche se tende, nei toni descrittivi della vicenda, a sminuire la valenza dell'incontro e del relativo accordo finalizzato a favorire l'Albinoleffe.

Il calciatore del Siena VITIELLO conferma anch'egli la circostanza dell'incontro avvenuto la sera precedente la gara in esame, davanti l'albergo che ospitava la squadra del Siena ed indica come presenti all'incontro i calciatori dell'Albinoleffe Passoni, Sala e Poloni, mentre per il Siena vi erano Carobbio, Coppola ed egli stesso. Afferma di essere stato presente al colloquio, nel quale fu comunque Carobbio a parlare di più rispetto degli altri presenti. Anche in tal caso, la negazione, da parte del Vitiello, circa il fatto che tale incontro fosse finalizzato a programmare un illecito sportivo, si comprende agevolmente in ragione del principio *nemo tenetur se detegere*.

Le dichiarazioni di Carobbio sul punto appaiono, quindi, pienamente riscontrate dalle stesse ammissioni dei diretti protagonisti della vicenda (Passoni, Poloni, Sala, Garlini, Bombardini, Vitiello, Terzi e Coppola), i quali, pur nella piena ammissione delle circostanze, delle modalità ed anche dei contenuti e delle finalità dell'incontro, mostrano una comprensibile ritrosia a descrivere un personale coinvolgimento fattivo. D'altronde la precedente conoscenza personale tra Carobbio ed alcuni giocatori dell'Albinoleffe (Garlini e Poloni), legata alla passata comune militanza nella stessa squadra, sembra poter difficilmente giustificare una tale mobilitazione di calciatori delle due squadre finalizzata ad un incontro personale nella sera immediatamente precedente la gara, apparendo evidentemente più congrua rispetto alla necessità di definire gli aspetti di un accordo illecito volto ad alterare lo svolgimento della gara imminente in favore dell'Albinoleffe.

Sul punto si evidenzia come GARLINI ammetta che, subito dopo la gara di andata, è stato contattato dal Carobbio e che, nella circostanza, si discusse già della gara di ritorno e della possibilità di valutare in quale posizione di classifica le due squadre si sarebbero trovate a quel punto del campionato; ed ancora Garlini conferma che, il giorno prima della gara di ritorno, vi fu un incontro tra i giocatori dell'Albinoleffe, Poloni, Passoni e Sala ed alcuni giocatori del Siena, tra i quali sicuramente il Carobbio. Lo stesso Garlini è dato come presente a tale incontro dai propri compagni di squadra Passoni e Poloni ed un riscontro logico alle affermazioni di questi ultimi è fornito dalla circostanza che il Garlini fu l'interlocutore per l'Albinoleffe, di Carobbio, al termine della gara di andata.

Gli stessi Passoni, Poloni e Sala, ammettono che vi fu un incontro tra loro ed alcuni giocatori del Siena, indicandoli, il Passoni, in Carobbio, Coppola ed un altro; ed il Poloni in Carobbio, Coppola e Terzi. La presenza di quest'ultimo, peraltro, appare logicamente confermata dalla circostanza che risulta essere stato uno dei due emissari di Stellini, in occasione della gara di andata, con il compito di avvicinare il calciatore dell'Albinoleffe Bombardini.

Il Passoni, infine, in una recente audizione dinnanzi ai rappresentanti della Procura federale, resa nell'ambito di un parallelo procedimento sportivo, in data 9 luglio 2012, ed acquisita, a seguito di stralcio, agli atti del presente procedimento, ha dichiarato che, con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29.05.2011, aveva informato l'ex calciatore Michele COSSATO, suo

personale amico - al quale egli era solito "passare informazioni" per consentirgli di effettuare scommesse sul risultato di partite di calcio - dell'incontro avuto (insieme ai compagni di squadra Poloni e Sala) con il Carobbio e della garanzia ricevuta da quest'ultimo riguardo alla vittoria dell'Albinoleffe nella gara con il Siena, in tal modo consentendo al Cossato di effettuare una scommessa dall'esito sicuro su tale gara. Ha aggiunto di non avere anch'egli scommesso su tale partita, ma che si sarebbe atteso un compenso dal Cossato che non arrivò. Ha dichiarato, inoltre, di non essere in grado di confermare l'effettuazione della scommessa da parte del Cossato sulla base delle indicazioni da lui ricevute. Tale condotta deve ritenersi integrare, tanto a carico del Passoni, quanto a carico del Cossato Michele, una autonoma violazione delle norme federali; con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dal momento che la prova della effettuazione della scommessa da parte del Cossato sulla base delle informazioni ricevute dal Passoni in merito all'alterazione dello svolgimento e del risultato di tale gara, si ricava dalla trascrizione della telefonata progr. n. 3787 del 29 maggio 2011, delle ore 18,14 tra Passoni Dario e Cossato Michele (oggetto di specifica contestazione al Passoni nella menzionata audizione in data 30.06.2012), nel corso della quale il Passoni chiede a Cossato notizie del suo compenso e quest'ultimo gli risponde che avrebbe prima dovuto fare i conti per essere preciso e che, comunque, sarebbe stato "*come l'anno scorso*", con risposta di accettazione da parte del Passoni. Riguardo alla figura di Michele Cossato deve, però, rilevarsi come lo stesso, all'epoca del fatto, stando alle risultanze documentali, non fosse tesserato per alcuna squadra e come tale non possa essere assoggettato alla giurisdizione sportiva.

Le dichiarazioni di Carobbio sono, inoltre, positivamente riscontrate anche da quelle rese da Gervasoni, sia in sede di interrogatorio da parte del p.m. di Cremona in data 12.03.2012, sia in sede di audizione da parte della Procura federale in data 13.04.2012, allorché Gervasoni, nell'ammettere di avere effettuato una scommessa su un *under* relativo alla gara in questione, unitamente al calciatore Mario Cassano, tramite una agenzia di scommesse il cui gestore gli era stato presentato da Zamperini, dichiara di averlo fatto perché aveva avuto indicazioni dal Carobbio circa l'alterazione della gara in questione, in particolare nel senso che nei primi 80 minuti non si sarebbero registrate reti. Degna di nota appare la circostanza che la rete dell'Albinoleffe su segnata all'84° minuto di gioco, conformemente a quanto indicato dal Carobbio al Gervasoni.

Il riferimento specifico, compiuto nella circostanza da Carlo Gervasoni alla persona di Mario Cassano, all'epoca del fatto proprio compagno di squadra nel Piacenza F.C., risulta avvalorato dalle emergenze istruttorie dell'indagine svolta dalla A.G.O. di Cremona e di quella sportiva condotta da questa procura federale nell'ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12, nell'ambito della quale ultima il Cassano era stato ritenuto uno dei componenti dell'associazione venutasi a creare, in violazione dell'art. 9 del C.G.S., con la finalità di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, tra i quali illeciti sportivi ed effettuazione di scommesse illecite in relazione a tutta una serie di partite che hanno costituito oggetto di procedimento sportivi. Cassano, inoltre, oltre che

dallo stesso Gervasoni in riferimento alle gare Piacenza-Mantova del 23.05.2009, Albinoleffe-Piacenza del 20.12.2010, Siena-Piacenza del 19.02.2011, Atalanta-Piacenza del 19.03.2011, Varese-Piacenza del 29.05.2011 ed Albinoleffe-Siena del 29.05.2011, risulta chiamato in causa, in differenti occasioni, anche da Filippo CAROBBIO, in riferimento a Siena-Piacenza del 19.02.2011, da Nicola SANTONI, da Cristiano DONI e da Kewullay CONTEH, in riferimento alla gara Atalanta-Piacenza del 19.03.2011.

Appare utile precisare, sempre ai fini della evidenziazione della particolare attendibilità e credibilità del Carobbio e del Gervasoni, come gli stessi, oltre ad avere definito le proprie posizioni personali con riferimento ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del recente procedimento nr. 33pf11-12, scaturito sempre dalla attività della A.G.O. di Cremona, sono stati assunti a fondamento delle affermazioni di responsabilità disciplinare degli altri soggetti chiamati in causa dagli stessi Gervasoni e Carobbio e deferiti da questa Procura federale nell'ambito del procedimento da ultimo richiamato, sia dalla CDN in primo grado, che dalla CGF in sede di gravame.

Elemento di riscontro logico alle dichiarazioni di Carobbio e Gervasoni, in relazione alla presente vicenda, è fornito poi dal riferimento alle persone dei tesserati Ruben GARLINI, Dario PASSONI e Mirko POLONI, tutti già interessati dal procedimento nr. 33pf11-12, in relazione ad altri episodi di illeciti sportivi emersi a seguito dell'attività istruttoria della AGO di Cremona e di quella della Procura federale; il Garlini riconosciuto colpevole all'esito di tale procedimento sportivo, mentre il Passoni ed il Poloni hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione del c.d. patteggiamento.

Meritevoli di notevole considerazione, ai fini di ritenere ulteriormente riscontrate le dichiarazioni rese dal Carobbio e dal Gervasoni, appaiono poi le circostanze della effettiva realizzazione del risultato di vittoria dell'Albinoleffe con il minimo scarto (1 a 0) che era stato prefissato quale oggetto dell'accordo e dell'*under* quale obiettivo dell'attività illecita di scommesse posta in essere nella circostanza dal Gervasoni e dal Cassano. Con l'ulteriore particolare della marcatura realizzata all'84° minuto di gioco della partita, conformemente all'indicazione data dal Carobbio al Gervasoni riguardo al fatto che non vi sarebbero state reti nei primi 80 minuti dell'incontro.

Riguardo alla posizione del collaboratore tecnico *pro tempore* del Siena, STELLINI, indicato dal Carobbio come l'originario promotore dei primi contatti tra i calciatori del Siena e quelli dell'Albinoleffe, al termine della gara di andata e finalizzati a gettare le basi per il raggiungimento di un accordo illecito per la gara di ritorno, lo stesso STELLINI, in sede di audizione dinnanzi ai rappresentanti della procura federale, nel negare ogni personale responsabilità al riguardo, non è stato in grado di fornire indicazioni circa possibili motivi di risentimento nei propri confronti da parte del Carobbio; ed ha dichiarato solo di ricordare vagamente che, al termine della gara del girone di

andata tra Siena ed Albinoleffe, vi fosse stata una rissa tra alcuni giocatori delle due squadre, che lo indusse ad intervenire per riappacificare gli animi, escludendo però di avere rivolto al Carobbio ed al Terzi, in tale circostanza, alcun invito a prendere accordi con i giocatori dell'Albinoleffe in vista della gara di ritorno. Riguardo alla circostanza della presunta rissa, in verità non riferita da alcun altro giocatore o tesserato delle due squadre, non ripresa o riportata da alcun organo di informazione, lo stesso Stellini avrebbe tenuto all'oscuro anche il proprio allenatore Conte, il quale, in base a quanto da egli dichiarato in sede di audizione dinnanzi alla Procura federale in data 13 luglio 2012, non si sarebbe accorto di nulla in quella occasione, per essere immediatamente rientrato negli spogliatoi al termine della gara, ed avrebbe appreso di tale fatto solo a distanza di mesi dallo Stellini, allorché quest'ultimo, essendo divenute ormai note le vicende relative al calcio scommesse, ritenne di riferire al Conte di tale presunta rissa intervenuta al termine della gara Siena Albinoleffe, che aveva richiesto il proprio intervento personale per sedare gli animi, essendosi dichiarato preoccupato fin da allora per i possibili riflessi di tale fatto sulla gara di ritorno. Lo stesso Conte, peraltro, nell'adirarsi con lo Stellini per tale omissione di informazione, sanata solo a distanza di mesi, non avverte neanche la curiosità di conoscere i motivi alla base di tale presunta rissa, che peraltro lo Stellini nella circostanza non gli rivela e che, in verità, rimangono complessivamente incomprensibili, atteso anche l'andamento della gara e l'esito della stessa, dominata dal Siena, andato agevolmente in vantaggio di due goal e che ha subito la rete che fissava il punteggio finale sul 2 ad 1, solamente al 90° minuto.

La condotta di Stellini, inoltre, per come descritta dal Carobbio, con riferimento particolare alla gara di andata, sembra inserirsi perfettamente in un ambiente ed in un *modus procedendi* che risulta abbia caratterizzato la realtà calcistica di Bari, dalla quale lo Stellini proveniva, stando a quanto dichiarato dai Sigg. Angelo Iacovelli ed Andrea Masiello, in sede di audizione da parte dei rappresentanti della procura federale, rispettivamente in data 9 e 10 luglio 2012, agli atti del presente procedimento ed alle quali si fa integrale rimando.

Al riguardo, vale rammentare che la figura di Cristian STELLINI è emersa, a più riprese, nel corso della presente indagine. Legato da un rapporto di amicizia con Angelo IACOVELLI, risalente alla trascorsa militanza come calciatore del BARI, quest'ultimo il 9.7.12 racconta alla Procura Federale:

"Ricordo che, sul finire della S.S. 2010/2011, mi recai a Siena per dare una mano al mio amico Stellini, conosciuto come calciatore ai tempi in cui militava nel Bari, per effettuare un trasloco. In tale circostanza, Stellini era il vice allenatore del Siena. In tale occasione, Stellini mi invitò a cena insieme ad altri calciatori del Siena. Erano presenti Carobbio ed altri calciatori conosciuti lì per la prima volta.(...) Conoscevo Carobbio, perché questi aveva militato nel Bari. Carobbio mi chiese che clima vi fosse a Bari ed io gli riferii che vi erano contestazioni e che i calciatori non percepivano regolarmente gli stipendi. Mi chiese di sondare la possibilità se i calciatori del Bari (o qualcuno di loro) fossero disposti a "combinare" qualche partita. Per tale motivo mi chiese se poteva dare il mio numero di cellulare ad un suo amico, tale Palmiro, che successivamente ho saputo essere Gegic; gli risposi che poteva tranquillamente dare il mio numero"

Lo stesso CAROBBIO, il 29.2.2012, innanzi all'organo inquirente sportivo, dichiarava:

"La settimana prima di Bari-Sampdoria, andai con STELLINI a prendere IACOVELLI all'aeroporto di Firenze. Durante il tragitto, Iacovelli ci comunicò che il Bari era disposto a perdere la partita con la Sampdoria nella successiva gara di campionato. Pensai quindi di dargli il numero di GEGIC, ma dovetti contattare GERVASONI per farmi dare l'utenza, in quanto non l'avevo più nella memoria del telefono."

Ed ancora Carobbio, in data 10.7.2012:

"Ribadisco che STELLINI mi riferì della combine di PALERMO-BARI in occasione dei nostri festeggiamenti in un locale di Piazza del Campo ove vi erano degli schermi televisivi con la proiezione della gara in oggetto.(...) STELLINI mi disse anche quale fosse il risultato concordato e, pertanto, al termine della gara, preso atto che l'esito non era conforme a quello comunicatomi, mi sembra di aver commentato con lo STELLINI le motivazioni del risultato mancato, ma sinceramente non riesco a ricordare i termini del colloquio."

E da siffatte conoscenze attingeva lo stesso Angelo IACOVELLI che sempre agli inquirenti sportivi riferiva:

"(...) due giorni prima della gara, venni contattato dal sig. Nicola De Tullio, titolare del Ristorante Giampà di Bari, che io conoscevo, il quale con stupore mi chiedeva raggugli in ordine al fatto che molte persone stavano scommettendo su quella gara a nome di Andrea Masiello. Io non avendo ancora un rapporto molto confidenziale con Masiello, che era ad Udine con la squadra, contattai STELLINI (che giocava nel Bari ed era anche lui ad Udine con la squadra) e gli chiesi se avesse saputo qualcosa in ordine ad eventuali anomalie su detta partita, dal momento che gli riferii di aver saputo da De Tullio delle numerose scommesse, per tale data, effettuate a nome di A. Masiello. STELLINI mi disse che non era vero niente e mi esortò a non scommettere e a non dare credito a tali voci. Ad ogni modo, il martedì o il mercoledì successivo alla gara accompagnai Masiello presso il ristorante di De Tullio per ritirare delle somme. Masiello ritirò € 8.000,00, € 1.000,00 dette a me in regalo e mi disse che la restante somma l'avrebbe data in beneficenza"

Riguardo alla posizione del tecnico *pro tempore* del Siena, Antonio CONTE, le dichiarazioni accusatorie rese, a più riprese, dal Carobbio appaiono univoche e concordanti. Carobbio, in occasione della prima audizione in Procura federale, dichiara che alla fine furono tutti d'accordo, compreso l'allenatore Conte, nel senso di lasciare la vittoria all'Albinoleffe.

In occasione dell'interrogatorio al quale il Carobbio è stato sottoposto dal p.m. di Cremona in data 17.04.2012, lo stesso, oltre a confermare le circostanze suddette, ha precisato che la decisione definitiva di lasciar vincere la partita all'Albinoleffe, fu presa in seno alla società Siena, in occasione della riunione tecnica che precedette di qualche ora la gara, allorquando era presente tutta la squadra e l'allenatore Antonio CONTE.

Infine Carobbio, sentito nuovamente dai rappresentanti della Procura federale in data 10 luglio 2012, nell'arricchire di particolari i contenuti della c.d. riunione tecnica prepartita nel corso della quale venne definitivamente assunta la decisione di lasciar vincere l'Albinoleffe, ha precisato che l'allenatore del Siena, Antonio CONTE, era d'accordo nel concedere la vittoria all'Albinoleffe ed alla fine tutti decisero di rispettare gli accordi già intrapresi in occasione della gara di andata.

In occasione di tale ultima audizione, peraltro, il Carobbio ha riferito di un ulteriore momento in cui all'interno della società Siena è stato affrontato il tema dell'accordo finalizzato a far vincere l'Albinoleffe, risalente a circa due settimane prima della data in cui era programmata la gara in questione e, più precisamente, prima che si disputasse Ascoli Siena del 14 maggio 2011, quando, in occasione di una riunione all'interno dello spogliatoio alla presenza dei calciatori e dell'allenatore Conte, quest'ultimo richiamando gli accordi già avviati con i calciatori dell'Albinoleffe, in occasione della gara del girone di andata, nel mostrarsi favorevole ad agevolare la vittoria dell'Albinoleffe, invitò i propri calciatori a confermare l'adesione o a chiamarsi fuori dall'accordo. Fu così che l'unico a dissociarsi fu il calciatore del Siena Mastronunzio, il quale in virtù dei suoi recenti trascorsi tra le file dell'Ascoli, avrebbe preteso che un analogo trattamento di favore il Siena lo riservasse allora anche alla propria ex squadra, che avrebbe incontrato di lì a poco, anch'essa impegnata, al pari dell'Albinoleffe, nella lotta per non retrocedere. L'allenatore Conte, dopo aver preso atto di tale dissociazione non convocò più, da allora e fino al termine del campionato, il Mastronunzio, sia per le rimanenti gare che per i relativi ritiri, consentendo solo che lo stesso partecipasse agli allenamenti.

D'altronde, la circostanza che all'interno della squadra del Siena fosse insorta una discussione anche riguardo alla possibilità di favorire la squadra dell'Ascoli impegnata nella lotta per la salvezza, in occasione della gara da disputarsi ad Ascoli il 14 maggio 2011, risulta confermato anche da Massimo ERODIANI, il quale, in occasione della recente audizione in Procura federale del 16 luglio u.s., ha dichiarato testualmente: *"Voglio, altresì, aggiungere che, con riferimento alla gara **ASCOLI – SIENA**, gara di ritorno in cui il SIENA era matematicamente in serie A ed l'ASCOLI si giocava la salvezza, so direttamente da Bellavista che questi contattò il "secondo" di CONTE per cercare di convincere il SIENA a dare la gara all'ASCOLI; ma il secondo di Conte riferì che questi era contrario in quanto voleva vincere per arrivare primo in campionato e superare l'ATALANTA.*

Da Bellavista ho anche saputo che, al termine del primo tempo, sul risultato di 2-0 per il SIENA, ci fu una lite nello spogliatoio del SIENA e che COPPOLA, ex ascolano, si era scagliato contro i suoi compagni perché non stavano agevolando l'ASCOLI. Di fatto la partita di concluse con il risultato di 3-2 per l'ASCOLI".

Come si è visto in precedenza, Carobbio ha chiamato in causa il proprio allenatore del tempo, Antonio CONTE, anche con riferimento alla terzultima partita di campionato che ha visto il Siena impegnato sul campo del Novara, ancora una volta come protagonista di una attività finalizzata alla alterazione del regolare svolgimento e dello stesso risultato di una gara di calcio.

La credibilità ed attendibilità del Carobbio, ripetutamente riscontrata con riferimento ad altre dichiarazioni e circostanze dallo stesso fornite e riconosciuta pienamente anche dagli organi giudicanti di primo e secondo grado della giustizia sportiva nel recente procedimento nr. 33/pf/11-12, sempre riguardante le vicende del c.d. calcio scommesse emerse a seguito dell'indagine della A.G.O. di Cremona, sorregge e conferisce idonea dignità probatoria anche alle dichiarazioni di accusa dello stesso nei confronti del proprio tecnico Conte, nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese oltre che dallo stesso allenatore, che respinge ogni accusa al riguardo, anche dagli altri soggetti auditi e presenti a tale riunione tecnica.

A tal fine, occorre preliminarmente valutare la sussistenza di possibili motivi di rancore o di risentimento personale, da parte del Carobbio, nei confronti del proprio allenatore Conte, tali da poter giustificare o, quanto meno, dare ragione di una così grave accusa, foriera, in ipotesi, di rilevanti conseguenze sul piano disciplinare.

Le motivazioni addotte da Conte appaiono inconferenti e prive di pregio, ove, la versione fornita dal calciatore appare più verosimile, anche alla luce del coacervo delle dichiarazioni di tutti i tesserati, che escludono "dissapori o motivi di astio..né problematiche all'interno della squadra.." (cfr. audizione Ficagna).

Le stesse, dunque, non sembrano poter fornire adeguato supporto nel senso di giustificare un intento calunniatorio, da parte del Carobbio, nei confronti del proprio tecnico. La circostanza, risalente nel tempo al settembre del 2010, del diniego opposto dal Conte alla richiesta del Carobbio, di potersi recare a casa prima di una importante gara di campionato, per assistere al parto della moglie, per fare ritorno in tempo per prendere parte alla gara, non risulta avere ingenerato nel Carobbio un sentimento di avversione bieca nei confronti del proprio allenatore, tale da animarlo con un desiderio di vendetta, da consumarsi, peraltro, a notevole distanza di tempo dall'episodio in questione e, quindi, a "mente fredda". In realtà, il Carobbio, in relazione a tale antefatto, risulta improntare la propria condotta alla massima lealtà nei confronti del proprio allenatore (come, peraltro, riconosciuto da quest'ultimo in occasione della audizione in Procura federale del 13 luglio 2012), al punto da accettare il rischio della mancata concessione di tale permesso, nonostante il collaboratore tecnico di Conte, Stellini, gli avesse, invece, consigliato di recarsi direttamente dalla moglie senza preavvisare l'allenatore Conte e di chiamare quest'ultimo solo una volta che fosse giunto a destinazione. Appare significativa della personalità del Carobbio e della sua lealtà nei confronti del proprio allenatore, come lo stesso, non dando ascolto allo Stellini, dal quale avrebbe potuto già sentirsi autorizzato (visto il ruolo di quest'ultimo in seno alla squadra) ad allontanarsi in base a tale consiglio, decide, comunque, di comportarsi correttamente e di chiedere preventivamente il permesso di allontanarsi al proprio allenatore, con ciò accettando pienamente il rischio di un diniego che, anzi, alla luce delle indicazioni dello Stellini, poteva manifestarsi quasi come una certezza o come una rilevante probabilità. Con tale condotta il Carobbio dimostra, inoltre, di attribuire una rilevanza a tale richiesta, ma non una importanza

incondizionata al punto da violare le regole che egli, infatti, non viola, né prima né dopo il diniego di recarsi a casa. Egli pertanto accetta la decisione del proprio tecnico e soprattutto coglie (stando alle dichiarazioni dallo stesso Carobbio rese alla Procura federale in data 10 luglio 2012) l'aspetto positivo di tale diniego, legato alla particolare importanza in tal modo attribuita dal proprio allenatore alla sua presenza in squadra, anche nelle fasi di allenamento immediatamente propedeutiche allo svolgimento di una importante gara di campionato. Tali condotte e tali dichiarazioni manifestano una struttura caratteriale ed un maturare di sentimenti certamente non tali da poter rivelare il covare di un sentimento di vendetta, da attuare a distanza di tempo dall'antefatto e, quindi, a mente fredda, nei confronti del proprio allenatore, peraltro con conseguenze di particolare gravità per quest'ultimo, senz'altro sproporzionate, secondo un criterio di comune buon senso, rispetto al pregiudizio originariamente sofferto.

A ciò si aggiunga il fatto che l'eventuale conferma della condotta attribuita dal Carobbio al Conte con riferimento ad un accordo finalizzato a garantire la vittoria dell'Albinoleffe nell'ultima gara di campionato con il Siena, esternato nel corso di riunioni tecniche, da parte di qualunque dei soggetti tesserati del Siena che risulta aver preso parte a tali occasioni, avrebbe inevitabilmente comportato per gli stessi una ammissione di responsabilità personale, quanto meno per omessa denuncia di illecito sportivo, ex art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per altro aspetto, la condotta dell'allenatore Conte, per come descritta dal Carobbio, lungi dall'apparire come dissonante rispetto alle caratteristiche proprie di tale allenatore, da tutti comunemente riconosciutegli nell'ambiente sportivo ed alla sua non comune spinta motivazionale verso la vittoria, sembrano poter trovare una coerente lettura se rapportate alla situazione della squadra del Siena a quel punto del campionato, già matematicamente promosso in serie A, unitamente alla importanza di mantenere i termini di un accordo già avviato diversi mesi prima, nel corso del girone di andata del campionato, e che andava onorato, per rispettare l'impegno assunto, anche in considerazione del fatto che, nel momento in cui l'accordo era stato delineato, lo stesso si presentava come neutro, in quanto prevedeva la possibilità di favorire la squadra che all'ultima di campionato avesse avuto maggiore bisogno di punti e che ben avrebbe potuto essere lo stesso Siena ove non avesse conseguito matematicamente la promozione nella serie superiore con una giornata di anticipo.

La prospettata ricostruzione della vicenda non sembra porsi in contrasto con le dichiarazioni rese da Massimo ERODIANI in Procura federale in data 16 luglio u.s., con riferimento alla opposizione manifestata espressamente, all'interno dello spogliatoio del Siena, da parte del tecnico Conte, in ordine alla possibilità di favorire la squadra dell'Ascoli in occasione della gara del 14 maggio 2011. Infatti, a determinare tale diverso atteggiamento può avere contribuito la circostanza che non risultano esservi stati accordi preventivi con i tesserati della squadra

dell'Ascoli risalenti alla gara di andata del campionato, per cui non si poneva alcun problema di "rispetto dell'impegno assunto in precedenza", diversamente da quanto, invece, risulta essere avvenuto con l'Albinoleffe. Tale circostanza può valere a giustificare un mutamento di indirizzo, da parte del Conte, nella partita con l'Albinoleffe, rispetto alla partita contro l'Ascoli di circa due settimane prima.

Peraltro, la esclusione definitiva nelle ultime tre gare di campionato del calciatore Mastronunzio, a cominciare dalla gara con l'Ascoli del 14 maggio 2011, riferita dal Carobbio e dallo stesso ricondotta alla posizione di dissociazione assunta dal Mastronunzio con riferimento all'accordo da suggellare con l'Albinoleffe per l'ultima gara di campionato, oltre a trovare un espresso riscontro positivo fattuale nella mancata convocazione del Mastronunzio, neanche tra le riserve, per le ultime tre gare di campionato, ha visto lo stesso tecnico Conte non serbare, sorprendentemente, sufficiente memoria di tale episodio e comunque delle possibili ragioni che lo avevano indotto ad assumere tale provvedimento nei confronti del Mastronunzio, attribuendole, in via di ipotesi, ad un infortunio del Mastronunzio. Al riguardo è utile evidenziare come in una intervista rilasciata dal Mastronunzio nel febbraio del 2012, quando lo stesso era transitato nelle file del Gubbio, lo stesso ad una precisa domanda che riguardava il suo passaggio dalla serie A con il Siena alla Lega Pro con il Gubbio ha dichiarato che a Siena erano cambiate alcune cose nei suoi confronti e dopo essere stato messo fuori rosa doveva necessariamente cercare una nuova sistemazione.

Rimane, quindi, da valutare, in termini di apporto causale e di qualificazione giuridica, la condotta del tecnico Antonio CONTE, per come descritta dal Carobbio.

Ritiene questa Procura che non si possa affermare con certezza che si tratti di una condotta integrante il profilo dell'atto idoneo e diretto a realizzare l'alterazione del regolare svolgimento o del risultato di una gara, ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS.

Infatti la condotta tenuta dal CONTE, per come riferita dal CAROBBIO, sulla cui attendibilità e conseguente veridicità si è già argomentato sopra, non lascia desumere con certezza l'apporto da parte del predetto di un contributo causale idoneo e finalizzato all'alterazione della gara, efficiente rispetto all'accordo già raggiunto mediante un'attività posta in essere fin dal termine della gara di andata, come sopra descritta. Invero, tutti gli elementi riferiti dal CAROBBIO, che lascerebbero ipotizzare una partecipazione fattiva del CONTE medesimo alla combine in oggetto, pur tuttavia sono contrastati dall'altro dato, molto correttamente riportato dallo stesso CAROBBIO, rappresentato dalla circostanza che il CONTE aveva lasciato ai calciatori la decisione finale in ordine al risultato da conseguire della gara in esame e aveva aggiunto al riguardo che era ancora possibile ottenere il primato in classifica.

A giudizio dell'Ufficio, tale dato assume una notevole valenza probatoria, idonea ad attenuare l'univocità degli elementi che militano a sostegno dell'integrazione da parte del CONTE di una condotta qualificabile come contributo causale all'alterazione della gara. Pertanto, alla luce dei contrastanti elementi sopra citati, emersi dalle indagini espletate e riportati nella relazione riepilogativa dell'attività istruttoria, è possibile affermare con certezza la mera conoscenza da parte del CONTE dell'accordo già raggiunto e, in mancanza di ulteriori elementi fattuali univoci e sicuramente dimostrativi di un contributo causale qualificato finalizzato all'alterazione, anche in applicazione della regola di giudizio costituita dal principio "in dubio pro reo", si deve ritenere integrata la mera violazione dell'obbligo di denunciare senza indugio alla Procura Federale fatti integranti illecito sportivo, obbligo imposto dal comma 7 dell'art. 7 CGS.

Infine, poiché dalle dichiarazioni del Carobbio, dello Stellini, del Perinetti e del FAGGIANO, risultano nominativamente indicati i componenti dello *staff tecnico* del Siena che erano presenti alle riunioni, rispettivamente precedenti la gara Ascoli-Siena del 14.05.2011 ed Albinoleffe-Siena del 29.05.2011, unitamente all'allenatore Conte, vale a dire il Vice allenatore ALESSIO, il collaboratore tecnico STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI ed il preparatore atletico D'URBANO; deve ritenersi che il particolare ruolo rivestito dai componenti dello staff tecnico del primo allenatore Conte, non possa non aver consentito agli stessi di apprezzare la portata della discussione svoltasi in tale occasione e delle indicazioni fornite dall'allenatore ai propri calciatori; d'altronde, è lo stesso Carobbio a precisare, nella audizione del 29.02.2012, che "*è evidente che tutte le componenti tecniche partecipavano a tali discorsi...*", per cui, non essendovi prova di un loro contributo personale al determinarsi di tale stato di cose, gli stessi non possono, tuttavia, esimersi dal rispondere della violazione di cui all'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo evidentemente omesso di denunciare tempestivamente alla procura federale i fatti integranti illecito sportivo dei quali sono venuti a conoscenza in tale circostanza.

A tali soggetti, deve aggiungersi, per rispondere della medesima violazione di cui all'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche il dirigente del Siena, Daniele FAGGIANO, chiamato in causa dal Carobbio, allorquando, sempre in occasione della audizione del 29.02.2012 e, successivamente, in occasione dell'interrogatorio dinnanzi al P.M. di Cremona in data 17.04.2012, dice di avere personalmente parlato dell'accordo tra le squadre dell'Albinoleffe e del Siena, finalizzato a favorire la prima, con lo stesso FAGGIANO, indicandolo quale braccio destro del D.S. Perinetti.

Consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza di tutti i soggetti indicati. Quanto alla società PIACENZA F.C. S.p.A., che dovrebbe anch'essa rispondere per lo stesso titolo per quanto contestato ai suoi tesserati, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n. 165/A del 21 giugno 2012 a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Piacenza.

INCOLPAZIONI

Nella fattispecie in esame emerge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- **GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA Luigi e POLONI Mirko**, all'epoca dei fatti calciatori della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Garlini ed il Bombardini iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell'8.01.2011, in adesione ad un invito rivolto rispettivamente dai giocatori del Siena, Carobbio e Terzi), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell'Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l'aggravante della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12.

- **CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian**, all'epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell'8.01.2011, su invito del collaboratore tecnico STELLINI), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell'Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

- la società **U.C. ALBINOLEFFE s.r.l.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;

- la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore ed ai propri calciatori all'epoca dei fatti, come sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;

- **CAROBPIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario**, all'epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell'A.C. Siena S.p.A., il primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull'esito di tale gara, come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all'esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro.

- **PASSONI Dario**, all'epoca del fatto calciatore dell'U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, per avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto estranea all'ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa, una scommessa dall'esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro.

- La società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'addebito mosso al proprio calciatore all'epoca dei fatti, Filippo CAROBBIO, come sopra indicato.

- La società **U.C. ALBINOLEFFE S.r.l.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'addebito mosso al proprio calciatore all'epoca dei fatti, Dario PASSONI, come sopra indicato;

- L'allenatore **CONTE Antonio**, il Vice allenatore **ALESSIO Angelo**, il preparatore dei portieri **SAVORANI Marco**, il preparatore atletico **D'URBANO Giorgio** ed il capo osservatore tecnico **FAGGIANO Daniele**, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l'ALESSIO, il SAVORANI, e il D'URBANO, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; e dal FAGGIANO a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

- la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, Alessio Angelo, Stellini Cristian, Savorani Marco, D'urbano Giorgio e Faggiano Daniele.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, nel rinviare alle motivazioni illustrate per le singole incolpazioni di tesserati e società,

Visto l'articolo 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed il Comunicato Ufficiale n. 153/A del 07/05/2012;

deferisce

alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1. **ALESSIO Angelo**, all'epoca dei fatti, tecnico tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
2. **BERTANI Cristian**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA CALCIO SPA.;

3. **BOMBARDINI Davide**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.;
4. **CAMILLI Piero**, all'epoca dei fatti, Dirigente con poteri di rappresentanza, della Società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.
5. **CAROBBIO Filippo**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
6. **CASSANO Mario**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società PIACENZA F.C. S.P.A.;
7. **CATINALI Edoardo**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società PIACENZA F.C. S.P.A.;
8. **CONTE Antonio**, all'epoca dei fatti, tecnico tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
9. **COPPOLA Ferdinando**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
10. **DRASCEK Davide**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA CALCIO SPA.;
11. **DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. ANCONA S.P.A.;
12. **D'URBANO Giorgio**, all'epoca dei fatti, preparatore atletico tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
13. **FAGGIANO Daniele**, all'epoca dei fatti, osservatore tecnico tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
14. **GARLINI Ruben**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.;
15. **GERVASONI Carlo**, calciatore tesserato dal 29/07/2010 al 19/01/2011 per la società U.S. CREMONESE S.P.A., dal 20/01/2011 al 30/06/2011 per la società PIACENZA F.C. S.p.A. e dal 30/06/2011 al 26/08/2011 per la società U.S. CREMONESE S.P.A.;
16. **GHELLER Mavillo**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA CALCIO SPA.;
17. **LARRONDO Marcelo**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
18. **PASSONI Dario**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.;
19. **PELLICORI Alessandro**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società TORINO F.C. S.P.A.
20. **PESOLI Emanuele**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.S. VARESE 1910 S.P.A.

21. **POLONI Mirco**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.;
22. **SALA Luigi**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.;
23. **SAVORANI Marco**, all'epoca dei fatti, allenatore dei portieri tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
24. **STELLINI Cristian**, all'epoca dei fatti, collaboratore tecnico tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
25. **TERZI Claudio**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
26. **VITIELLO Roberto**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A.;
27. la Società **U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.**
28. la società **A.C. ANCONA S.P.A.**;
29. la Società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**
30. la Società **NOVARA CALCIO SPA**
31. la Società **A.C. SIENA S.P.A.**
32. la Società **TORINO F.C. S.P.A.**
33. la Società **A.S. VARESE 1910 S.P.A.**

per rispondere:

GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 - s.s. 2009 – 2010

- 1 - **CAMILLI Piero**, all'epoca dei fatti Consigliere con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., onde guadagnare l'accesso ai play-off, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
- 2 - **DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael**, all'epoca dei fatti tesserato dell'ANCONA, per violazione dell'art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010;

- 3 - la società **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato **Piero CAMILLI** in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.
- 4 - la società **A.C. ANCONA S.P.A.** responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio tesserato DA COSTA JUNIOR in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.

GARA SIENA - PIACENZA del 19.2.2011 - s.s. 2010 - 2011

- 5 - **GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo**, tutti e tre calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. S.p.A. per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA - PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta realizzando un risultato con un numero di reti segnati che determinasse per gli scommettitori il cosiddetto "over", al fine di favorire l'esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 ciascuno dal gruppo degli "zingari", così come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché e della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615-10\11 e n. 33-11\12;
- 6 - **CAROBBIIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena - Piacenza del 19.2.2011;
- 7 - la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIIO Filippo.

GARA NOVARA – SIENA dell'1.5.2011 - s.s. 2010 - 2011

- 8 - **BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo**, all'epoca dei fatti tutti calciatori della società **NOVARA calcio S.p.A.**, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara **NOVARA-SIENA** del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12.
- 9 - **CAROBPIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto**, all'epoca dei fatti tutti calciatori della società **A.C. SIENA S.p.A.**, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara **NOVARA-SIENA** del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
- 10 - la società **NOVARA CALCIO S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società **SIENA**, in occasione della gara **NOVARA-SIENA** del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché (e/o) della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.
- 11 - la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai propri tesserati ed ai propri calciatori all'epoca dei fatti, sopra indicati e di

responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.

- 12 - L'allenatore **CONTE Antonio**, il Vice allenatore **ALESSIO Angelo**, il collaboratore tecnico **STELLINI Cristian**, il preparatore dei portieri **SAVORANI Marco** ed il preparatore atletico **D'URBANO Giorgio**, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
- 13 - la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati **CONTE Antonio**, **ALESSIO Angelo**, **STELLINI Cristian**, **SAVORANI Marco** e **D'URBANO Giorgio**.

GARA SIENA - TORINO del 7.5.2011 - s.s. 2010 – 2011

- 14 - **CAROBIO Filippo**, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Siena S.p.A. per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta come dallo stesso sostanzialmente ammesso in sede di sua audizione da parte dell'A.G.O. e della Procura Federale;
- Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
- 15 - **PELLICORI Alessandro**, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Torino F.C. S.p.A., e **GERVASONI Carlo**, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. S.p.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso tra loro e con altri

soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l'esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommettitori degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommettere sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;

- 16 - la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

- 17 - la società **TORINO F.C. S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena S.p.A. CAROBBIO Filippo in concorso con altri calciatori allo stato non identificati, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;

GARA SIENA - VARESE del 21.05.2011 - s.s. 2010 – 2011

- 18 - **PESOLI Emanuele**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. VARESE 1910, e **GERVASONI Carlo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare, il PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando al fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto.

Con l'aggravante, per il solo GERVASONI, di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12.

- 19 - **CAROBIO Filippo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.
- 20 - la società **A.S. VARESE 1910**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell' art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da GERVASONI in occasione della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.
- 21 - la società **A.C. SIENA S.P.A.**, di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBIO.

GARA ALBINOLEFFE - SIENA del 29.05.2011 - s.s. 2010 - 2011

- 22 - **GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA Luigi e POLONI Mirko**, all'epoca dei fatti calciatori della società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Garlini ed il Bombardini iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell'8.01.2011, in adesione ad un invito rivolto rispettivamente dai giocatori del Siena, Carobbio e Terzi), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell'Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l'aggravante della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12.

23 - **CAROBPIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian**, all'epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell'8.01.2011, su invito del collaboratore tecnico STELLINI), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell'Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell'ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

24 - la società **U.C. ALBINOLEFFE s.r.l.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;

25 - la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore tecnico ed ai propri calciatori all'epoca dei fatti, come sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;

- 26 - **CAROBIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario**, all'epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell'A.C. Siena S.p.A., il primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull'esito di tale gara, come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all'esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro. _____
- 27 - **PASSONI Dario**, all'epoca del fatto calciatore dell'U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, per avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona estranea al momento del fatto all'ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa, una scommessa dall'esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro.
- 28 - La società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'addebito mosso al proprio calciatore all'epoca dei fatti, Filippo CAROBIO, come sopra indicato.
- 29 - La società **U.C. ALBINOLEFFE S.r.l.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'addebito mosso al proprio calciatore all'epoca dei fatti, Dario PASSONI, come sopra indicato;
- 30 - L'allenatore **CONTE Antonio**, il Vice allenatore **ALESSIO Angelo**, il preparatore dei portieri **SAVORANI Marco**, il preparatore atletico **D'URBANO Giorgio** ed il capo osservatore tecnico **FAGGIANO Daniele**, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l'ALESSIO, il SAVORANI, e il D'URBANO, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; e dal

FAGGIANO a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.

- 31 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Savorani Marco, D'Urbano Giorgio e Faggiano Daniele.

Manda alla Segreteria per la notificazione alle parti del deferimento e la trasmissione del fascicolo originale alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Agli interessati comunica che la Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a far notificare l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, forme e termini di cui al C.G.S..

Il presente deferimento è sottoscritto dal Procuratore Federale ed è stato redatto con l'indispensabile apporto dei Vice Procuratori Federali dott. Gioacchino Tornatore e Avv. Salvatore Sciacchitano e dei Sostituti Procuratori Federali Avv. Gianmaria Camici, Cons. Fabio Dente, Avv. Paolo Mormando e Avv. Dario Perugini.

IL PROCURATORE FEDERALE


